

CONEF



PROVINCIA DI TORINO

**Consorzio ENAIP Piemonte
per la Formazione Professionale**

**Solidarietà Sociale - Lavoro
Formazione professionale - Attività Produttive**

LE NORME

*per facilitare
l'integrazione lavorativa*

Quaderni
MEDIAfor
UN PONTE PER L'IMPRESA



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale OFPL*



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE V - OCCUPAZIONE,
RELAZIONI INDUSTRIALI E AFFARI SOCIALI
Europa Sociale



CONEF

Consorzio ENAIP Piemonte
per la Formazione Professionale

PROVINCIA DI TORINO

Solidarietà Sociale - Lavoro
Formazione Professionale - Attività Produttive

LE NORME

*per facilitare
l'integrazione lavorativa*

Quaderni
MEDIAfor
UN PONTE PER L'IMPRESA



Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Ufficio Centrale OFPL



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE V - OCCUPAZIONE,
RELAZIONI INDUSTRIALI E AFFARI SOCIALI
Europa Sociale

Collana Quaderni



Coordinamento editoriale

Giovanni CALLEGARI

Gaudenzio COMO

QUADERNO N°3

**LE NORME
PER FACILITARE
L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

Hanno collaborato

Giovanni CALLEGARI, Giorgio CENA,

Gaudenzio COMO, Luca DEBARTOLO,

Claudia GIANNETTI, Alma SOTTILE

Segreteria di redazione

Oscar PAVAN, Alberto BURACCHI

Grafica e stampa

Comunecazione, Bra (Cuneo)

Quaderno n. 2 - 500 copie

Elaborato chiuso per la stampa nell'ottobre 2000

PRESENTAZIONE

*P*rosegue con questa pubblicazione la collana “Quaderni Mediafor: un ponte per l’impresa” per fornire agli operatori ed ai cittadini interessati strumenti di lavoro e argomenti di riflessione.

Tra gli strumenti che si ritengono indispensabili per perseguire gli obiettivi di integrazione lavorativa delle persone con disabilità rientrano senza dubbio le leggi e le numerose disposizioni applicative che, a mano a mano, sono state emanate.

È un materiale vasto che necessita competenza e attenzione per un uso efficace.

La normativa è in continua evoluzione e pertanto questa pubblicazione dovrà in futuro essere aggiornata anche alla luce delle diverse esperienze applicative.

Mercedes BRESSO

Presidente

Provincia di Torino

INTRODUZIONE

*L*e nuove tecnologie e la grande rete consentono ormai di reperire e prendere in esame la documentazione tecnica e normativa sui più svariati argomenti.

Si deve però ammettere che a mano a mano che aumenta il potenziale delle informazioni reperibili diminuisce la nostra capacità di saper discernere le informazioni importanti da quelle meno significative; è sempre più difficile non cedere alla tentazione di raccogliere tutte le informazioni disponibili con la conseguenza che poi diventa impossibile padroneggiarle.

D'altro canto resta la necessità per gli operatori e per persone interessate di poter organizzare strumenti di conoscenza sufficientemente attendibili e aggiornati.

Con questa convinzione è stata raccolta la documentazione normativa contenuta in questo "Quaderno Mediafor"; per fornire la documentazione base per contribuire ai processi di collocamento mirato delle persone disabili nel mondo del lavoro.

Certamente non sarà esaustiva e soprattutto dovrà essere aggiornata ogniqualvolta nuove disposizioni saranno emanate a completamento ed in applicazione delle norme in vigore.

Il materiale è raccolto a partire dalla legge 68/99 con tutte le circolari applicative via via emanate.

Sono riportate alcune norme in vigore di carattere generale che può essere utile avere a disposizione per consultazioni immediate, mentre è naturale che si rimandi ad ulteriori documentazioni e normative per eventuali approfondimenti.

A completamento vengono riprese alcune leggi utili per lo più come memoria storica.

Infine, in modo non esaustivo, sono state riportate alcune norme emanate in altre regioni al fine di fornire a titolo esemplificativo le scelte politiche e amministrative operate in altre realtà.

Ezio COMO

Giovanni CALLEGARI

INDICE

- 3 *PRESENTAZIONE*
- 5 *INTRODUZIONE*
- 11 **LEGGI E NORMATIVA NAZIONALE**
- 13 Circolare ministeriale 2 febbraio 1999, n. 11/99. “ Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte Costituzionale n.454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.482 del 1968”.
- 15 Legge 12 marzo 1999, n.68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- 27 Circolare ministeriale 20 luglio 1999, n.57/99. “ Assunzioni obbligatorie. Limiti di età per l’assunzione presso i datori di lavoro pubblici. Parere del Consiglio di Stato – Adunanza Commissione pubblico impiego – 15 marzo 1999”.
- 29 Circolare ministeriale 13 ottobre 1999, n.72/99. “ Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento limiti di età per l’accesso al pubblico impiego. Legge n. 127/97. Parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 1999. Seguìto lettera circolare n. 88 del 20 aprile 1999 e circolare n. 57/ del 20 luglio 1999”.
- 31 Decreto Ministro del Lavoro 22 novembre 1999. “Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 recante:” Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- 33 Circolare ministeriale 24 novembre 1999, n. 76/99. “ Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province”.
- 35 Circolare 24 novembre 1999, n. 77/99. “ Legge 12 marzo 1999, n.68. recante: “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68, - supplemento ordinario n. 57/L-. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n. 482”.
- 39 Nota informativa ministeriale 7 gennaio 2000. “ Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni dello Stato alle regioni e alle province”.

- 41 D.P.C.M.13 gennaio 2000. “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 51 Decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n.91. “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 54 Circolare ministeriale 17 gennaio 2000, n. 4/2000. “ Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
- 63 Lettera circolare ministeriale 16 febbraio 2000. “Trasmissione prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99”.
- 67 Decreto Ministro del Lavoro 28 febbraio 2000. “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante: “Norme in materia di promozione dell’occupazione”.
- 69 Circolare ministeriale 24 marzo 2000, n. 17/2000. “Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio”.
- 71 Decreto Ministro del Lavoro 15 maggio 2000. “Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236”.
- 73 Circolare ministeriale 6 giugno 2000, n. 36/2000. “Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale”.
- 75 Circolare ministeriale 26 giugno 2000, n. 41/2000. “ Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Integrazione delle circolari n. 4/2000 e 36/2000”.
- 80 Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n.357. Regolamento recante: “Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 83 Decreto ministeriale 26 settembre 2000. “Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
- 85 D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

95 **LEGISLAZIONE E NORMATIVA REGIONALE**

97 Circolare ministeriale n. 1964/M165

“Stato di attuazione leggi regionali per l’applicazione della legge di riforma in materia di collocamento obbligatorio(12.3.99, n. 68)”

101 REGIONE PIEMONTE

103 Legge N. 51, 29-8-2000: Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili

106 Legge N. 37, 7 aprile 2000: Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette

107 ALTRE REGIONI

109 REGIONE TOSCANA: Legge regionale n. 12 del 3-02-200. LR n. 52/98 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi”

111 REGIONE EMILIA ROMAGNA: Legge regionale n. 14 del 25-02-2000 - “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate del 29 febbraio 2000”

114 REGIONE UMBRIA: Legge regionale n. 18 del 9-03-2000 - “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 annesso bilancio pluriennale 2000/2002 del 15 marzo 2000”

115 PROVINCIA DI TRENTO: Legge regionale n. 3 del 20-03-2000 - “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2000”

117 REGIONE MARCHE: Legge regionale n. 21 del 23-03-2000 - “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000) del 31 marzo 2000”

118 REGIONE MARCHE: Legge regionale n. 24 del 3-04-2000 - “Norme per favorire l’occupazione dei disabili del 13 aprile 2000”

120 REGIONE PUGLIA: Legge regionale n. 9 del 12-04-2000 - “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002”

121 PROVINCIA DI TORINO

123 Deliberazione Consiglio Provinciale n. 577-26975/1999 del 24 marzo 1999
Decreto legislativo 23-12-97, 577-26975/1999 L.R. 14.12.98 N. 41: “Servizio per la gestione del mercato del lavoro. Determinazione dei criteri generali per l’organizzazione”.

144 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 282-79693/2000 del 5 aprile 2000: “Indirizzi per l’attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 Marzo, n. 68”.

- 150 Deliberazione del Consiglio Provinciale n.53529/2000 del 5 Aprile 2000: “Commissione Provinciale per le politiche del lavoro e Comitato tecnico. Istituzione e approvazione del regolamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 Dicembre 1997 n. 469”.
- 157 Circolare Protocollo n. 96038 del 26 Aprile 2000: “Convenzione ex art. 11 L. 68/99”
- 165 **NORMATIVE UTILI**
- 167 Legge 2 aprile 1968 n. 482 “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”
- 177 Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Convenzione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”
- 187 Organizzazione internazionale del lavoro: convenzione riguardante l’impiego professionale delle persone disabili (Ginevra, 1983).
- 191 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”
- 205 Legge 5 febbraio 1997, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- 235 DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, N. 29: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
- 243 DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1998, N. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24/6/1997, N. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

**LEGGI
E NORMATIVA NAZIONALE**

CIRCOLARE N. 11/99

PROT. N. 260/M42 DEL 2/2/99

DIREZIONE GENERALE IMPIEGO - DIVISIONE III

**OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N.454/1998. DIRITTO DI ISCRIZIONE DEI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA NELLE LISTE
DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALLA LEGGE N. 482 DEL 1968**

*Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI*

Con la sentenza citata in oggetto, pubblicata nella G. U. n. 2, – Serie speciale – del 13 gennaio 1999, la Corte Costituzionale, investita della questione dal pretore di Trieste con ordinanza del 7 ottobre 1997, si è pronunciata in materia di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano nelle liste del collocamento obbligatorio, invertendo il contrario orientamento, com'è noto fino ad oggi accolto da questa Amministrazione, diretto a negare tale diritto sulla base della natura di disciplina speciale della legge n. 482 del 1968.

In particolare, la Corte, nel pronunciarsi sul caso di un cittadino somalo, rifugiato politico, riconosciuto invalido con una perdita permanente della capacità lavorativa pari al 79 per cento, ha dichiarato non fondata, in quanto la lacuna normativa non sussiste, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n.943, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 4, e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sollevata, in riferimento agli articoli 10, primo e secondo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal giudice remittente.

Infatti, argomenta la Corte, “in presenza della garanzia legislativa ...di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti” per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (...), garanzia ulteriormente ribadita e precisata dall'articolo 2, comma 2, del testo unico n.286 del 1998, ..., il ragionamento va rovesciato: occorrerebbe, per giungere all'accennata conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, neghi ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla piena uguaglianza, il diritto in questione”.

In realtà, prosegue la Corte, tale norma derogatoria non è riscontrabile nell'ordinamento, che anzi attribuisce i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie agli invalidi civili, “senza alcuna limitazione discendente dalla cittadinanza”, con riferimento sia alla definizione di invalido, sia alle cause di esclusione dal beneficio medesimo, tra le quali non è ricompresa la qualità di straniero. Norme e procedure speciali, nei confronti dei predetti soggetti, riguardano unicamente l'accesso al mercato del lavoro ma, acquisita l'autorizzazione al lavoro, i medesimi lavoratori godono degli identici diritti riconosciuti ai lavoratori italiani.

Ancora nelle considerazioni in diritto, la Consulta rimarca che, quand'anche volesse considerarsi il collocamento obbligatorio come una garanzia di protezione specifica diretta a fasce di lavoratori in posizione di debolezza sul mercato del lavoro, cioè come una speciale forma assistenziale, non sussisterebbe alcuna giustificazione di trattamento differenziato per i lavoratori extracomunitari. Infatti, da un lato, una costante giurisprudenza della Corte “ha ricondotto la disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del diritto che gli inabili e i minorati hanno, a norma dell'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale; per altro verso, la normativa in materia ammette espressamente gli stranieri titolari di carta di soggiorno

o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno al godimento delle prestazioni di assistenza sociale, comprese quelle previste per gli invalidi civili (articolo 41 del citato decreto legislativo n.286 del 1998).

Sulla scorta delle argomentazioni sinteticamente illustrate, la Corte conclude per la “spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo ad accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell’assunzione obbligatoria”.

In tale contesto, considerata la necessità di conformare con immediatezza l’attività degli Uffici all’orientamento espresso dalla Consulta, si raccomanda agli stessi di accogliere favorevolmente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza considerata, le istanze dei lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, dirette all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, e di definire positivamente, le domande alla stessa data in fase di esame, nonché di attivarsi al fine di estinguere il contenzioso amministrativo e giudiziario in atto.

Per quanto concerne i provvedimenti di diniego in precedenza emessi nei confronti dei lavoratori interessati, tenuto conto della prevedibile difficoltà pratica di procedere alla revoca individuale di ciascuno di essi, si ravvisa la necessità che i lavoratori stessi, che abbiano in passato presentato domanda di iscrizione nei suddetti elenchi decisa con esito negativo, depositino semplice istanza diretta al riesame della posizione individuale, anche tramite la compilazione di apposito modello prestampato da porre eventualmente in distribuzione, prescindendo dalla produzione della documentazione in precedenza trasmessa, qualora sia ancora in possesso dell’ufficio, cui dovrà farsi merito rinvio, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo di documenti soggetti a scadenza per i quali non sia prevista la procedura di autocertificazione.

A tal fine, si invitano le Direzioni regionali a diramare le presenti direttive alle rispettive Direzioni provinciali, invitando altresì le stesse a collaborare con l’Amministrazione centrale affinché sia conferita la massima diffusione alla notizia con i mezzi che si riterranno più efficaci, anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché presso le associazioni rappresentative dei lavoratori extracomunitari in Italia, offrendo altresì ai lavoratori medesimi massima disponibilità per l’assunzione delle informazioni del caso.

IL MINISTRO

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)

CAPO I – DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

ART. 1. COLLOCAMENTO DEI DISABILI

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante ⁽¹⁾.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della resi-

dua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

⁽¹⁾ *Latto di indirizzo è stato approvato con Decreto del Presidente dal Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000.*

ART. 2. COLLOCAMENTO MIRATO

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

ART. 3. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. QUOTE DI RISERVA

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

ART. 4. CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

ART. 5. ESCLUSIONI, ESONERI PARZIALI E CONTRIBUTI ESONERATIVI

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dal-

la data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

CAPO II – SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 6. SERVIZI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI E MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO

23 DICEMBRE 1997, N. 469

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento

dei soggetti di cui alla presente legge nonchè all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1".

CAPO III – AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 7. MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

ART. 8. ELENCHI E GRADUATORIE

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al colloca-

mento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

ART. 9. RICHIESTE DI AVVIAMENTO

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

ART. 10. RAPPORTO DI LAVORO DEI DISABILI OBBLIGATORIAMENTE ASSUNTI

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

CAPO IV – CONVENZIONI E INCENTIVI

ART. 11. CONVENZIONI E CONVENZIONI DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione

con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

ART. 12. COOPERATIVE SOCIALI

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la

durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

ART. 13. AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

ART. 14. FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

CAPO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15. SANZIONI

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche ammi-

nistrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 16. CONCORSI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

ART. 17. OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

ART. 18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino

iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

ART. 19. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 20. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 21. RELAZIONE AL PARLAMENTO

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

ART. 22. ABROGAZIONI

1. Sono abrogati:
- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
 - b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
 - c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
 - d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
 - e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
 - f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

ART. 23. ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIRCOLARE N. 57/99

Del 20/7/99

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III

OGGETTO : ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. LIMITI DI ETÀ PER L'ASSUNZIONE PRESSO I DATORI DI LAVORO PUBBLICI. PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA COMMISSIONE PUBBLICO IMPIEGO - 15 MARZO 1999

*Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI*

A seguito della trasmissione della lettera circolare del 20 aprile u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, concernente la problematica in oggetto, si rende oggi necessario approfondire l'argomento per quanto concerne i profili operativi scaturenti dalla modifica del previgente orientamento amministrativo in materia, fornendo risposta ai quesiti in tal senso sollevati da talune sedi periferiche.

Com'è noto, il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 15 marzo 1999, ha risolto in senso affermativo la questione sollevata con la relazione presentata da questa Amministrazione e volta a stabilire se il nuovo sistema delineato dalla legge n. 127 del 1997, relativo all'abbattimento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, potesse considerarsi applicabile anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio, finora non operante nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età (art. 1, comma 2, della legge n. 482 del 1968).

Nell'assunzione di tale determinazione, il supremo organo consultivo ha sostanzialmente ribadito la valenza generale delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.127, applicabili a tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite dell'età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente, precisando altresì che, per gli aventi titolo al collocamento obbligatorio, la disposizione consente l'iscrizione nei relativi elenchi ai soli fini dell'avviamento ad impiego pubblico.

Le questioni pratiche connesse a tale importante innovazione attengono alla possibilità di iscrizione e di reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di coloro che, pur avendo compiuto i cinquantacinque anni di età, non abbiano tuttavia superato il generale limite anagrafico previsto dalla legge per il collocamento in quiescenza.

Per quanto concerne l'iscrizione di soggetti cancellati dopo l'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, sopra richiamata, gli stessi possono essere nuovamente iscritti, previa domanda inoltrata dall'interessato, attribuendo agli stessi l'anzianità maturata negli elenchi alla data del provvedimento di cancellazione, attesa la natura interpretativa dell'avviso espresso dal Consiglio di Stato. Si precisa, per completezza di esposizione, che i soggetti erroneamente cancellati dopo il 15 marzo 1999, data della pronuncia del Consiglio di Stato, cui si è fatto riferimento nella precedente lettera circolare al fine di bloccare i provvedimenti di cancellazione degli iscritti in procinto di compiere i cinquantacinque anni, dovranno essere reinscritti d'ufficio nei relativi elenchi con l'attribuzione dell'anzianità maturata a tale data.

Con riferimento ai soggetti cancellati dai suddetti elenchi in un momento anteriore alla vigenza della legge n. 127, si ritiene giuridicamente corretta, oltrechè conforme alle regole di equità che devono guidare l'azione amministrativa, la possibilità di ammettere, per gli stessi soggetti già cancella-

ti, anche per motivi diversi da quello anagrafico, una nuova iscrizione, pur attribuendo ad essi, diversamente dalla situazione prima delineata, una posizione in graduatoria determinata ex nunc, con riferimento alla data di presentazione della odierna domanda di iscrizione, e fermo restando il possesso dei requisiti, diversi dall'età, che l'ordinamento richiede per l'accesso ai pubblici concorsi. Ciò senza che sia vulnerata la legittimità del pregresso provvedimento di cancellazione, allora emanato in forza della normativa speciale e definitiva di cui alla legge n.482 del 1968.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere ricordato, reso proprio in materia di collocamento obbligatorio, ha enfatizzato l'applicabilità del disposto della legge n.127/97 "a qualsiasi fattispecie che comporti l'instaurazione di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite implicito dell'avvenuto superamento dell'età stabilita dalla legge per il collocamento in quiescenza."

Tale linea interpretativa, oltre a rispondere ad esigenze di equità e a realizzare effettivamente il principio di pari opportunità di accesso al mondo del lavoro per gli appartenenti alle categorie protette (tenuto conto che la nuova iscrizione consente ai soggetti ultra-cinquantacinquenni di partecipare alle procedure concorsuali o agli avviamenti a selezione fruendo delle percentuali obbligatorie di riserva), anticipa il generale indirizzo contenuto nella legge di riforma di recente emanazione (l.n.68/1999) e prossimamente in vigore, che non prevede speciali limiti di età rispetto a quelli generalmente fissati dalla legislazione pensionistica, sia per le assunzioni da parte dei datori di lavoro pubblici che con riferimento a quelli privati.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOLARE N.72/99

Roma, 13 Ottobre 1999

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. ISCRIZIONE DEGLI INVALIDI CIVILI IN ETÀ LAVORATIVA. ABBATTIMENTO LIMITI DI ETÀ PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. LEGGE N. 127/97.

Parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 1999
Seguito lettera circolare n.88 del 20 aprile 1999 e
circolare n. 57/99 del 20 luglio 1999.

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
LORO SEDI
e p.c. Al Ministero dell'Interno
D.G. Servizi civili assistenza economica categorie protette
All'INPS Direzione centrale prestazioni
ROMA

A seguito di un incontro tra le Amministrazioni competenti è stato raggiunto un accordo diretto ad evitare la presentazione presso codeste Direzioni provinciali degli invalidi civili ultracinquantacinquenni, in età lavorativa, cui l'INPS aveva comunicato la necessità di provvedere con immediatezza all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai fini del mantenimento dell'assegno mensile di invalidità civile, erogato dal predetto istituto e la cui corresponsione è condizionata al possesso di tale requisito.

Tale situazione si è verificata a seguito del parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 marzo 1999 – Commissione pubblico impiego –, con il quale si è esteso ai predetti soggetti l'ambito di applicazione della disposizione di cui alla legge n.127 del 1997, relativa all'abbattimento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

La soluzione adottata prevede che codeste Direzioni provinciali procederanno d'ufficio alla iscrizione o reinscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi civili. Ciò non appena entreranno in possesso dell'elenco fornito dall'INPS, che questa Direzione generale avrà cura di trasmettere con la massima sollecitudine. Si precisa che, al fine del mantenimento del citato assegno di invalidità, non si rende necessario alcun ulteriore adempimento da parte delle Direzioni provinciali.

Resta fermo che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il lavoratore invalido civile, iscritto d'ufficio nelle predette liste, dovrà essere in possesso dei requisiti ordinariamente previsti dalla legge.

L'attività di verifica circa la sussistenza di tali requisiti sarà svolta dalle Direzioni Provinciali all'atto della richiesta dell'interessato e secondo le modalità che le Direzioni medesime riterranno di individuare.

A tal fine si invitano gli uffici in indirizzo a dare la più ampia diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti dei soggetti interessati, tenuto conto, peraltro, che nella stessa direzione

ne procederà l'INPS, mediante invio di apposita comunicazione individuale ad ognuno dei soggetti interessati.

Infine, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 57/99 del 20 luglio 1999, relativamente alle modalità per l'attribuzione della posizione in graduatoria all'atto della verifica che sarà effettuata dalle Direzioni provinciali, come sopra illustrato.

È chiaro che, i contenuti della suindicata circolare n.57/99, conservano la piena validità per quanto riguarda i soggetti appartenenti alle categorie protette diverse da quelle degli invalidi civili e non inserite negli elenchi trasmessi dall'Inps.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Raffaele Morese

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III**

Prot. n. 2121M165 del 23/11/2000

Nota informativa su pubblicazione del D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 recante regolamento di esecuzione della legge n. 68/99.

Si comunica che nella G.U. n. 270 del 18 novembre 2000 è stato pubblicato il D.P.R. 10 ottobre, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Con il suddetto provvedimento viene assicurata la piena operatività della disciplina in materia di inserimento lavorativo dei disabili, anche se gran parte dei contenuti delle norme regolamentari sono stati anticipati con le numerose circolari applicative in materia emanate da questa Direzione Generale, sia per consentire l'immediato avvio della normativa (circolare n. 77 del 24.11.1999 e n. 4 del 17.1.2000), che per fornire ulteriori indicazioni su problematiche emerse in esito alla prima applicazione (circolare n. 17 del 24.3.2000 sul regime sanzionatorio; circolare n. 36 del 6.6.2000 su richiesta di avviamento e compensazione territoriale; circolare n. 41 del 26.2.2000. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 17 della legge 68/99, vedi circolare n. 79 del 9.11.2000 - certificazione di ottemperanza).

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

**DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 22 NOVEMBRE 1999**

**“DISCIPLINA DELLA TRASMISSIONE DEI PROSPETTI
INFORMATIVI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI
ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68”**

VISTO l'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

VISTO il medesimo articolo 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento della seduta del 4 novembre 1999;

DECRETA

ART. 1. OGGETTO DEL DECRETO

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, di seguito denominato “servizio”, nonché le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

ART. 2. PERIODICITÀ DELL'INVIO DEI PROSPETTI

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo.

ART. 3. INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI PROSPETTI

1. A norma di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge n.68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

- a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;
- d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999;
- e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della citata legge n. 68 del 1999;
- f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
- g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

ART. 4. DISPOSIZIONI FINALI

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.

CIRCOLARE N.76/99

Roma, 24 novembre 1999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III

“DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO” PROT. N. 3214/M163

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. PRIMA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO DALLO STATO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE

Con riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per l'impiego in materia di collocamento obbligatorio.

ELENCHI, GRADUATORIE E PROCEDURE DI ISCRIZIONE E DI AVVIAMENTO

Sono trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarità delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonché di quelle relative all'avviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la continuità delle operazioni relative, d'intesa con regioni e province.

Con particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se l'avviamento è articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad essere comunicate a questo Ministero per l'aggiornamento del relativo Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione, secondo l'attuale procedura; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni all'Albo nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale, che ne informerà, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento, i servizi di collocamento di residenza dell'iscritto. Per i predetti adempimenti, nell'attuale fase di prima operatività, si prega di assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti.

ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE

A decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando l'attuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai servizi delle province territorialmente competenti rispetto all'unità produttiva per la quale si chiede la sospensione. Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di legge, l'indicazione dell'organo (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche l'indicazione delle modalità di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data.

Per quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtù dei con-

tenuti di politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora ad essere attratte nella competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto.

Quanto all'istituto della gradualità delle assunzioni (legge n. 236/1993), rimanendo intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità della potestà autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvederà ad adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate.

CONVENZIONI

La stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nell'odierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine di assicurare la piena operatività dell'istituto.

RICORSI

Con il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province, questa Amministrazione gestirà unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, già presentati direttamente alle Direzioni medesime, come fino ad oggi frequentemente si è verificato. Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo.

Si precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999, che, com'è noto, entrerà in vigore il 18 gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà

CIRCOLARE N.77/99

Roma, 24 novembre 1999

**“DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO”
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III**

Prot. n. 3217/M165

**OGGETTO: LEGGE 12 MARZO 1999, N.68, RECANTE: “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 68, - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57/L -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 2 APRILE 1968, N.482.**

Con la presente circolare si intende procedere ad un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore della legge che, com'è noto, è differita ad un momento successivo alla pubblicazione.

Al riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si interseca con il processo in atto volto a completare l'effettivo trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni nonché alle province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un ruolo centrale per la predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento, garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità di gestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dell'impiego.

1. ENTRATA IN VIGORE

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie entra in vigore dopo trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il 18 gennaio 2000.

Ciò si deve all'evidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente necessità di consentire lo svolgimento di una preliminare attività preparatoria, con la quale preordinare gli indispensabili strumenti operativi, la cui definizione è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della normativa all'atto della sua entrata in vigore.

Per queste ragioni, la legge medesima impone anche, contestualmente, un intervento tempestivo delle Amministrazioni interessate, relativamente alla emanazione di singole misure attuative, che regolano specifici istituti, di seguito illustrate.

A) Articolo 1, comma 4, concernente l'accertamento delle condizioni di disabilità degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo, spettante alle Commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, con i criteri che sono individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale è rimesso anche il compito di stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle visite di controllo della permanenza dello stato invalidante). Il relativo D.P.C.M., che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 1999, definisce le procedure delle visite sanitarie di accertamento nonché il sistema dei controlli circa la permanenza dello stato invalidante, ai fini dell'accesso alle misure di collocamento mirato, ed individua punti di contatto e profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della diagnosi medico-funzionale volta ad individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico, organo operante presso le nuove commissioni provinciali previste dal decreto le-

gislativo n.469 del 1997, preposto all'individuazione concreta del percorso di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni. Giova evidenziare che l'innovazione di cui trattasi, di fatto, riguarderà unicamente gli invalidi civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonché per gli invalidi di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle vigenti tabelle in materia, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dall'INAIL e dalle Commissioni mediche ospedaliere, come sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6.

B) Articolo 5, comma 4, articolo 9, comma 6 e articolo 13, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dell'esonero parziale, l'invio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro ed il funzionamento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. I relativi schemi di provvedimento, definiti in sede amministrativa, sono stati esaminati dalla Conferenza unificata, che ha reso parere favorevole, nella seduta del 4 novembre 1999. In esito a tale passaggio, in data 22 novembre è stato firmato dal Ministro il decreto riguardante i prospetti informativi (del quale si darà apposita informativa) mentre, con riferimento ai provvedimenti che disciplinano il Fondo nazionale disabili (sul quale in precedenza era stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro) e gli esoneri parziali, si precisa che essi, assumendo la veste di regolamenti, dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere. Tale adempimento è stato già effettuato per il provvedimento relativo al Fondo mentre il testo concernente l'esonero parziale è stato preliminarmente inoltrato alle Commissioni parlamentari di merito per l'acquisizione del prescritto parere.

C) Articolo 6, che postula invece, al comma 1, un principio normativo sostanziale, attribuendo direttamente ai competenti organi regionali, individuati ai sensi della recente normativa in materia di decentramento dei servizi per l'impiego, le funzioni di programmazione, attuazione e verifica degli interventi diretti all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili nonché la tenuta degli elenchi del collocamento obbligatorio e la conseguente attività amministrativa a ciò connessa.

D) Articolo 18, comma 3, disposizione transitoria riguardante il trattamento dei soggetti invalidi del lavoro nonché gli invalidi per causa di servizio facenti parte del personale di polizia, del personale militare e di quello della protezione civile. La norma prevede, da oggi e per 24 mesi, la possibilità per gli uffici competenti di avviare gli aventi diritto appartenenti alle citate categorie senza che gli stessi siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei disabili disoccupati, prevista dall'articolo 8, comma 2, che, com'è noto, acquisterà vigore in maniera differita. Al fine di fissare subito un orientamento univoco, si ritiene che, almeno fino al concreto funzionamento della nuova graduatoria, la disposizione di cui trattasi non sia suscettibile di effettiva applicazione, mancando i presupposti di fattibilità amministrativa. Peraltro, l'attivazione della graduatoria sarà diretta dalle regioni, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 8, ne fisseranno le modalità di funzionamento sulla base del richiamato atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1, comma 4). Allo stato, la gestione degli elenchi e delle graduatorie rimane soggetta alle prescrizioni normative vigenti. Può invece ritenersi immediatamente operativa la disposizione di cui al medesimo articolo 18, comma 3, ultimo periodo, concernente la possibilità per le regioni, con oneri a proprio carico, di attivare percorsi di riqualificazione professionale presso le aziende o gli enti individuati dalla legge, diretti all'inserimento lavorativo mirato dei menzionati soggetti.

E) Articolo 20, che stabilisce l'emanazione di norme di esecuzione con atto regolamentare, attualmente in fase di predisposizione e sul quale si stanno svolgendo le consuete consultazioni.

2. SOGGETTI DESTINATARI

Rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 482 del 1968 e alle successive norme che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari, deve registrarsi una innovazione rispetto alla precedente prospettiva, laddove la legge di riforma si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti,

nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani e rimpatriati, la disposizione transitoria di cui all'articolo 18 comma 2, accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica quota di riserva (una unità per le imprese fino a 150 dipendenti e l'uno per cento per le imprese con soglia superiore). La legge chiarisce inoltre che restano ferme le disposizioni speciali riguardanti l'avviamento dei centralinisti non vedenti, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti e terapisti della riabilitazione. A questi si aggiungono i soggetti individuati dalla legge n. 407 del 1998, che consente l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Quanto alle modalità di accertamento della disabilità per gli invalidi civili, si fa rinvio al sistema di accertamento delineato con l'atto di indirizzo e coordinamento, cui sopra si è fatto cenno.

Per quanto riguarda i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di riserva, sono ora inclusi nella disciplina coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata più di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa. Inoltre, si chiarisce che gli enti pubblici economici, ai fini dell'applicazione della disciplina, sono considerati datori di lavoro privati (art. 3, comma 6). Per altro verso, sono espressamente destinatari dell'obbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte di organico che opera nell'area tecnico – esecutiva e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai servizi amministrativi. In tutti i predetti casi, l'obbligo scatta nel momento in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva per il menzionato ambito di attività (articolo 3, commi 3 e 4).

3. QUOTE DI RISERVA E MODALITÀ DI COMPUTO

Le quote di riserva sono modulate dall'articolo 3 della legge secondo l'entità dimensionale dell'azienda o dell'ente pubblico, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria e in attesa della ridefinizione della materia, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuati in base all'articolo 18, comma 2. Il computo delle quote di riserva deve effettuarsi previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui all'articolo 4 della legge. In combinato disposto con le singole discipline che governano i rapporti speciali di lavoro, devono parimenti escludersi, sempre ai soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti, secondo la relativa normativa, nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

Tenuto conto della nuova dimensione lavorativa configurata dall'istituto del contratto di lavoro temporaneo, non si ravvisano motivi ostativi al suo utilizzo anche nei confronti dei lavoratori disabili. Sul versante dell'impresa fornitrice, i predetti lavoratori non sono ovviamente considerabili ai fini dell'ordinario assolvimento degli obblighi di copertura, che invece riguarda il personale occupato presso l'impresa stessa per l'espletamento delle attività di servizio che essa offre.

Infine, poiché la legge dispone, all'articolo 18, comma 1, che i soggetti già assunti a norma della vigente disciplina sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini, si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi.

4. NORME DI ESCLUSIONE

Oltre ai casi di esclusione elencati all'articolo 5, comma 2, riguardanti il settore del trasporto e da tenere in preventiva considerazione ai fini della successiva determinazione dell'entità dimensionale dell'azienda, la legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani, con proprio

decreto, norme concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici. Per quanto riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si dispone che possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la normativa di dettaglio, si rinvia ai contenuti del relativo provvedimento, non appena definito.

Quanto all'istituto della compensazione territoriale, rimane ferma la vigente normativa sostanziale, mentre muta in parte il raggio di estensione del beneficio; infatti, diversamente dal passato, solamente per i datori di lavoro privati la compensazione può essere estesa anche ad ambiti territoriali comprendenti regioni diverse, mentre i datori di lavoro pubblici sono vincolati ad applicare l'istituto limitatamente al territorio regionale.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, con la quale vengono tassativamente elencate le situazioni in presenza delle quali gli obblighi di riserva vengono sospesi. La disposizione risulta assai innovativa rispetto alla esistente disciplina (com'è noto, ancorata dalla circolare applicativa n. 64 del 1996 ad una procedura di autorizzazione che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'entità della crisi denunciata dall'impresa richiedente). Tale meccanismo è ora superato, prevedendosi che al verificarsi delle situazioni, tassativamente individuate anche in relazione alla durata possibile della speciale misura, corrisponda la temporanea sospensione degli obblighi anzidetti.

Pertanto, nella presente fase di transitorietà, si ritiene opportuno raccomandare alle competenti sedi del Ministero di tenere in massimo conto quanto prescritto dalla citata circolare n. 64, relativamente alla opportunità di concedere la sospensione per brevi periodi (data l'eccezionalità dell'istituto), indicazione che si ritiene oggi di dover integrare, ritenendosi congrua un'autorizzazione che non si prolunghi oltre la data di entrata in vigore della nuova normativa, fatti salvi specifici casi di straordinaria necessità che dovranno essere accuratamente motivati.

5. CONVENZIONI E INCENTIVI (ARTICOLI 11, 12, 13)

Si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma, improntata a favorire l'inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile nonché a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale, e, contestualmente, a delineare misure agevolative a beneficio dei datori di lavoro privati che operano per lo strumento convenzionale. Su tale argomento, è opportuno segnalare l'utilità di avviare fin d'ora, a livello locale, iniziative di confronto tra tutti i soggetti coinvolti in ordine alle modalità di funzionamento del rinnovato istituto, al fine di esaminarne i profili di pratica operatività.

6. CONCORSI PUBBLICI

Pur soggiacendo alla norma del vigore differito, si ritiene fin d'ora utile conferire il massimo rilievo alla disposizione di cui all'articolo 16, con la quale, in maniera del tutto innovativa, si dispone il generale adeguamento dei bandi di concorso alle necessità concrete del disabile, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle prove di esame. Nello stesso spirito, si deroga al requisito dello stato di disoccupazione per l'assunzione di soggetti disabili che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico, assunzione che può avvenire anche in soprannumero rispetto alle quote di riserva stabilite nei concorsi pubblici.

A tale riguardo, si invitano le amministrazioni competenti ad attivarsi con la massima sollecitudine affinché sia garantita, all'atto dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la pronta operatività della disposizione illustrata.

IL DIRETTORE GENERALE Daniela CARLÀ

NOTA INFORMATIVA

Roma, 7 gennaio 2000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III

“DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO” PROT. N. 54/M163

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO. GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN ESITO AL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLO STATO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE

Agli Assessori Regionali e Provinciali al Lavoro
Loro Sedi
e p.c.
alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Loro Sedi

A seguito del completamento della fase di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle regioni e alle province, la scrivente ritiene opportuno esporre il proprio orientamento relativamente alla gestione del contenzioso per quanto riguarda la disciplina del collocamento obbligatorio, prospettando le soluzioni che, alla luce dei profili giuridici e delle implicazioni di carattere pratico, appaiono ragionevolmente adottabili.

Nella circolare n. 76 del 24 novembre u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e, per conoscenza, agli Assessori regionali e provinciali al lavoro, si forniva una prima generica indicazione su tale aspetto, affermando la decisione di procedere ad una gestione a stralcio, della quale ora è necessario determinare i confini effettivi. Al riguardo, si reputa che l'assetto vada definito con riferimento ai singoli mezzi d'impugnativa, ciascuno dotato di una sua specificità e dunque in proprio considerabile.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i *ricorsi gerarchici*, sembra corretto proseguire l'istruttoria delle pratiche in corso e procedere alla trattazione dei ricorsi presentati avverso provvedimenti emanati dagli uffici fino alla data di trasferimento delle funzioni, in virtù della precedente attribuzione al Ministero, al momento della emanazione dell'atto impugnato, della competenza funzionale in materia di collocamento, non essendo altrimenti individuabile l'organo gerarchicamente sovraordinato. Unica perplessità, che si ritiene doveroso manifestare, deriva dalla ricaduta degli effetti di tale attività su competenze istituzionalmente riconosciute ad autorità non statali, seppure inserite in un generale quadro di indirizzo programmatico di carattere nazionale. È inoltre evidente che tale operazione potrebbe fattivamente condursi qualora sussista la disponibilità dei nuovi servizi a collaborare con l'Amministrazione per il completamento della fase istruttoria; in caso contrario, dovrebbe sostenersi che anche i procedimenti pendenti siano trasferiti come tutti i rapporti sostanziali inerenti le competenze in materia di collocamento. Allo stato, e salvo successive determinazioni di diverso avviso, si opererà nella direzione per prima enunciata.

Relativamente ai *ricorsi straordinari al Capo dello Stato*, attesa la loro differente natura stante la proponibilità unicamente avverso atti definitivi della pubblica amministrazione per motivi di legittimità, si ritiene invece maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento deferire alle nuove

strutture regionali la trattazione di tutti i ricorsi pervenuti dopo il trasferimento, indipendentemente dalla data del provvedimento impugnato.

Per ciò che attiene ai *ricorsi promossi davanti al giudice ordinario*, deve segnalarsi che, nella maggior parte dei casi, essi riguardano il diniego di riconoscimento, da parte dei competenti organi sanitari, dello status di invalidità utile per l'iscrizione al collocamento obbligatorio; fino ad oggi l'Avvocatura di Stato ha riconosciuto la legittimità passiva del Ministero del lavoro, titolare del rapporto sostanziale a fondamento della pretesa. Con la definizione del processo di trasferimento, pertanto, tali giudizi, secondo l'asserito principio, coinvolgeranno regioni e province, in quanto titolari della funzione di collocamento; pertanto, la scrivente curerà la trasmissione, ai suddetti enti, delle pratiche pervenute dopo il menzionato trasferimento. Peraltro, anche per quanto riguarda i ricorsi al giudice ordinario con i quali si impugna un provvedimento emanato da questa Amministrazione, si seguirà il medesimo criterio, tenendo tuttavia conto della data di notifica all'Avvocatura di Stato per stabilire la competenza di questa Amministrazione.

Infine, per quanto riguarda la tutela innanzi ai *Tribunali Amministrativi regionali*, deve segnalarsi una fondamentale distinzione; per quanto riguarda i ricorsi diretti ad impugnare provvedimenti delle Direzioni provinciali, la scrivente ha sempre delegato queste ultime alla trattazione (orientamento di recente formalizzato), investendosi rapporti connessi a funzioni proprie degli organi periferici; si ritiene quindi coerente la prosecuzione di tale attività presso le nuove strutture. Con riferimento, invece, all'impugnativa di provvedimenti emanati dall'Amministrazione centrale, si invieranno alla regione interessata i ricorsi notificati dopo il trasferimento delle funzioni, analogamente a quanto illustrato per i ricorsi al giudice ordinario.

Si precisa che, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema decentrato e a beneficio del ricorrente, la scrivente suggerisce ai servizi riceventi di neutralizzare il periodo eventualmente eccedente gli ordinari termini di impugnativa, qualora determinato dall'erronea identificazione dell'organo competente.

Rilevante è inoltre l'esigenza di individuazione certa dei nuovi referenti a livello locale, cui dovranno essere inoltrati gli atti inerenti le singole materie oggetto di trasferimento, per il corretto disbrigo delle urgenze e per fornire risposte univoche ai fruitori dei servizi.

Sulle delicate problematiche illustrate la scrivente fa riserva di eventuali, ulteriori interventi di approfondimento, anche alla luce delle osservazioni che perverranno, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dalle autorità in indirizzo, in uno spirito di fattiva collaborazione. Nell'immediato, si adotteranno le misure ritenute aderenti ai generali principi di diritto, secondo la traccia sopra delineata e nell'ambito delle proprie competenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

13 gennaio 2000

“ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emaneazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità;

DECRETA:

ART. 1. COMMISSIONE DI ACCERTAMENTO

1. L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, è effettuato, eventualmente anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

ART. 2. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1. L'attività della commissione di cui all'art. 1 è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

ART. 3. CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DISABILITÀ E CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE SANITARIE DI CONTROLLO DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE

1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.

ART. 4. PROFILO SOCIO-LAVORATIVO DELLA PERSONA DISABILE

1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 5. DIAGNOSI FUNZIONALE DELLA PERSONA DISABILE

1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonché sulla valutazione della documentazione medica preesistente.

3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.

ART. 6. RELAZIONE CONCLUSIVA

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.

2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

ART. 7. ATTIVITÀ DELLA AZIENDA U.S.L. E DEL COMITATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, è consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui è istituita la commissione di accertamento, unitamente a

tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.

4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

ART. 8. VISITE SANITARIE DI CONTROLLO DELLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE

1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessaria e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.

4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Massimo D'Alema
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Cesare Salvi
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Rosy Bindi

ALLEGATO 1
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ

Capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative

(circondare la definizione più rispondente alle capacità della persona esaminata)

Attività mentali e relazionali:

capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia...)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta ecc.	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di svolgere un lavoro di squadra	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di svolgere un lavoro autonomamente	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Informazione:

capacità di comprendere e memorizzare informazioni	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di trasmettere coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di esprimersi con altre modalità	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Postura:

capacità di mantenere la posizione seduta	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di rimanere in piedi	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Locomozione:

capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di spostare qualcosa\qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Movimento delle estremità\funzione degli arti:

capacità di muovere e usare gambe e braccia; capacità di afferrare spostare oggetti pesanti con le mani	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacità di usare una pedaliera)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Attività complesse Attività fisica associata a resistenza:

capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacità (ad es. capacità di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacità di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Fattori ambientali:

capacità di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di sopportare la presenza di vibrazioni	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro)

capacità di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte)	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocità con cui l'attività lavorativa procede	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di accedere autonomamente al posto di lavoro	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale
capacità di superare la distanza di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro	<input type="checkbox"/> assente, <input type="checkbox"/> minima <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> elevata, <input type="checkbox"/> potenziale

Sintesi:

Capacità migliori descrizione: _____

Potenzialità relative a capacità

migliorabili mediante _____

tempo prevedibile... (mesi)

migliorabili mediante _____

tempo prevedibile... (mesi)

migliorabili mediante _____

tempo prevedibile... (mesi)

migliorabili mediante _____

tempo prevedibile... (mesi)

ALLEGATO 2

GLOSSARIO

CAPACITÀ GLOBALE (RESIDUA) DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992.

Il ricorso al parametro “capacità complessiva individuale residua” esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della “capacità lavorativa”; almeno così deve intendersi l’abbandono della qualificazione delle capacità, che nella indicazione “complessiva” assume una connotazione di “globalità” e cioè contorni più precisi per la qualificazione individuale. L’aggettivazione “residua” contenuta nella legge n. 104/1992, non va intesa, secondo le finalità della norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversità negative della persona considerata.

La capacità complessiva di una persona è il fondamento della sua individualità. Tale “capacità” espressione positiva di ciò che la persona è effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata. La capacità non può prescindere dal riferimento all’ambiente di vita della persona in esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il “globale” funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una “performance” teorica, ma piuttosto inteso come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.

CAPACITÀ LAVORATIVA

La capacità di lavoro è la potenzialità ad espletare una o più attività qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.

L’evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate, “specializzate” nelle quali prevale sempre più la componente intellettuale.

Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato l’approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall’altro una sorta di “personalizzazione”, definendo di volta in volta la riduzione della capacità lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.

DIAGNOSI FUNZIONALE DELLA PERSONA DISABILE AI FINI DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il più possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona “funziona” per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.

PROFILO SOCIO-LAVORATIVO DELLA PERSONA DISABILE

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.

SERVIZI DI SOSTEGNO E DI COLLOCAMENTO MIRATO

Strutture che operano con modalità alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate. In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all’integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di “mediazione” si avvalgono delle seguenti modalità di intervento:

- rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;
- promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarietà sociale;
- programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati;
- valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze, promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro – la mediazione al collocamento – per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.

Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL
FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, ISTITUITO
DALL'ARTICOLO 13, COMMA 4,
DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;

VISTO il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITA la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTA, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziché quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;

DI CONCERTO con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ADOTTA il seguente regolamento:

ART. 1. FINALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

ART. 2. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).

ART. 3. SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

ART. 4. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 1° marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

ART. 5. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

ART. 6. AMMISSIONE AGLI INCENTIVI

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

ART. 7. PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

ART. 8. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME RIPARTITE

1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

CIRCOLARE N.4/2000

Roma, 17 gennaio 2000

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III
"DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO"
PROT. N. 134/M165**

OGGETTO: INIZIALI INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68, RECANTE: "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI".

La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego.

Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.

Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emerse troveranno ancora più compiuta risposta.

PLATEA DEI DESTINATARI

Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle categorie indicate dall'articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.

Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria

dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA

La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n.68, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.

Per quanto riguarda la determinazione dell'obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall'articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell'articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.

Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e

quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68.

INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68, che prevede modalità peculiari per l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI

La nuova disciplina, all'articolo art. 3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l'accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l'istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell'articolo 18, comma 2.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l'impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all'Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l'autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.

Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti

negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall'ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

ESONERI PARZIALI

L'art. 5, comma 3 della legge n.68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

Quanto sopra, in attesa dell'emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art. 6, rende opportuno fin d'ora indicare le modalità e gli adempimenti per l'accesso all'istituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.

La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente all'inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, nonché la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l'obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.

Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in

caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dall'autorizzazione all'esonero.

Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione dell'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

GRADUALITÀ

L'istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto legge n. 148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n. 68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l'autorizzazione e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell'autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.

GRADUATORIE E AVVIAMENTO

Nell'odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l'impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.

Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68) o comunque l'organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda professionale all'atto dell'avviamento. Con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno l'automatica disposizione, da parte dell'ufficio che effettua l'avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l'individuazione del nuovo assetto in materia. Nell'immediato, si ritiene che l'avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente all'avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri.

Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l'iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l'accertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti.

La legge n. 68 attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell'anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al d.P.R. n. 246 del 1997.

CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA

Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.

A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz'altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Com'è noto, l'articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall'insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.

Nell'attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n.482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all'anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n. 68.

Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.

DATORI DI LAVORO PUBBLICI

Oltre alla facoltà di effettuazione dell'autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.

Per quanto concerne l'applicazione del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scoperta (art. 9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dell'avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dall'ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R. n. 246 del 1997.

CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI

La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall'articolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.

Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge, di seguito illustrate.

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI

L'articolo 12 della legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l'impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L'istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa.

Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile

richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l'iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.

La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.

Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell'obiettivo dell'inserimento mirato, si ravvisa inoltre l'opportunità che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto. Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.

Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell'INPS nella fase della stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITÀ DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI

Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell'immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l'eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.

DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIÀ ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

L'articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote d'obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l'operatività dell'impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d'obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l'operatività, fino alla completa definizione dell'assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n.68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa pre-vigente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorchè di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n.68 del 1999.

IL MINISTRO
Cesare SALVI

LETTERA CIRCOLARE

Roma, 16 febbraio 2000

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III
"DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO"**

Prot. n. 346/M22

Agli Assessorati Regionali e Provinciali
al Lavoro
e p.c.
alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

**OGGETTO: TRASMISSIONE PROSPETTI INFORMATIVI DA PARTE DEI DATORI
DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE DI CUI ALLA LEGGE N. 68/99**

Con la presente nota, si provvede a diramare il modello elaborato da questa Direzione Generale, per la presentazione dei prospetti informativi annuali di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 1999. Il modello è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte presso gli uffici preposti al collocamento e delle esigenze manifestate dagli operatori, ed intende corrispondere alle richieste dei predetti soggetti, per offrire omogenei parametri di riferimento che possano agevolare l'adempimento dell'obbligo periodico di autodenuncia.

Il modello è stato predisposto con riferimento all'ambito provinciale ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sedi in diverse province o regioni, per la presentazione del prospetto al servizio del territorio in cui hanno la sede legale. Con l'occasione, si precisa che i dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia e che la presentazione vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva (come specificato in calce al quadro finale).

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO (ART.9 L.12/3/99 N.68 - D.M. 22 NOVEMBRE 1999)

AL SERVIZIO PROVINCIALE

DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO/PRIVATO:	
ANNO	
CODICE	
PARTITA I.V.A.:	
INDIRIZZO SEDE LEGALE:	TEL.:
INDIRIZZO SEDE PROVINCIALE:	TEL.:
ATTIVITÀ:	
CCNL	
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA DI CUI ALL'ART.3, C.1 L.68/99 ⁽¹⁾ :	
a) più di 50 dipendenti	e
b) da 36 a 50 dipendenti	e
c) da 15 a 35 dipendenti	e

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI

PROVINCIA	DIRIGENTI	APPRENDISTI	LAVORATORI IN C.E.L.	LAVORATORI A PART-TIME (ORARIO INFERIORE ALLA META' DELL'ORARIO CONTRATTUALE)	LAVORATORI A PART-TIME (ORARIO SUPERIORE ALLA META' DELL'ORARIO CONTRATTUALE)	LAVORATORI CON CONTRATTO A TERMINE INFERIORE A 9 MESI	LAVORATORI CON CONTRATTO FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	LAVORATORI CON CONTRATTO REINserIMENTO	LAVORATORI DOMICILIO CON MODALITÀ DI TELELAVORO	NUMERO COMPLESSIVO DI SOCI LAVORATORI

NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI SU CUI SI CALCOLA LA QUOTA DI RISERVA

(1) Per stabilire quale sia la fascia (a, b, o c) in cui i datori di lavoro vanno a collocarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi occupazionali di cui alla L.68/99, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge.

NUMERO DEI LAVORATORI IN SERVIZIO COMPUTABILI NELLA QUOTA DI RISERVA di cui agli artt. 3 e 18, c.2 L.68/99

COGNOME E NOME	(DISABILE)	CATEGORIE PROTETTE (art.18, c.2 L. 68/99)	SESSO		ETÀ	QUALIFICA	DATA INIZIO RAPPORTO	CONTRATTO A TERMINE	CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO	CONTRATTO DI APPRENDISTATO	CONTRATTO DI REINSEGNAMENTO O LAVORO TEMPORANEO	CONTRATTO DI LAVORO A DOMICILIO O MODALITÀ TELELAVORO	CONTRATTO A PART-TIME (CON ORARIO SUPERIORE ALLA METÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE)	CONTRATTO A PART-TIME (CON ORARIO INFERIORE ALLA METÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE)	ASSINZIONE MEDIANTE CONVENZIONE
			(MASCCHIO)	(FEMMINA)											
TOTALE															



NUMERO COMPLESSIVO DELLE CONVENZIONI IN CORSO:

POSTIDI LAVORO E MANSIONI DISPONIBILI PER I LAVORATORI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 L. 68/99	
NUMERO POSTI	MANSIONI

DATA: _____

a) ESONERO PARZIALE (ART.3, C.3 L.68/99) CONCESSO O RICHIESTO:

b) GRADUALITÀ (ART.4, C.11-BIS, L.236/93) CONCESSA O RICHIESTA:

c) COMPENSAZIONE TERRITORIALE (ART.5, C.8 L.68/99) CONCESSA O RICHIESTA:

SEDI IN CUI SI ASSUME IN ECCEDEXA	SEDI IN CUI SI ASSUME IN RIDUZIONE

d) SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI (ART. 3, C.5 L. 68/99) CONCESSA O RICHIESTA:

TIMBRO E FIRMA

NOTA: Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) devono essere fornite unicamente dai datori di lavoro privati.

IL PRESENTE PROSPETTO VALE COME RICHIESTA DI AVVIAMENTO, NEL CASO IN CUI LA QUOTA DI RISERVA NON RISULTI COPERTA

P/EM

DECRETO 28 FEBBRAIO 2000

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 196 DEL 24 GIUGNO 1997 RECANTE "NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE"

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato;

SENTITO il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1

1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.

3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Art. 2

1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;

3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

Art. 3

1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:

- a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- b. comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- c. gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
- d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- f. valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.

2. I tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.

3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali.

Roma, 28 febbraio 2000

IL MINISTRO
Cesare SALVI

CIRCOLARE N. 17/00

ROMA, 24 MARZO 2000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIVISIONE III
“DISCIPLINA GENERALE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO”

Prot. n. 593/M165

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.
REGIME SANZIONATORIO

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura sostanziale dell'illecito contestato.

In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa (come disposto dall'articolo 40 della legge n.689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina.

Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999.

Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n.68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione.

È appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito.

All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure.

A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e quelle di attuazione della legge n. 68, si chiarisce che il differimento del termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l'anno 2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di decentramento dei servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo). Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una

situazione di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge.

Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima, sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli operatori e degli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

DECRETO MINISTRO DEL LAVORO 15 MAGGIO 2000

AUTORIZZAZIONE ALLA GRADUALITÀ DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 11-BIS, DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1993, N. 236

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto, in particolare; l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinata le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Considerato che la legge 2 aprile 1968, n. 482, è stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in materia, ridefinendo, tra l'altro le quote d'obbligo;

Considerato, pertanto, che appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

DECRETA:

ART. 1

1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano più di 50 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva è fissata rispettivamente in 4 e 2 unità.

ART. 2

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.

2. La domanda deve indicare:

- a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;
- b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;
- c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;

- d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui è stata consegnata la domanda stessa.
- 3) Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia di cui l'impresa occupa dipendenti.
- 4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.

ART. 3

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessità di una nuova istanza.
3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 è abrogato.

CIRCOLARE N. 36/2000

Roma, 6 giugno 2000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

DIVISIONE III

PROT. N. 1099/M165

OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO L. 68 DEL 12.3.99. RICHIESTA AVVIAMENTO E COMPENSAZIONE TERRITORIALE

L'impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l'impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all'istituto delle compensazioni territoriali. Per quest'ultimo dunque si impone l'esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n.4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L'intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all'adempimento dell'obbligo stabilito dalla legge n.68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell'azienda nel suo complesso.

È infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto all'assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge citata, e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l'inserimento del disabile. Ciò anche tenuto conto, dal lato dell'offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrando nelle citate categorie (si ribadisce che, per l'individuazione della qualificazione dimensionale dell'impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell'organico aziendale) effettuerà l'assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell'inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l'indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l'effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all'ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l'opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n.4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni).

Spetterà all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l'occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n.4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

CIRCOLARE N. 41/2000

del 26/6/2000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIVISIONE III

PROT. 353/SDGI/00

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE. ULTERIORI INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. INTEGRAZIONE DELLE CIRCOLARI N. 4/2000 E 36/2000

Il presente atto completa ed integra gli orientamenti ed i principi fissati con la precedente circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, che si conferma e alla quale si rinvia, così come si ribadisce la validità delle precedenti circolari applicative in materia: circolari n.77 del 24.11.1999 (iniziali indicazioni per l'attuazione della legge n. 68), n. 17 del 24.3.2000 (regime sanzionatorio) e n.36 del 6.6.2000 (richiesta di avviamento e compensazione territoriale). L'intervento attuale intende offrire soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge n. 68 del 1999. Preliminarmente, si precisa che la predetta disciplina trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, ai quali sono pienamente equiparati gli enti pubblici economici, e dei datori di lavoro pubblici; le disposizioni della legge che si rivolgono genericamente ai datori di lavoro, sono destinate sia ai datori di lavoro privati che ai datori di lavoro pubblici.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

Ad integrazione di quanto stabilito con la circolare n.4/2000 sull'argomento, si precisa che i datori di lavoro i quali, per effetto di nuove assunzioni, raggiungono un livello di organico di non più di 15 dipendenti non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 fino a quando non effettuano una successiva nuova assunzione dalla quale cominciano a decorrere i dodici mesi già previsti per le nuove assunzioni.

Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo di viene attuale, si ravvisa la necessità che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo. Al riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i sessanta giorni per la presentazione della richiesta di avviamento al lavoro del disabile.

Premesso che, come precisato nella circolare n. 4/2000, non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si chiarisce che la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito; in tal caso, non si configura comunque un potenziamento effettivo delle attività.

Inoltre, si ritiene di non dover considerare nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; per quanto riguarda, invece, i contratti a termine, non saranno considerati nuove assunzioni quelli di durata inferiore o pari a nove mesi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n.68, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo.

Per quanto concerne le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 68, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento instaurati sotto il precedente regime normativo, si ritiene, per tale ragione, che esse non debbano essere classificate come nuove assunzioni; peraltro, essendo le stesse rilevanti ai fini dell'aggiornamento della base di computo, qualora le stesse trasformazioni non siano state segnalate nel prospetto informativo poiché intervenute successivamente, si avrà cura di menzionarle nel prospetto immediatamente successivo.

Infine, l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad una nuova assunzione cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n.4 per gli inserimenti lavorativi che non sono considerati nuove assunzioni.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Ai fini della determinazione del calcolo della quota di riserva (cioè della individuazione della base di computo) i contratti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Pertanto, il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50%.

Per quanto riguarda, invece, il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva, dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50 per cento dell'orario ordinario.

CERTIFICAZIONE OTTEMPERANZA (ART. 17)

La circolare n.4/2000 dettava prime indicazioni per il periodo antecedente alla scadenza del 31 marzo, data entro la quale i datori di lavoro dovevano presentare i prospetti informativi, stabilendo, in quella circostanza, che la semplice presentazione del prospetto costituisse condizione sufficiente per ottenere la certificazione di ottemperanza, per non pregiudicare, nella fase di prima applicazione, i diritti dei datori di lavoro interessati alla partecipazione alle gare d'appalto. Superata tale scadenza, è ora necessario che gli uffici competenti effettuino con immediatezza le opportune verifiche sulle certificazioni a tale titolo rilasciate, ponendo in essere i conseguenti adempimenti previsti per l'avviamento, qualora si siano riscontrate scoperture.

Allo stato, la certificazione di cui all'art. 17 potrà essere rilasciata – su richiesta del datore di lavoro interessato – oltre che ovviamente in presenza di una totale copertura della aliquota d'obbligo, in tutti i casi in cui il datore di lavoro a fronte di ciascuna copertura abbia individuato e sottoposto al servizio lo strumento che intende attivare per assolvere compiutamente l'obbligo (assunzione numerica o nominativa, proposta di convenzione, richiesta di autorizzazione all'esonero), fermo restando che la sussistenza di situazioni che giustificano la sospensione temporanea degli obblighi o lo spostamento territoriale su determinate sedi (compensazione) o la graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla gradualità), costituiscono fattispecie che consentono ugualmente di ottenere la certificazione.

Per quanto detto, non è possibile individuare un periodo di validità della certificazione, essendo lo stesso funzionale alla situazione concreta in cui versa il datore di lavoro richiedente.

Se è vero, infatti, che essa, in linea di principio, ha valenza per tutto il periodo in cui si mantiene costante la situazione di copertura ovvero per la durata delle circostanze che hanno determinato la sospensione o l'esenzione dagli obblighi, è anche vero che le menzionate condizioni sono suscettibili di mutamenti in funzione delle dinamiche aziendali nonché di cause esterne.

Pertanto è nell'interesse dello stesso datore di lavoro richiedere la certificazione ogni qual volta sia necessaria per la partecipazione a gare pubbliche, a prescindere dall'avvenuta presentazione dei prospetti negli ordinari termini di scadenza.

La certificazione dovrà quindi recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Infine, deve precisarsi che se è senz'altro valida, anche per le gare di appalto in ambito provinciale la certificazione di ottemperanza rilasciata a livello nazionale, dovendosi riconoscere alle disposizioni dell'art. 17 della legge 68 una valenza generale, ciò significa che al datore di lavoro è richiesto l'assolvimento dell'obbligo complessivo nella misura di cui all'art. 3, anche se in talune sedi, per motivi legati alle esigenze organizzative aziendali, può risultare scoperto al momento dell'accertamento.

Si ribadisce, inoltre, la posizione già assunta da questa Amministrazione, precisando che i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68/99. A maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

Peraltro, per motivi di linearità dell'azione amministrativa e, ad ulteriore garanzia di trasparenza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria, adempimento che si ritiene del tutto sufficiente, tenuto conto delle onerose assunzioni di responsabilità che da esso discendono.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 482/68

Come già chiarito con circolare n.4/2000 le forme di esenzione totali o parziali dagli obblighi di assunzione, tra le quali gli esoneri, conservano al momento la loro validità per un periodo che sarà determinato nel regolamento di esecuzione, ferma restando l'eventuale scadenza già fissata. Tale misura trae motivo dall'opportunità di consentire in tale periodo una revisione dei contenuti dell'autorizzazione già concessa, al fine di renderla compatibile con i nuovi contenuti della riforma. Ciò premesso, continuando l'autorizzazione suddetta ad operare secondo il pregresso sistema non è applicabile l'attuale regime di esonero e, conseguentemente, non può pretendersi il versamento del contributo esonerativo di cui all'art 5, comma 4, della legge n.68.

INVALIDITÀ CONTRATTA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

Si ritiene che sia possibile il riconoscimento come disabile di un lavoratore invalido, non assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, attraverso l'attivazione della procedura prevista dalla L. 68/99 e dall'atto di indirizzo e coordinamento successivamente emanato (visita medica di accertamento ad istanza del lavoratore, da parte della Commissione sanitaria integrata di cui alla L. 104/91 e successiva redazione della scheda professionale da parte del Comitato tecnico per la verifica della compatibilità delle mansioni cui è adibito).

Occorre inoltre precisare che i lavoratori che si sono invalidati nel corso del rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai quali la legge n. 68 riconosce il diritto alla conservazione del posto, devono aver acquisito una invalidità pari o superiore al 33%.

BASE DI COMPUTO

Nel ribadire quanto previsto nella circolare n. 4/2000 in materia di esclusioni dalla base di computo, si precisa tuttavia che sono parimenti esclusi dalla base di computo – ai fini della determinazione dell'organico sul quale individuare la fascia di appartenenza in relazione al successivo calcolo della quota d'obbligo da coprire – i soggetti assunti ai sensi delle normative in materia di assunzioni obbligatorie.

FONDO NAZIONALE DISABILI: TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI PER L'ANNO 2000

Ai fini di una più chiara interpretazione del combinato disposto dalle norme inserite nel decreto n. 91/2000, si precisa che il termine per la presentazione dei programmi diretti ad ottenere misure agevolative da parte dei datori di lavoro interessati è fissato al 30 giugno sia per l'anno in corso che per gli anni successivi, come disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto. Oltre tale termine potranno comunque essere ammessi alle agevolazioni i programmi pervenuti tardivamente, qualora sussistano disponibilità di somme residue, a seguito della ripartizione degli accantonamenti del Fondo, che per l'anno 2000 è stata effettuata, come prescritto dal citato decreto, entro il 31 maggio. A decorrere dal 2001, la ripartizione stessa, che sarà determinata in funzione della entità e della qualità delle iniziative intraprese in ciascuna regione in favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

COOPERATIVE SOCIALI

Appare opportuno fornire talune indicazioni sul regime cui sono assoggettabili le cooperative sociali in funzione degli adempimenti connessi agli obblighi della legge n.68 del 1999. Ciò per la particolare connotazione di tali enti, che proprio sul versante delle politiche socio-lavorative di inserimento hanno affermato il proprio ruolo.

Per quanto attiene alla determinazione della base di computo, per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n.381 del 1991 trova applicazione la disciplina dell'articolo 3, comma 3, della legge n.68, espressamente rivolta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, categoria cui le cooperative sociali stesse appartengono, a norma della legge n. 460 del 1997. Per quanto riguarda, in particolare, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b), della citata legge n. 381, si evidenzia che le stesse, pur svolgendo attività diverse da quelle di carattere socio-assistenziale, sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra queste sono naturalmente ricompresi non solo lavoratori disabili, ma anche altre categorie in condizione di disagio sociale, in quanto tali non destinatari delle disposizioni della legge n. 68 del 1999 e dunque non esclusi, in linea di principio, dalla base di computo ai fini della determinazione della quota di riserva. Tuttavia, i predetti lavoratori sono assunti per il perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima, in quanto nella loro attività si sostanzia la natura stessa dell'ente; ciò posto, può correttamente argomentarsi che i lavoratori svantaggiati che prestano attività lavorativa nelle cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili, per definizione, tra il personale impiegato nei servizi tecnico-esecutivi e amministrativi, che il citato articolo 3, comma 3, individua quale nucleo di riferimento ai fini della individuazione della base di computo.

A tale proposito, si precisa che il personale tecnico-esecutivo si intende distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa. Per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi tali, dovrà farsi esclusivo riferimento alle norme contrattuali e regolamentari applicabili.

Resta fermo che il personale disabile, in possesso del grado di disabilità minimo per l'accesso al collocamento obbligatorio, al suddetto titolo in servizio presso le cooperative sociali, ben può esse-

re dedotto a copertura della quota di riserva e, conseguentemente, non computato nell'organico, qualora si attivi per lo stesso la ordinaria procedura di accertamento della invalidità.

Analogamente, non sono inclusi nella base di computo i lavoratori svantaggiati che siano anche soci della cooperativa, in linea con quanto disposto nell'articolo 4, comma 1. Al riguardo, si evidenzia che il riferimento della citata disposizione deve intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio; sembra infatti indubitabile che il legislatore abbia utilizzato una terminologia atecnica, sostanzialmente volendo ricomprendere utilmente, nella base numerica di calcolo, unicamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che effettivamente, nel caso delle cooperative, offrono la reale percezione dell'organico nel suo assetto stabilizzato, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione in un'apposita sezione del menzionato registro prefettizio.

Merita inoltre uno specifico approfondimento un ulteriore aspetto, legato alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge n.68, tra datore di lavoro, cooperativa sociale o disabile libero professionista e servizio per l'impiego, che è quello della individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile in tale modalità di impiego. Si ritiene che, in via di principio, debba applicarsi il contratto del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile per distaccarlo presso la cooperativa, coerentemente con la disciplina legislativa che impone la contestualità tra stipula della convenzione e assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile da parte del datore di lavoro stesso. E' tuttavia evidente che, per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, lo stesso sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza.

Alla predetta direttiva relativa al contratto applicabile potrà derogarsi mediante esplicita previsione con apposita clausola inserita nella convenzione, controfirmata, oltre che dalle parti stipulanti, anche dal lavoratore disabile che deve manifestare espressamente il proprio assenso.

IL MINISTRO
Cesare SALVI

DECRETO MINISTRO DEL LAVORO 7 LUGLIO 2000, N. 357
REGOLAMENTO RECANTE:

**“DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ESONERI
PARZIALI DAGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI
DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68”**

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO l’art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

VISTO l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all’articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l’istituto dell’esonero parziale nel più ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti - Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell’ambito delle iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

ART. 2. DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone disabili prescritta dall’art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato “servizio”, domanda di esonerazione parziale dall’obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, possono consentire l’esonero.

2. L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabili non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.

5. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dell'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

ART. 3. CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di manzoni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili a datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

ART. 4. MODALITÀ DELLA DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

ART. 5. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali emanano il provvedimento relativamente a tale unità operativa.

2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate. Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.

4. Il servizio emana il provvedimento, che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non più di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.

5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

DECRETO 26 SETTEMBRE 2000

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI, ISTITUITO DALL'ART. 13, COMMA 4, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'Impiego

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;

Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;

Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

DECRETA:

ART. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 settembre 2000

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLÀ

Tabella 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione generale per l'impiego - div. III
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - legge n. 68/1999

REGIONI	TOTALE
Valle d'Aosta	1.337.288.835
Piemonte	6.803.434.984
Liguria	3.172.328.022
Lombardia	14.446.798.781
Prov. aut. Trento	509.014.252
Prov. aut. Bolzano	484.794.907
Friuli-Venezia Giulia	2.516.843.367
Veneto	7.373.209.934
Emilia-Romagna	6.873.556.180
Toscana	6.159.197.419
Marche	3.005.871.945
Umbria	1.748.061.281
Lazio	9.067.142.731
Campania	9.066.504.663
Abruzzo	2.688.990.244
Molise	1.047.862.773
Puglia	7.304.725.257
Basilicata	1.012.724.674
Calabria	3.795.597.265
Sicilia	8.666.988.236
Sardegna	2.919.064.250
Totale	L. 100.000.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 OTTOBRE 2000, N. 333

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68 RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

RITENUTA, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 469;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1. SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante

causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

ART. 2. OBBLIGO DI RISERVA

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n.68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n.68, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.

2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.

3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.

4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del

1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

ART. 3. MODALITÀ DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA. ESCLUSIONI

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.

3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, con le modalità ivi previste.

4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n.68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, recante "Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici" con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.

6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.

7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

ART. 4. SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la

sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68.

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

ART. 5. COMPENSAZIONI TERRITORIALI

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.

2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati. Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.

3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n.68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

ART. 6. MODALITÀ DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.

2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.

3. Ai fini della legge n.68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

ART. 7. AVVIAMENTO

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputa-

bile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n.68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

ART. 8. SISTEMA SANZIONATORIO

1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della Direzione provinciale di cui al comma 1, attuando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale".

3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.

4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.

5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

ART. 9. GRADUATORIE

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.

2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n.68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.

3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

- a. anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b. condizione economica;
- c. carico familiare;
- d. difficoltà di locomozione nel territorio.

4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.

5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui al comma 2.

ART. 10. CONVENZIONI TRA DATORI DI LAVORO PRIVATI, COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI E SERVIZIO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.

4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi

quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.

5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.

6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.

7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.

8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

ART. 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68.

ART. 12. INVALIDI DEL LAVORO ED INVALIDI PER SERVIZIO

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6 della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.

2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

ART. 13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLE CONVENZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” nonché le autorizzazioni all’esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante: “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private” e successive modificazioni e integrazioni a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.

2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla legge n.68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n.68 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

ART. 14. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Per gli adempimenti di cui all’articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

**LEGISLAZIONE
E NORMATIVA REGIONALE**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO DIV. III

CIRCOLARE MINISTERIALE
PROT. N. 1964/M165

**OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE LEGGI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA
DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (LEGGE 12.3.99, N. 68)**

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di competenza delle Regioni per l'attuazione della legge 12.3.99, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", lo scrivente ha, ad oggi, acquisito i dati riassunti nell'allegata tabella che si trasmette per opportuna conoscenza.

Si informa, inoltre, che si è provveduto a sollecitare le regioni che non hanno ancora fatto pervenire le informazioni richieste.

IL DIRETTORE GENERALE

Stato di avanzamento istituzionale delle leggi regionali per l'attuazione della legge 12.3.99, N. 68 (dati aggiornati sulla base dell'ultimo sollecito effettuato in data 25.9.00)

REGIONE	COMMISSIONE REGIONALE	COMMISSIONE PROVINCIALE	STATO DI COSTITUZIONE SERVIZI PER L'IMPIEGO	COMITATO TECNICO	GRADUATORIE	FONDO REGIONALE	ESPERIENZE SIGNIFICATIVE	
ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	
BASILICATA	L.R. 29/98	L.R.29/98	d.g.r per l'individuazione del numero dei centri in ciascuna provincia	in fase di formazione	entro Ottobre 2000	in fase di approvazione	-	
BOLZANO	L.P. 19/80	L.R. 19/80 L.P. 39/92, L.P. 2/96	L.P. 2/96 Ripartizione lavoro		dal Gennaio 2001	in fase di studio	L.P. 20/83 per la stipula di convenzioni	
CALABRIA				Competenze operatori collocamento mirato	in fase di delibera i criteri di formulazione	Richiesta di integrazione e modifica della L.R. 14/98 per l'istituzione del fondo		
CAMPANIA	L.R. 14/98	L.R. 14/98	in fase di discussione lo schema di prototipo		in fase di adozione una delibera regionale	L.R. 14/2000	Progetti per la sperimentazione di strutture di servizio per il collocamento mirato	
EMILIA ROMAGNA	L.R. 25/98	L.R. 25/98	L.R. 14/2000	L.R. 14/2000				
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Disegno di legge "Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale"							
LAZIO	d.p.g. 1790/99	Istituite nella provincia di Roma Frosinone e Latina	d.g.r. n. 222/2000 per individuazione centri per l'impiego		in via di predisposizione la normativa	in fase di istituzione	Coordinamento regionale delle Province per la corretta applicazione	

LIGURIA												Istituzione Gruppo di lavoro per i derivanti dalla applicazione della L. 68/99	
LOMBARDIA	L.R. 1/99			Approvati gli standard di efficacia e di qualità dei suddetti servizi								d.g.r. 49786 di istituzione c/c postale	
MARCHE	L.R. 38/98 (non attivate)	L.R. 38/98 (alcune)		istituiti		istituito						L.R. 24/2000	
MOLISE	L.R. 27/99 in fase di costituzione	ad Isernia d.g.p. 8.8.99		ad Isernia d.g.p. 309/99								Provvedimento in fase di elaborazione	
PIEMONTE												L.R. del 27.7.2000	
PUGLIA													
SARDEGNA													
SICILIA	Predisposto disegno di legge per l'attuazione della legge 68/99												
TOSCANA													
TRENTO												In attesa di d.g.p.	Piano Interventi Politica del Lavoro triennio 98/00 per inserimento disabili
UMBRIA	L.R. 41/98	L.R. 41/98				Istituito						L.R. 18/2000	
VALLE D'AOSTA	Essendo una Regione a statuto speciale si attende il pronunciamento della Commissione paritetica Stato-Regioni per il decentramento dei servizi per l'impiego e conseguentemente gli organi collegiali previsti dalla L. 68/99 non possono ancora essere istituiti												
VENETO	L.R. 31/98	L.R. 31/98		In fase di riorganizzazione		d.g.r. 1982/00						d.g.r. 1982/00	Presentato d.d.l.

REGIONE PIEMONTE

**LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 2000, N. 51.
FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI.**

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. La Regione Piemonte con la presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina gli organi amministrativi.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

ART. 2. DESTINATARI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

1. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo sono destinate ai datori di lavoro privati, ancorchè non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999, alle cooperative sociali e consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), agli enti locali e loro consorzi socio-assistenziali, agli enti pubblici economici nonché altri soggetti pubblici privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Le agevolazioni finanziate con la disponibilità del Fondo non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della L. 68/1999.

3. I finanziamenti sono erogati dalle province, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 3. I progetti sono finanziati, fino al massimo dell'80 per cento dell'importo richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, i servizi competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni per definire progetti integrati di inserimento lavorativo.

5. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili, neppure ai fini della determinazione delle quote di partecipazione richieste ai proponenti, le spese per personale dipendente o in collaborazione, nonché le spese generali di struttura, che non siano direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. Ai predetti fini, non si considera inoltre alcuna spesa per personale interno sostenuta nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi, delle aziende sanitarie e dei centri e dei servizi pubblici per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

ART. 3. ATTI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. Il programma regionale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del programma triennale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).

2. Il piano annuale per l'occupazione dei disabili fa parte integrante del piano annuale da realizzarsi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 4 della L.R. 41/1998.

3. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;

e) i criteri per il riparto a livello provinciale dei servizi di assistenza tecnica di cui all'articolo 4.

ART. 4. AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

1. La Regione promuove la predisposizione di azioni di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione da parte dei servizi competenti dei progetti di inserimento lavorativo per i disabili.

2. I servizi competenti possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di soggetti che abbiano svolto attività di tutore riconosciuta per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi previsti dalla L. 68/1999.

ART. 5. ORGANO AMMINISTRATIVO DEL FONDO

1. È istituito, a supporto tecnico delle attività della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, il "Comitato per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del Fondo di cui all'articolo 1 composto da:

a) il responsabile della struttura regionale in materia di Formazione Professionale e Lavoro con funzioni di Presidente;

b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

c) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari della Regione Piemonte;

d) un esperto in materia di politiche attive del lavoro da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP);

e) un esperto in materia di interventi socio-assistenziali da individuarsi fra dirigenti e funzionari delle amministrazioni provinciali designato dall'UPP;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

2. I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il Comitato dura in carica quarantotto mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni fino al suo rinnovo.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Con regolamento interno il Comitato disciplina le ulteriori modalità di funzionamento.

ART. 6. RUOLO DELL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro svolge compiti di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi regionali in materia di collocamento al lavoro dei disabili, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 41/1998.

2. L'Agenzia predispose la relazione annuale che la Regione deve presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e per consentire alla Regione gli opportuni adeguamenti, anche normativi, per l'efficace svolgimento degli interventi.

ART. 7. NORME FINANZIARIE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO E PER IL FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

1. È istituito, nell'entrata del bilancio regionale per l'anno 2000, un capitolo denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", con lo stanziamento 'per memoria', nel quale far confluire gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 68/1999 nonché i contributi versati dai datori di lavoro, da fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

2. Sono istituiti, nella spesa del bilancio regionale per l'anno 2000, due distinti capitoli, con lo stanziamento rispettivamente 'per memoria' il primo denominato "Contributi agli enti indicati nella L. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell'articolo 14 della L. 68/1999" e il secondo capitolo denominato "Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l'occupazione dei disabili". La dotazione finanziaria è annualmente definita con la legge di approvazione del bilancio di previsione o con le leggi di variazione.

ART. 8. DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 37

**COMPITI ASSOCIATIVI DI RAPPRESENTANZA
E TUTELA DELLE CATEGORIE PROTETTE**

ART. 1. FINALITÀ

1. In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

ART. 2. NOMINE

1. Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un rappresentante.

2. L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

ART. 3. CONVENZIONI

1. Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

ART. 4. DICHIARAZIONE D'URGENZA

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALTRE REGIONI

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 3-02-2000

LR N. 52/98 “NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO”. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 1

1. Dopo l'art. 15 della LR n. 52/98 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 15 BIS

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Ai sensi dell'art. 14 della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”.

2. Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle cooperative sociali di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 68/99.

3. La Giunta Regionale sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 10 della LR n. 52/98 stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato previsto al successivo art. 15 ter, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività .

ART. 15 TER

Comitato regionale per il fondo1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo che, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente art. 15 bis, comma 3, propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.

2. Il Comitato regionale per il Fondo è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- c) un componente designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) un componente designato dalle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

3. Alle sedute del Comitato partecipa altresì, a titolo consultivo, il Direttore dell'Ente Toscana Lavoro o suo delegato. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente. I criteri per la determinazione della rappresentatività di cui alle lettere b), c), d) del comma 2 del presente articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Dipartimento regionale competente.

6. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

ART. 2

1. Al comma 1 dell'art. 16 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Nella legge di bilancio regionale sono definiti i pertinenti capitoli in corrispondenza delle entrate assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 68/99 e delle entrate derivanti dall'irrogazione di sanzioni e dalla riscossione dei contributi, come previsto dall'art. 14, comma 3 della L. n. 68/99”.

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 25-02-2000

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE DEL 29 FEBBRAIO 2000

CAPO I – PRINCIPI

ART. 1. FINALITÀ

1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.

2. A tale fine la Regione:

- a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
- c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.

3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli interventi.

ART. 3. STRUMENTI

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

- a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
- c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
- d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68 del 1999.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:

- a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
- b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
- c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;

- d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
- e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

CAPO II – INSERIMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

ART. 12. RIMBORSO SPESE DI ADEGUAMENTO DEL POSTO DI LAVORO

1. La programmazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 prevede la destinazione di una quota del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, al finanziamento delle operazioni di trasformazione ed adeguamento del posto di lavoro previste dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999.

ART. 13. COSTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68 del 1999 è istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione dei disabili.

2. Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta regionale mediante indirizzi e direttive adottate sentita la Commissione di cui al comma 3 ed è attuato a mezzo di funzionario delegato, ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

3. È istituita la Commissione per la gestione del Fondo, la quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 2, esprime parere preventivo obbligatorio sugli atti di gestione delle risorse che costituiscono detto Fondo.

4. La Commissione per la gestione del Fondo è costituita da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
- c) due rappresentanti delle Province designati dal Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998;
- d) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- e) sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, garantendo la rappresentanza delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991;
- f) sei componenti rappresentanti le associazioni dei disabili, dei quali cinque designati dagli enti morali con compiti di rappresentanza e tutela dei disabili di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616, ed uno designato dalla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all'art. 12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29.

5. Ai lavori della Commissione partecipa, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro o suo delegato. Le funzioni di assistenza tecnica e segreteria della Commissione sono esercitate dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.

6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.

7. La Regione promuove e sostiene accordi con fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il fondo regionale per l'occupazione dei disabili la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

La Commissione consulta i soggetti che contribuiscono al Fondo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16. NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante:
 - a) il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 13;
 - b) l'istituzione di appositi capitoli di spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
 - c) i fondi di derivazione nazionale e comunitaria pertinenti.

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 9-03-2000

**“BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
E ANNESSO BILANCIO PLURIENNALE 2000/2002”
DEL 15 MARZO 2000**

ART. 24. ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE

PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI. ARTICOLO 14 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 2000 il Cap. 9771 denominato “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è alimentato con i proventi derivanti da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 14, legge 12 marzo 1999, n. 68 che saranno introitati al Cap. 2982 dello Stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale 2000 denominato “Proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché da contributi di fondazioni ed altri enti e soggetti di cui al comma 3, articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

3. Con successivo provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 14, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 20-03-2000

**MISURE COLLEGATE CON LA MANOVRA
DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2000**

CAPO X – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

**ART. 26. DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO
E L'INTEGRAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI**

1. Le somme erogate dallo Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché quelle indicate dall'articolo 14 della medesima legge, sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al finanziamento degli interventi di politica del lavoro a favore dei disabili, secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

2. Per l'elaborazione degli interventi di cui al comma 1 la commissione provinciale per l'impiego costituisce nel proprio ambito un apposito comitato consultivo, integrato da tre rappresentanti designati congiuntamente dagli organismi locali delle associazioni, degli enti e delle opere a carattere nazionale dei soggetti disabili beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, i quali si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; alla scadenza dei trenta giorni la commissione provvede all'integrazione, anche in mancanza della predetta designazione.

3. L'Agenzia del lavoro provvede all'erogazione dei servizi di competenza della Provincia previsti dall'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, in accordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, anche mediante la costituzione di un apposito comitato tecnico.

4. Per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Provincia può stipulare convenzioni, previo confronto concorrenziale, con le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale), come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, e di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, iscritti nell'apposita sezione del registro delle cooperative della provincia di Trento.

5. Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, con esclusione dell'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 22.

6. Per le forniture di beni o servizi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore ai limiti di importo previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, la Provincia, nonché le società di capitale partecipate dalla Provincia, possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni d'esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

7. All'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999 provvede la commissione per l'accertamento dell'handicap, istituita dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale attenendosi agli obiettivi ed ai risultati dell'atto di indirizzo e coordinamento, ove emanato, previsto dal predetto articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999; a tal fine la predetta commissione è integrata da un esperto del settore dell'inserimento lavorativo.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 23-03-2000

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO
E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE
(LEGGE FINANZIARIA 2000) DEL 31 MARZO 2000**

ART. 19. ATTUAZIONE DELLA L.R. 9 NOVEMBRE 1998, N. 38

1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 3 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, che comprende anche gli interventi di formazione professionale previsti dall'articolo 4 della L.R. 26 marzo 1990, n. 16, gli interventi a sostegno dell'occupazione di cui alla L.R. 20 maggio 1997, n. 31, le spese di funzionamento e di attività dell'Agenzia regionale Marche lavoro e l'apporto regionale al fondo di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sul collocamento obbligatorio, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 12.683.288.135 iscritta a carico dei seguenti capitoli:

- a) 3211109 - lire 9.300.000.000;
- b) 3211127 - lire 1.600.000.000;
- c) 3211135 - lire 1.519.071.200;
- d) 3211136 - lire 264.216.935.

2. Per l'anno 2000 la somma di lire 1.600.000.000 iscritta a carico del capitolo 3211127 dello stato di previsione della spesa è destinata all'attuazione dei seguenti programmi realizzati o in corso di realizzazione riferiti a:

- a) iniziative formative ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), della L.R. 16/1990 realizzate in annualità pregresse;
- b) finanziamento dei progetti ammissibili alle provvidenze di cui all'articolo 7 della L.R. 31/1997 presentati nell'anno 1998;
- c) funzionamento dei Comitati di gestione dei corsi realizzati ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 a valere sulle domande presentate negli anni 1998 e 1999;
- d) versamento della quota sociale e concessione del contributo annuale al costituendo Consorzio Interform ai sensi della L.R. 26 giugno 1996, n. 23;
- e) concessione al sistema cooperativo di contributi riferiti alle annualità successive alla prima, per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12;
- f) finanziamento delle attività di tirocinio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 31/1997 a favore dell'Agenzia regionale Marche lavoro;
- g) integrazione dell'assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'imprenditoria giovanile, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della L.R. 31/1997 a valere sulle domande presentate nell'anno 1999.

3. Il fondo di cui al comma 1 sarà inoltre integrato dalle risorse provenienti dal Fondo sociale europeo di cui all'obiettivo 3 per gli interventi ammissibili.

LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 3-04-2000

NORME PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI DEL 13 APRILE 2000

ART. 2. FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo.
2. A carico del fondo sono concessi contributi per:
 - a) attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle capacità lavorative e attitudinali del disabile in relazione al posto di lavoro da ricoprire;
 - b) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, quali corsi formativi propedeutici o periodici e l'istituzione di tutor;
 - c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;
 - d) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro.
3. Una quota annuale non superiore al quindici per cento delle disponibilità del fondo viene riservata alla scuola di formazione del personale regionale per l'espletamento di percorsi attitudinali, di corsi formativi propedeutici o periodici svolti dalla Regione per l'inserimento mirato dei disabili assunti negli enti pubblici anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ammontare della quota e la tipologia degli interventi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non sono cumulabili con altri benefici nazionali, regionali o comunitari concessi per le stesse finalità o per gli stessi beni oggetto degli interventi di cui alla presente legge.

ART. 7. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Per l'attivazione delle iniziative il fondo di cui all'articolo 2 è alimentato:
 - a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
 - b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
 - c) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge;
 - d) da eventuali altri apporti di soggetti comunque interessati;
 - e) dalle somme che la Regione stanzierà con legge di bilancio.
2. Per l'anno 2000 le risorse di cui alla lettera e) del comma 1, fino all'importo di lire 300 milioni, sono comprese nelle somme destinate all'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 19 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 291 del 22 febbraio 2000, concernente la legge finanziaria 2000.
3. Alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e successivi.
4. I proventi di cui al comma 1 confluiranno su un apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione delle entrate per l'anno 2000 con denominazione

“Finanziamenti al fondo regionale per l’occupazione dei disabili” e per gli anni successivi sui capitoli corrispondenti.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l’anno 2000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 12-04-2000

**“BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002”**

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED EMIGRAZIONE

**ART. 48. ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE
PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI**

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della L. 68/1999 .

2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della L. 68/1999.

3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e annuale per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro, definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 e provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica delle attività.

4. È istituita la Commissione regionale per il fondo che è nominata, per la durata di cinque anni dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.

ART. 49. MODIFICHE E INTEGRAZIONI L.R. 19/99

1. L'organismo di cui all'articolo 10 della L.R. 19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato disposto della L. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera b), della L. 68/1999

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 19/1999 è abrogata.

3. Gli assessorati competenti della Regione e delle Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono all'insediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.

4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.

PROVINCIA DI TORINO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DEI VERBALI DELLE ADUNANZE:

CLXXXII - 23 MARZO 1999

CLXXXIII - 24 MARZO 1999

PRESIDENZA: ELIO MARCHIARO

MARIA GALLIANO

GIACOMO BOTTINO

Nei giorni 23 e 24 marzo 1999, alle ore 15, in Torino, nel Palazzo della Provincia (piazza Castello, 205), sotto la presidenza, per parte delle sedute, del Presidente del Consiglio Elio MARCHIARO e, per le restanti parti, dei Vice Presidenti del Consiglio Maria GALLIANO e Giacomo BOTTINO, e con la partecipazione del Segretario Generale Edoardo SORTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 16 marzo 1999, recapitato nel termine legale - insieme con l'ordine del giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'albo pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri:

AGASSO - ALBERTIN - ALBERTO - AUDDINO - BALLELIO - BARADELLO - BERRUTO - BEVIONE - BIANCO - BOLLERO - BOTTAZZI - BOTTINO - CALLIGARO - CANAVOSO - CERCHIO - COLOMBA - COTICONI - DONDONA - FALLERI - FERRERO - FLUTTERO - FORMISANO - GALLIANO - GIARRUSSO - GIULIANO - GOIA - GRIJUELA - LODI - MARCHIARO - MASSAGLIA - MOSCA - MOTTA - MUZIO - NOVELLO - OSSOLA - RABACCHI - ROSTAGNO - SOLA - SOLDANI - TESIO - TRAZZI - TUFARO - VENDRAMINI - VIGNALE - ZANONI.

Il 23 marzo 1999 giustificano l'assenza i Consiglieri: AGASSO - BOLLERO - BOTTAZZI - ROSTAGNO.

Il 24 marzo 1999 giustificano l'assenza i Consiglieri: ALBERTO - COLOMBA - FLUTTERO - GIULIANO - GRIJUELA - OSSOLA.

Partecipano alla seduta del 23 marzo 1999 gli Assessori: REY - RIVALTA - CAMPIA - MILETTO - PONZETTI - FERRERO - GAMBA - BRUNATO - GIULIANO - CAMOLETTO - TIBALDI.

Partecipano alla seduta del 24 marzo 1999 gli Assessori: REY - RIVALTA - MILETTO - PONZETTI - GAMBA - BRUNATO - GIULIANO - CAMOLETTO.

Commissione di scrutinio della seduta del 24 marzo 1999: CALLIGARO - ROSTAGNO - VENDRAMINI.

(577-26975/1999)

OGGETTO: D.LGS 23.12.97 N. 469 L.R. 14.12.98 N. 41. SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO. DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE.

ADUNANZA DEL 23 MARZO 1999 - VERBALE CLXXXII

(Omissis)

Il Presidente del Consiglio apre la discussione sul provvedimento di cui all'oggetto e dà la parola all'Assessore Camoletto per l'illustrazione della proposta.

(Seguono:

- un'ampia illustrazione dell'Assessore Camoletto;
- un'ampia discussione cui partecipano i Consiglieri Vendramini, Cerchio, Motta, Ferrero e Vignale, all'interno della quale vengono illustrati gli emendamenti presentati;
per i testi degli interventi soprariportati, si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato.)

Il Presidente del Consiglio rinvia la prosecuzione della discussione della proposta di deliberazione alla prossima riunione.

(Omissis)

•••••

ADUNANZA DEL 24 MARZO 1999 - VERBALE CLXXXIII

(Omissis)

Riprende la trattazione della deliberazione indicata in oggetto, la cui discussione, iniziata nella seduta del 23/3/1999 (verbale n. CLXXXII, pagg. 48-63), era stata sospesa e rinviata a successiva seduta.

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore Camoletto per la replica conclusiva del dibattito sulla deliberazione di cui all'oggetto, che si allega sotto la lettera D).

(Segue la replica dell'Assessore Camoletto, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato.)

Il Vice Presidente del Consiglio, Galliano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento n. 1 presentato dalla VI e dalla VIII Commissione Consiliare permanente, allegato sotto la lett. B).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

Presenti: 28

Astenuti: 4 (Canavoso - Cerchio - Trazzi - Vignale)

Votanti: 24

favorevoli 23

(Agasso - Albertin - Auddino - Bevione - Bianco - Bottazzi - Bottino - Falleri - Galliano - Giarrusso - Goia - Marchiaro - Mosca - Muzio - Novello - Rabacchi - Rostagno - Sola - Soldani - Tesio - Tufaro - Vendramini - Zanon)

contrari 1

(Calligaro)

L'EMENDAMENTO N. 1 RISULTA APPROVATO A MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

Pertanto, a seguito della modifica testé approvata, dopo la lettera f) del punto 2 del dispositivo della deliberazione, viene aggiunto il seguente nuovo punto g), con conseguente ridenominazione dei punti successivi:

“g) Per favorire il recupero sociale dei cittadini in stato di detenzione gli uffici territorialmente competenti potranno prevedere ed attuare servizi o sportelli (con orari adeguati) presso gli istituti di pena, al fine di favorire la realizzazione di particolari progetti formativi o occupazionali, anche esterni, soprattutto per i soggetti prossimi alla scarcerazione, ammissibili allo stato di semilibertà o a pene alternative.”

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Galliano, pone ai voti l'emendamento n. 2 presentato dalla VI e dalla VIII Commissione Consiliare permanente, allegato sotto la lett. B).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

Presenti: 28

Astenuti: 4 (Canavoso - Cerchio - Trazzi - Vignale)

Votanti: 24

favorevoli 23

(Agasso - Albertin - Auddino - Bevione - Bianco - Bottazzi - Bottino - Falleri - Galliano - Giarrusso - Goia - Marchiaro - Mosca - Muzio - Novello - Rabacchi - Rostagno - Sola - Soldani - Tesio - Tufaro - Vendramini - Zanoni)

contrari 1

(Calligaro)

L'emendamento n. 2 risulta approvato a maggioranza dei votanti.

Pertanto, a seguito della modifica teste' approvata, alla fine del primo capoverso della lettera m), del punto 2 del dispositivo della deliberazione, dopo (L.R. 41/98), aggiungere:

“Non dovrà essere disperso il patrimonio di professionalità costruito in questi anni con la realizzazione degli Sportelli Donna.”

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Galliano, pone ai voti l'emendamento n. 3 presentato dal Consigliere Vignale, allegato sotto la lett. C).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

Presenti: 28

Astenuti: 2 (Bottino - Vendramini)

Votanti: 26

favorevoli 6

(Bianco - Calligaro - Canavoso - Cerchio - Trazzi - Vignale)

contrari 20

(Agasso - Albertin - Auddino - Bevione - Bottazzi - Falleri - Galliano - Giarrusso - Goia - Marchiaro - Mosca - Muzio - Novello - Rabacchi - Rostagno - Sola - Soldani - Tesio - Tufaro - Zanoni)

L'emendamento n. 3 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

(Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Rostagno e Vignale, per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

Il Vice Presidente del Consiglio, Galliano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di cui all'oggetto, così come risulta in seguito agli emendamenti teste' approvati, nel testo di seguito riportato:

(Le parti variate risultano evidenziate in grassetto)

Pertanto...

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il D. lgs. 469/97 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della Legge 15/3/1997 n. 59” ed in particolare l'art. 4 “Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego” comma 1 lettera “a” ed “e” e comma 3 con i quali si dispone che le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province siano erogati tramite strutture denominate “Centri per l'Impiego”;

Vista la L.R. 14.12.98 N.41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro” e segnatamente l'art. 15 comma 2 e comma 3 con i quali, rispettivamente, si dispone che le Province istituiscano ed organizzino proprie strutture denominate “Centri per l'impiego” e si individuano i servizi, che dalle medesime attraverso detti “Centri”, dovranno essere erogati al fine di incrementare l'occupazione e di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 24-26752 del 1.3.1999 con la quale sono stati definiti i "Bacini Provinciali" quali ambiti territoriali per l'esercizio delle attività di competenza dei "Centri";

Ritenuto di dare piena applicazione alle indicazioni del D. Lgs. 469/97 - art. 4, comma 2 - e della L.R. 14.12.98 N. 41 art. 2, comma 5, e art. 15, comma 4, finalizzati ad assicurare la partecipazione degli Enti Locali presenti sul territorio alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle Province;

Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri per l'organizzazione e l'articolazione territoriale del servizio per la gestione del mercato del lavoro con riferimento ai bacini territoriali individuati con la deliberazione della Giunta Regionale sopra richiamata, tramite l'assunzione diretta della conduzione del servizio convenientemente integrata con opportune convenzioni stipulate con i Comuni interessati e di determinare le linee generali per l'organizzazione dello stesso con riguardo anche ai criteri definiti nel documento "I nuovi Centri per l'Impiego: definizione di funzioni ed organizzazione" documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con deliberazione Giunta Provinciale n. 57 - 115980/98 dell'8/07/98 e allegato al presente atto;

Ritenuta in particolare l'opportunità di definire con il Comune di Torino, in ordine alla gestione del "Centro per l'impiego" riguardante il territorio del suddetto Comune, intese e accordi specifici in considerazione della peculiarità della situazione in termini di dimensione, di carico di attività e di complessità organizzativa e gestionale, valutata anche l'opportunità del coinvolgimento del Comune di Torino nell'attuazione delle politiche e nella conduzione dei servizi in materia di mercato del lavoro;

Considerato che l'effettivo esercizio del servizio per la gestione del mercato del lavoro, in forza dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 469/97, modificato dalla legge n. 448 del 23/12/98 dovrà essere attuato entro il 30/6/1999 - sempre che siano stati emanati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alla individuazione del trasferimento dei beni e delle risorse, previsti dall'art. 7 comma 1 e comma 6 del D. Lgs. 469/97 - in quanto da tale data sono soppressi gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti ai sensi dell'art. 4 del citato decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35 della legge 8.6.1990, n.142, come modificato dall'art.5 della legge 15.5.1997, n. 127, i provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'ordinamento del servizio e della sua organizzazione - individuazione e allestimento delle sedi territoriali, assegnazione del personale necessario e, più in generale, applicazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee contenute sia nel presente provvedimento sia nel documento precedentemente citato e allegato al presente atto - sono, in relazione agli specifici argomenti, di competenza della Giunta Provinciale o del Dirigente del servizio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della Legge 08/06/1990, n.142 e successive modificazioni nonché l'attestazione di cui all'art. 55 della Legge medesima;

Visto l'art. 47, 3° comma della legge 08.06.1990, n. 142;

Con la seguente votazione palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.

Non partecipano al voto i Consiglieri Calligaro - Canavoso - Cerchio - Formisano - Trazzi - Vignale

Presenti e votanti: 24

favorevoli 24

(Agasso - Albertin - Auddino - Bevione - Bianco - Bollero - Bottazzi - Bottino - Falleri - Galliano - Giarrusso - Goia - Marchiaro - Mosca - Muzio - Novello - Rabacchi - Rostagno - Sola - Soldani - Tesio - Tufaro - Vendramini - Zanoni)

contrari //

D E L I B E R A

1. Di definire i criteri per l'organizzazione e l'articolazione territoriale del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro, ai sensi del D.Lgs 469 del 23/12/97 e della L.R. n. 41 del 17/12/98, da assumere in gestione diretta opportunamente integrata, per lo svolgimento di attività specialistiche, mediante convenzione-contratto con i Comuni interessati, ovvero, nel caso del Comune di Torino, con l'affidamento di altre attività o servizi, secondo gli indirizzi delle norme di legge nazionali e regionali, e da articolare, oltre che in Uffici Centrali, nei "Centri per l'Impiego" sotto elencati secondo la determinazione territoriale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 24-26752 del 1.3.1999:

bacino	Comune sede del Centro per l'Impiego	denominazione
1. Torino	Torino	Torino
2. Rivoli	Rivoli	Torino Ovest Uno
3. Venaria	Venaria	Torino Ovest Due
4. Ciriè	Ciriè	Ciriè - Valli di Lanzo
5. Settimo T.se	Settimo T.se	Settimo Torinese
6. Chivasso	Chivasso	Canavese Tre
7. Cuorgnè		Canavese Due
8. Ivrea	Ivrea	Canavese Uno
9. Susa	Susa	Valle di Susa
10. Pinerolo	Pinerolo	Pinerolo
11. Chieri	Chieri	Chieri - Collina
12. Moncalieri	Moncalieri	Moncalieri - To Sud
13. Orbassano	Orbassano	Orbassano - To Sud Ovest

2. Di approvare i seguenti criteri generali per la regolamentazione e l'organizzazione del servizio, tenuto anche conto del documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con deliberazione Giunta Provinciale n. 57 - 115980/98 dell'8/07/98 "I nuovi Centri per l'Impiego: definizione di funzioni ed organizzazione", allegato al presente provvedimento sotto la lettera A):

a) La prospettiva operativa nella quale si colloca l'attività del servizio è quella delle misure europee della lotta alla disoccupazione; in questa chiave gli obiettivi stabiliti nel consiglio europeo di Amsterdam:

- una nuova "partenza" offerta ad ogni giovane prima che raggiunga sei mesi di disoccupazione e ad ogni adulto prima che raggiunga i 12 mesi di disoccupazione (obiettivo da raggiungere entro cinque anni anche se tale termine potrà essere più lungo in caso di tasso di disoccupazione particolarmente elevato);

- aumento fino ad almeno il 20 % del numero dei disoccupati ai quali verrà offerta una possibilità di formazione;

- le linee relative al potenziamento delle politiche sulle pari opportunità;

- impegno a ridurre lo scarto esistente fra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile favorendo l'occupazione delle donne, e ad applicare gli accordi in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale e di lavoro a tempo parziale al fine di permettere di conciliare meglio la vita professionale con la vita famigliare, costituiscono obiettivi operativi concreti del servizio, da raggiungere con la necessaria gradualità, secondo gli indirizzi che proverranno dai lavori della Com-

missione sulla qualità dei servizi istituita con delibera della Giunta Provinciale n. 57 - 115980/98 dell'8/07/98.

b) L'integrazione tra politiche del lavoro, formazione professionale ed orientamento costituisce linea guida dell'attività del servizio e specificatamente dei Centri per l'Impiego; a questo fine i Centri sono messi in condizione di erogare informazioni adeguate sulla consistenza della offerta formativa e sulla attività dei Centri di formazione sia presenti nel territorio di competenza, sia in altre aree della provincia, tramite la disponibilità di adeguati strumenti informativi, e la funzione di sostegno e coordinamento degli uffici centrali.

c) Il servizio costituisce interlocutore naturale nei processi di gestione di esuberi di personale e di crisi aziendale; esso ispira la propria azione a criteri di efficienza nella erogazione di prestazioni richieste dalla normativa in essere e di costruzione di profili professionali ricollocabili sul mercato del lavoro attraverso l'impiego di strumenti legislativi disponibili, inclusi i lavori di pubblica utilità, in stretta connessione con il Servizio Formazione Professionale e gli altri Servizi provinciali.

d) Il principio generale di funzionamento del servizio è quello della cooperazione tra i diversi Centri, tra di essi ed il contesto economico ed amministrativo circostante, tra di essi e le entità specialistiche convenzionate e le organizzazioni della formazione professionale, in coerenza con le linee e gli indirizzi della gestione concertata del mercato del lavoro e dei processi di sviluppo locale, ed in sintonia con quanto segnalato dalle indagini sul mercato del lavoro provinciale.

e) Il coinvolgimento delle amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avviene nel rispetto delle reciproche prerogative e nell'ambito dei compiti assegnati dalla legge alle Province, ed è articolato secondo le convenzioni-contratto stabilite per ogni specifico bacino provinciale.

Con le suddette convenzioni la Provincia affida ai Comuni la predisposizione e la gestione di prestazioni specialistiche secondo gli indirizzi dell'art. 15 della L.R. 41/98, fermo restando i compiti di supervisione, controllo e coordinamento di tali prestazioni da parte degli organi provinciali.

Le sopracitate convenzioni-contratto dovranno contenere i seguenti punti:

- disposizioni relative alla sede (disponibilità, manutenzione e custodia dei locali, spese di gestione);
- disposizioni relative sia alle esigenze legate allo sviluppo delle funzioni proprie dei Centri, sia a quelle connesse al ruolo di impulso ed iniziativa in materia di crescita economica che resta prerogativa della direzione politica ed amministrativa dei Comuni, in un quadro di disponibilità reciproca e con gli strumenti consentiti dall'assetto normativo in essere al fine di potenziare adeguatamente il Centro per l'Impiego, ed allo stesso tempo mantenere e rafforzare la capacità propositiva dei Comuni nel campo dello sviluppo economico del territorio;

- affidamento di prestazioni specialistiche secondo le disposizioni contenute all'art.15 della L.R. 41/98 ed alla luce del quadro delineato al punto precedente e dei servizi ad attività prestate dal C.I.L.O. competente, su proposta dei Comuni capifila dell'area interessata;

- forme di collaborazione operative tra Centro per l'Impiego e Amministrazioni Locali articolate in conferenze annuali dei Sindaci (presiedute dal Presidente della Amministrazione Provinciale o suo delegato) finalizzate alla valutazione del funzionamento del Centro, ed in incontri semestrali tra i responsabili dei Centri ed i responsabili dei servizi assistenziali, sociali e familiari dei Comuni, finalizzati alla piena integrazione tra misure di politica del lavoro ed azioni rivolte alla assistenza sociale e familiare nel territorio interessato.

In tale quadro la Provincia promuove tutte le possibili modalità di decentramento amministrativo e le semplificazioni che risulteranno compatibili con le normative in essere e la accessibilità di adeguata tecnologia.

Le modalità di rapporto con il Comune di Torino, e le modalità di funzionamento del servizio su tale territorio costituiranno oggetto di apposita convenzione che dovrà prevedere altresì l'affidamento anche di altri servizi rispetto a quelli sopra individuati.

In particolare oltre a tutte le prestazioni, le indicazioni organizzative e le prescrizioni indicate più sopra nel medesimo punto e) del presente dispositivo, nel rapporto convenzionale con il Comune di Torino potranno essere affidati ulteriori servizi e attività.

Tali affidamenti rispondono all'esigenza di ottimizzare l'efficacia e la funzionalità del servizio tenuto conto dell'estensione territoriale del bacino occupazionale, della entità e delle caratteristiche della forza lavoro rappresentata dalla città – dove in particolare per la fascia dei disoccupati di lungo periodo il coordinamento tra misure di rientro sul mercato del lavoro e di sostegno al reddito è essenziale – e della necessità di affiancare in maniera stabile e continuativa le attività dei servizi per l'impiego con le attività di carattere socio-assistenziale e di supporto alle famiglie, di competenza del Comune.

L'organizzazione del Centro per l'Impiego, che potrà prevedere la presenza di sportelli dislocati sul territorio cittadino, potrà essere definita sulla base di una proposta organizzativa concordata con l'Amministrazione Comunale.

L'assegnazione di risorse ed in particolare l'affidamento del ruolo di responsabile del Centro sono demandate alla convenzione tra gli Enti, la quale dovrà tenere conto del vincolo di assegnazione del servizio alle Province definito per legge, nell'ambito di una costruttiva cooperazione tra le Istituzioni Locali.

Il Dirigente del Centro per l'Impiego del bacino torinese sarà ovviamente tenuto ad applicare le disposizioni amministrative ed organizzative emanate dagli organi provinciali e valide per l'intero territorio provinciale. Il Dirigente medesimo agirà in autonomia funzionale ed organizzativa, secondo i canoni propri del ruolo, per quanto riguarda la gestione del personale, la relazione tra funzioni di base ed avanzate esercitate dal Centro e le prestazioni specialistiche individuate dal Comune di Torino e convenzionate ai sensi della legge regionale.

f) Le attività relative al collocamento obbligatorio richiedono un investimento specifico in termini di risorse e progettualità, in particolare, tenuto conto che la nuova legge "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" approvata in data 25/1/99, e consentendo una gestione del servizio ispirata ai principi guida del collocamento mirato e del collocamento mediato, richiede lo sviluppo di idonee linee di azione finalizzate alla più approfondita conoscenza del profilo degli invalidi, all'analisi delle posizioni lavorative presenti presso le imprese obbligate, alla realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, alla sperimentazione di modalità innovative di inserimento lavorativo.

Il servizio dovrà integrare le esperienze professionali acquisite anche dai SIL e dal Servizio "Progetti ed interventi per i disabili sensoriali" della Provincia, con cui opererà in stretta connessione.

g) Per favorire il recupero sociale dei cittadini in stato di detenzione gli uffici territorialmente competenti potranno prevedere ed attuare servizi o sportelli (con orari adeguati) presso gli istituti di pena, al fine di favorire la realizzazione di particolari progetti formativi o occupazionali, anche esterni, soprattutto per i soggetti prossimi alla scarcerazione, ammissibili allo stato di semilibertà o a pene alternative.

h) L'occupazione di cittadini stranieri non comunitari che presenta caratteristiche specifiche per le modalità di inserimento lavorativo e le problematiche di integrazione sociale connesse e' promossa dal Servizio Provinciale secondo principi di realistica valorizzazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori regolari.

La creazione di un Centro Informativo e di Orientamento al Lavoro per cittadini stranieri, operante in rete con le altre amministrazioni istituzionalmente interessate e con gli operatori del privato sociale è da ritenersi opportuna nell'ambito delle attività di natura provinciale degli organismi cui fa capo la gestione dei flussi di lavoratori – cittadini stranieri non comunitari – in ingresso in Italia.

i) Nei confronti degli operatori privati che agiscono sul mercato del lavoro - agenzie di lavoro interinale, servizi privati di raccordo tra domanda ed offerta - il servizio della Provincia di Torino

opera in regime di cooperazione per la semplificazione delle procedure e degli atti, di integrazione funzionale per assicurare facilità di accesso a tutto il territorio provinciale, di competizione per acquisire un ruolo attivo su tutte le fasce del mercato del lavoro.

l) I Centri per l'Impiego svolgono la generalità dei compiti per essi indicati nelle disposizioni concernenti l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d.lgs 469/97. Quanto sopra ferma restando la possibilità di specializzare l'attività di singoli Centri sia per settore economico - produttivo sia per l'applicazione di specifiche metodologie di intervento, anche a supporto degli altri Centri.

In particolare e a titolo esemplificativo considerato l'accorpamento del territorio carnagnolese con l'area di Moncalieri, la Provincia riconosce l'opportunità di sviluppare con il Comune di Carmagnola attività di carattere specialistico, volte a coprire le eventuali esigenze della economia locale, con particolare riferimento alla agricoltura ed alla piccola attività economica.

m) Le funzioni di base e le attività qualificate svolte dai Centri nei confronti della domanda e dell'offerta di lavoro sono quelle indicate e descritte nel documento citato. Le funzioni ed i compiti specialistici che costituiscono estensione ed integrazione del servizio in Provincia di Torino sono quelli indicati e descritti nel medesimo documento; di tali compiti e funzioni è assicurata la graduale disponibilità per tutto il territorio, anche attraverso l'utilizzo di convenzioni con i Comuni, secondo le linee indicate dalla legge regionale, ed in linea con la cronologia contenuta nel documento medesimo.

n) Per lo svolgimento delle attività proprie del servizio per la gestione del mercato del lavoro la Provincia si avvarrà, in ordine di priorità, del personale trasferito dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 469/97, del personale in servizio presso gli uffici della Provincia, del personale di ruolo dei Comuni che alla data di entrata in vigore del D.Lgs 469/97 operava presso i Cilo e che a norma del comma 2, art. 16 della L.R. 41/98 sia stato trasferito nei ruoli organici della Provincia e del personale di cui al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale sulla formazione professionale (L.R. 41/98). Non dovrà essere disperso il patrimonio di professionalità costruito in questi anni con la realizzazione degli Sportelli Donna.

Nella utilizzazione di tale personale si dovrà tendere al riequilibrio del numero del personale, assegnato ai singoli Centri in relazione ai fabbisogni, al fine di assicurare il miglior svolgimento del servizio.

o) Nella individuazione delle figure professionali del personale operante nel servizio si terrà conto dello specifico contenuto professionale richiesto dall'attività assegnata. Verrà inoltre assicurato un percorso di aggiornamento specifico nel primo anno di attività del servizio.

p) L'attività di controllo permanente su quantità, qualità ed economicità delle prestazioni erogate verrà assicurata mediante il coordinamento dei responsabili dei centri, con compiti di verifica e di proposta anche in collegamento con la commissione provinciale di concertazione, da istituire con apposito provvedimento.

Successivamente...

Il Vice Presidente del Consiglio, Galliano, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione teste' approvata.

La votazione avviene in modo palese per alzata di mano.

Non partecipano al voto i Consiglieri Calligaro - Formisano - Vignale

Presenti e votanti: 27

favorevoli 27

(Agasso - Albertin - Auddino - Bevione - Bianco - Bollero - Bottazzi - Bottino - Canavoso - Cer-

chio - Falleri - Galliano - Giarrusso - Goia - Marchiaro - Mosca - Muzio - Novello - Rabacchi - Rostagno - Sola - Soldani - Tesio - Trazzi - Tufaro - Vendramini - Zanon)

contrari //

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to E. Sortino

F.to M. Galliano

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. CLXXXIII in adunanza 24 marzo 1999.

Torino, 19 aprile 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

(Edoardo Sortino)

ALLEGATO A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 577 IN DATA 24/03/1999

I NUOVI CENTRI PER L'IMPIEGO: DEFINIZIONI DI FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE

Torino, gennaio 1999

PREMESSA

Le funzioni che i nuovi Centri per l'Impiego dovranno svolgere sono definite dal D.lgs 469/97, dalla L.R. e dalle nuove norme sul collocamento in via di definizione a livello Ministeriale.

Mentre il decreto Montecchi e la legge approvata dal Consiglio Regionale lo scorso 13 novembre "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" offrono sufficienti elementi per ipotizzare un sistema di funzioni su cui impostare l'attività dei Centri per l'Impiego, la riforma in discussione al Ministero, che dovrebbe modificare le procedure di iscrizione alle liste, la conferma dello stato di disoccupazione, la formazione delle graduatorie e le modalità di avviamento negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, appare ancora incerta. Le informazioni disponibili non sono sufficienti per una definizione puntuale delle nuove procedure che potranno determinare significative variazioni delle funzioni operative future sia in termini di architettura organizzativa che di carichi di lavoro.

Il sistema informativo.

Si ritiene essenziale sottolineare il ruolo cruciale che dovrà svolgere il sistema informativo nella gestione dei Centri per l'Impiego. Tutte le funzioni successivamente indicate possono essere svolte a condizione che siano supportate da un sistema informativo adeguato nelle sue potenzialità, flessibile e sviluppato in rete locale e connesso in rete geografica collegando così i centri tra loro e con il sistema informativo provinciale, regionale e nazionale; come giustamente è stato osservato "un mercato del lavoro o è un sistema informativo o non è"¹.

¹Galliano : Se tre milioni vi sembrano pochi", Giulio Einaudi editore, 1998, pag. 225.

Conseguentemente l'avvio dei nuovi servizi all'impiego sarà possibile solo dopo che sarà implementato un adeguato sistema informativo.

Si ritiene, infine, rilevare che il sistema informativo lavoro dovrà consentire connessioni con le reti esistenti ed in particolare con il sistema anagrafico dei Comuni (le variazioni anagrafiche registrate dal Comune dovrebbero aggiornare contemporaneamente gli archivi del Centro), e in prospettiva con quello dell'INPS e delle agenzie private di collocamento e di lavoro interinale operanti nel territorio cittadino, secondo le modalità previste dal D.lgs 469.

LE FUNZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Di seguito si ipotizzano una serie di funzioni che possono essere sia definite sia in funzione dell'utenza sia in termini di collocazione organizzativa, in questa fase ci si limita a proporre una prima definizione, va tuttavia rilevato che, al fine di attivare i nuovi Centri per l'impiego, occorrerà procedere a definire il dettaglio operativo di ogni singola funzione.

FUNZIONI CONNESSE CON L'OFFERTA DI LAVORO

Strutturali: funzioni che necessariamente devono essere singolarmente presenti all'interno dei Centri per l'impiego.

- Servizio accoglienza: si indica con questa funzione la prima attività rivolta al cliente/utente dei servizi una volta "varcata la soglia" dell'ufficio. La funzione accoglienza si articola in attività di:
 - analisi delle esigenze del cliente/utente attraverso un primo colloquio esplorativo;
 - filtro della "domanda", per orientare correttamente il cliente/utente all'interno dei servizi evitando l'accesso improprio ai servizi;
 - eventuale presa in carico del cliente/utente;
 - eventuale rinvio agli altri servizi di base e/o specialistici.

- Servizio informazioni: presso ogni centro per l'impiego sarà attivo un punto informativo rivolto alle persone che cercano lavoro, gli addetti a questa funzione devono acquisire ed organizzare l'accesso ad informazioni puntuali sul m.d.l. locale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario. Presso lo sportello saranno disponibili informazioni relative alla domanda pubblica: avviamenti art. 16, bandi di concorso corredati della documentazione relativa. Presso questa funzione l'utente dovrà poter accedere alla informazione dettagliata ed operativa relativa al sistema formativo scolastico, universitario e professionale operante nell'area di riferimento.

- Servizi tecnici per l'impiego: funzioni proprie dell'attuale collocamento: iscrizioni alle liste, reinscrizioni, conferma dello stato di disoccupazione, graduatorie, ecc.
Le attività da svolgere all'interno dei servizi tecnici per l'impiego possono essere così individuate:
 - Inserimento in elenchi anagrafici speciali.
 - Inserimento in lista di mobilità, CIGS.
 - Inserimento in altre eventuali liste (studenti, lavoratori a domicilio, ecc.).
 - Conferma stato di disoccupazione per disoccupati fruitori trattamenti previdenziali.
 - Domanda per disoccupazione ordinaria e mobilità.
 - Collocamento obbligatorio.
 - Extracomunitari.

Oltre alle attività istituzionali sono da prevedere i seguenti Servizi lavoro specialistici strutturali:

- Servizio Preselezione e incontro domanda/offerta: questo servizio dovrà prevedere due attività principali:

1. Preselezione: tale funzione dovrà svolgersi attraverso un colloquio individuale volto ad accertare l'effettiva disponibilità al lavoro da parte del soggetto. In particolare, oltre a registrare le competenze proprie della persona (titoli di studio, qualifiche professionali, precedenti esperienze lavorative, ecc.) si dovrà verificare la disponibilità/attitudine ad essere impiegato in specifici profili professionali così come definiti dalle tipologie contrattuali vigenti, disponibilità ad operare in determinati orari/turni e condizioni salariali accettabili. Tale colloquio dovrà svolgersi seguendo uno schema unitario possibilmente assistito da calcolatore (nel caso della prima venuta della persona al centro per l'impiego l'addetto alla preselezione inserirà i dati anagrafici del soggetto), la fase si conclude inserendo i dati delle caratteristiche personali, professionali e di disponibilità al lavoro delle persone in cerca di lavoro sulla banca dati e proponendo la partecipazione a sessioni di orientamento predisposte dall'apposita funzione competente.

2. Incontro domanda/offerta: questa funzione dovrà presidiare l'attività di convocazione (contatto) dei lavoratori al fine di rispondere alle richieste delle aziende. Sulla base delle segnalazioni provenienti dalla funzione operante nel servizio "rapporti con la domanda", questo ufficio dovrà individuare sulla banca dati i soggetti che rispondono alle caratteristiche ricercate dalle aziende, dovrà contattare una quota persone disponibili pari ad almeno il triplo dei posti disponibili accertando la disponibilità immediata ad essere segnalata all'impresa (tale attività potrà essere svolta telefonicamente), trasmetterà all'azienda richiedente la rosa di candidati individuati con i dati necessari per il loro reperimento, segnalerà per iscritto ad ogni persona l'avvenuta segnalazione. Nel caso non riesca ad individuare i soggetti adeguati alle richieste (per mancanza di disponibilità o di professionalità) provvederà a segnalare ad altri Centri la domanda di lavoro inesa accertandosi che venga comunque fornita una risposta all'impresa/ente richiedente. Le attività descritte in questa funzione dovranno essere realizzate in stretta connessione /collaborazione con quelle previste dal Servizio gestione richieste e servizi tecnici alla domanda descritte successivamente.

Avanzate: funzioni che devono essere reperibili nei centri con possibilità di essere svolte in modo articolato (possono essere condivise anche tra più centri per l'impiego, possono essere affidate a terzi con convenzione, ecc.)

- Servizio consulenza e sostegno all'inserimento delle fasce deboli²: il servizio ha l'obiettivo di accogliere e individuare percorsi di avvicinamento, accompagnamento individuale al lavoro dei soggetti appartenenti al collocamento obbligatorio e degli altri soggetti deboli individuati da specifiche norme (ad es. L. 381/91, tossico dipendenti, detenuti in stato di semilibertà o ammessi a pene alternative). Presso questo servizio viene svolto anche il servizio di prima accoglienza dei soggetti individuati.

- Servizio orientamento al lavoro e alla formazione: presso ogni Centro per l'impiego dovrà essere attiva una funzione di orientamento al lavoro e alla formazione. Tale attività dovrà consentire ai soggetti che lo richiedono segnalandolo alla funzione di preselezione di accedere a sedute di orientamento finalizzate ad individuare i punti di forza e di debolezza della persona che cerca lavoro. Tale attività dovrà consentire al soggetto di individuare, con il sostegno degli orientatori, un proprio percorso individuale di avvicinamento al lavoro utilizzando le funzioni previste al successivo servizio "Consulenza personalizzata e accompagnamento al lavoro".

- Servizio consulenza e accompagnamento al lavoro: questo servizio sulla base delle indicazioni provenienti dal precedente servizio "orientamento" predispone gli strumenti necessari per consen-

² Questa funzione è tipicamente dipendente dalla riforma del collocamento in discussione. Ricordiamo infatti che il collocamento obbligatorio è attualmente gestito a livello provinciale dagli UPLMO, in assenza di riforma continuerebbe quindi a dipendere chiaramente dalla Provincia.

tire ai lavoratori di avvicinarsi al lavoro attraverso stage, tirocini, e tutti gli altri strumenti disponibili, segue il soggetto nell'esperienza "para lavorativa" verifica e favorisce il raggiungimento degli obiettivi individuali definiti.

Questo servizio segue altresì i soggetti impegnati in attività formative di qualificazione e riqualificazione professionale, mantiene rapporti con i formatori operando per rimuovere gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi formativi. Collabora alla progettazione di azioni formative richieste/necessarie alle persone inserite nei percorsi di accompagnamento al lavoro.

- Servizio promozione del lavoro autonomo: Informazioni e sostegno al lavoro autonomo, autoimpiego, altre forme di lavoro non dipendente (parasubordinati), creazione di nuove imprese.

- Servizio aziende in crisi: interventi di sostegno a lavoratori occupati in situazioni di difficoltà (es.: CIGS, mobilità, mobilità nella P.A., ecc.): inserimenti in nuovi posti di lavoro (outplacement), iniziative di spin-off, azioni formative di riqualificazione, ecc.

Come segnalato in avvertenza le funzioni più sopra riportate dovrebbero essere presenti in ogni Centro per l'impiego, tuttavia la loro presenza è strettamente dipendente dalle risorse disponibili. Su questo terreno è possibile sviluppare appositi rapporti tra Provincia ed altri EE.LL. (singoli o consorziati) al fine di garantire in un dato contesto territoriale la presenza di queste funzioni qualificate.

LA DOMANDA DI LAVORO

Le funzioni connesse alla domanda possono essere distinte in relazione all'utenza di riferimento, devono essere comunque previste in ogni Centro:

La domanda privata:

- Servizio marketing e promozione: sulla base di un preciso programma (per settore, per dimensione, ecc.) il servizio contatta direttamente le imprese informandole dei servizi reperibili presso il Centro, promuove la collocazione delle risorse disponibili presso le banche dati, informa circa le modalità, procedure e tempi per accedere al servizio. Promuove ed organizza presso le aziende le forme di avvicinamento al lavoro: formazione professionale, tirocini, stage. Promuove il servizio presso le associazioni di categoria.

- Servizio consulenza e informazioni: questa funzione risponde alle esigenze conoscitive delle imprese rispetto alle varie forme di assunzione possibili, garantisce la promozione/informazione degli incentivi all'assunzione in funzione delle caratteristiche dei disoccupati presenti nelle liste, predispone il materiale specifico da fornire direttamente alle imprese o al servizio promozione.

- Servizio gestione richieste e servizi tecnici alla domanda: acquisisce le richieste provenienti dalle aziende, provvede a trasmettere al servizio "domanda/offerta" le richieste delle aziende, verifica il buon esito del processo di segnalazione-avviamento in funzione delle forme di assunzione richieste (apprendistato, CFL, T.D., P.T.). Verifica/controlla l'esito delle segnalazioni, individuando presso le aziende, i motivi che hanno causato la "non assunzione", provvede a segnalare gli esiti al servizio "incontro domanda/offerta" con cui collabora strutturalmente. Gestisce il processo relativo alle comunicazioni obbligatorie provenienti dalle aziende provvedendo all'inserimento su banca dati degli avviamenti. Mantiene rapporti con imprese private di collocamento, agenzie di lavoro interinale, altri soggetti.

La domanda pubblica

- Servizio P.A. :Acquisizione di tutte le possibilità offerte dal sistema pubblico relativamente all'area territoriale di competenza:

- Concorsi: acquisizione bandi, procedure, scadenze e modulistica di riferimento, pubblicizzazione e sostegno a compilazione delle domande;

- Gestione avviamenti pubblici sia a tempo determinato che indeterminato (gestione di bandi, graduatorie, ecc.).
- Promozione ed organizzazione di forme di avvicinamento al lavoro: LPU, Cantieri di lavoro, ecc.

Trattamento delle informazioni:

- Elaborazione dati relativi agli avviamenti: gestione delle informazioni relative alle “comunicazioni obbligatorie” dell’avvenuta assunzione da parte delle imprese e della P.A.
- Consistenza iscritti ed evoluzione stock (per caratteristiche specifiche individuali e territoriali)
- Gestione e diffusione dell’informazione proveniente dall’apposita funzione prevista a livello provinciale.

Attività amministrative proprie dell’ufficio

- Funzioni di segreteria (amministrazione, economato, corrispondenza, ecc.)
- Gestione sistema informativo

Queste ultime funzioni, la cui presenza nei Centri deve essere garantita, devono però essere assolutamente snelle e di semplice interfaccia con le analoghe funzioni provinciali. Si sottolinea però la necessità di dotare i Centri per l’Impiego di una certa autonomia decisionale e finanziaria al fine di far fronte ai piccoli inconvenienti. Occorre evitare che piccoli guasti blocchino l’attività in attesa dell’intervento del personale provinciale.

Le funzioni precedentemente indicate potranno essere svolte in funzione delle modalità di rapporto con l’utenza secondo la tradizionale distinzione tra front office (front line) o back office

Saranno pertanto attività di *front office*:

- Le funzioni di base relative ai servizi tecnici all’impiego (accertamento di disponibilità, iscrizione, conferma situazione di disoccupazione, preselezione e inserimento dati in archivio).
- L’erogazione di tutte le informazioni disponibili relative alla domanda di lavoro di competenza territoriale (richieste aziende, chiamate pubbliche, concorsi, ecc.).
- L’accertamento della disponibilità al lavoro e l’invio degli utenti verso i servizi specialistici in funzione delle specifiche esigenze secondo modalità certe di appuntamento (attività di orientamento, attività di consulenza personalizzata, accompagnamento al lavoro)

Caratteristica analoga, per quanto concerne il rapporto con l’utenza, rivestiranno i seguenti servizi specialistici:

- Orientamento al lavoro e alla formazione.
- Bilanci di competenze
- Assistenza alle persone in difficoltà, ecc.
- Accertamento disponibilità a specifica domanda di lavoro e segnalazione dei candidati alle aziende.

Rivestiranno le caratteristiche proprie del back-office i Servizi lavoro centrali dei centri per l’impiego presso cui sono dislocate la funzione direttiva del centro per l’impiego, i rapporti con la domanda (le imprese e la P.A.), la gestione degli archivi e del sistema informativo, l’analisi l’elaborazione dei dati e delle informazioni sul m.d.l.

Evidentemente in un’area territoriale relativamente limitata e omogenea le funzioni precedentemente indicate potranno essere svolte all’interno di un’unica unità operativa. In contesti territoriali più complessi è opportuno prevedere una distribuzione anche fisica delle funzioni, l’articolazione delle strutture dovrà essere fatta in relazione alle caratteristiche proprie di ogni specifico territorio.

Nel caso di un’area vasta e complessa come quella della città capoluogo si può ipotizzare una distinzione a tre livelli, fisicamente distinti e distribuiti sul territorio.

1. Gli sportelli lavoro di base (front-office):

I rapporti con l'offerta (relazioni con i cittadini che cercano lavoro) saranno tenuti da strutture dislocate nelle circoscrizioni³ del Comune.

Presso tali unità organizzative saranno dislocate:

- Le funzioni di base relative ai servizi tecnici all'impiego,
- Le funzioni informative.

2. Servizi lavoro specialistici (front-office)

Un secondo livello di servizio sarà svolto da strutture specializzate che saranno a disposizione per un ambito territoriale più vasto comprendente più sportelli lavoro di base, presso questi servizi saranno allocate le attività personalizzate (preselezione, orientamento al lavoro e alla formazione, bilanci di competenza, assistenza alle persone in difficoltà, segnalazione dei candidati alle aziende, ecc.).

3. Servizi lavoro centrali

Un terzo livello è rappresentato dai servizi centrali dei centri per l'impiego presso cui sono dislocate la funzione direttiva del centro per l'impiego, i rapporti con la domanda (le imprese e la P.A.), la gestione degli archivi e del sistema informativo, l'analisi e l'elaborazione dei dati.

Il Personale

Il Centro per l'Impiego è diretto da un direttore che svolge compiti di coordinamento-controllo ed è il riferimento gerarchico del personale inserito nel Centro.

Il direttore risponde all'indirizzo definito dalla struttura competente della Provincia per raccordare l'attività del Centro con il sistema provinciale.

Nel contesto sopra indicato appare ovvio che il successo dei nuovi centri per l'impiego è strettamente dipendente dalla professionalità e dall'impegno del personale che sarà assegnato.

Da un lato si tratterà di armonizzare le esperienze di chi proviene dal Ministero con le esperienze dei dipendenti provenienti da altri Enti.

Il problema più grosso, tuttavia, si pone nei confronti del nuovo personale che dovrà integrare quello proveniente dal Ministero ed eventualmente dagli Enti Locali.

Tutto questo personale dovrà avere delle caratteristiche ed una formazione totalmente diverse dalla formazione del personale dei ruoli amministrativi.


Si ritiene necessaria la costituzione di un apposito profilo tecnico suddiviso in diverse qualifiche funzionali analogamente a quanto già esiste ad esempio per i servizi socio-educativi.

Nel reclutamento si dovrà, possibilmente, valorizzare le esperienze provenienti dalla formazione professionale in quanto più vicine alle caratteristiche richieste dal nuovo ruolo.


Anche per l'individuazione dei direttori del centro si dovrà operare tenendo conto delle competenze specifiche richieste per lo svolgimento di un simile incarico.

³ Si veda Ires Piemonte "Contributo alla definizione dei bacini provinciali per l'impiego", che definisce le Circoscrizioni come il riferimento più adeguato per consistenza demografica e per consolidamento storico-amministrativo.

Centri per l'Impiego: un'ipotesi organizzativa territoriale




Centri per l'impiego: struttura organizzativa ⁴



⁴ Le funzioni delimitate dalla linea continua sono intese come "strutturali" cioè devono necessariamente essere presenti in ogni centro per l'impiego; le funzioni delimitate dalla linea tratteggiata si intendono "avanzate" cioè necessarie per il funzionamento dei Centri ma che possono essere condivise tra 2 o più Centri o affidate a terzi con convenzioni.


Le funzioni dei nuovi servizi per l'impiego

1. Il rapporto con le persone in cerca di lavoro



Le funzioni dei nuovi servizi all'impiego

2. il rapporto con il sistema delle imprese



LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'architettura organizzativa descritta nelle pagine precedenti dovrà essere realizzata tenendo presenti la situazione in cui si trovano le attuali SCICA, dei tempi necessari per avviare i nuovi servizi e della strumentazione tecnica e logistica in cui collocare i nuovi centri per l'impiego.

Di seguito si indica un percorso possibile per attivare la nuova funzionalità dei centri:

1. Mantenimento dei servizi tecnici all'impiego. I nuovi Centri per l'impiego dovranno garantire continuità immediata alla normale attività certificatoria e amministrativa anche successivamente al passaggio nella nuova organizzazione.


2. Avvio generalizzato in tutti Centri per l'impiego della Provincia della funzione *Accoglienza e preselezione*. Tale attività potrà avvenire con il software già utilizzato o con un nuovo software appositamente acquisito. Per gestire questa funzione dovrà essere predisposta una procedura comune a tutte i Centri per l'Impiego della Provincia (scheda di rilevazione), gli operatori dovranno essere adeguatamente formati alle modalità d'accoglienza degli utenti e all'uso del software, dovrà essere predisposta la sistemazione degli uffici per garantire il buon svolgimento dei colloqui individuali (dovrebbe essere superata la classica organizzazione a "sportello" e realizzata invece un'organizzazione adatta a favorire il colloquio interpersonale).

3. Avvio delle attività di rapporto con la domanda di lavoro: successivamente all'avvio delle attività di preselezione occorre attivare la funzione rapporto con la domanda e in particolare con le imprese private. In particolare sarà necessario predisporre un piano di comunicazione in grado di presentare i nuovi servizi all'impiego, sarà inoltre indispensabile realizzare un sistema strutturato di relazioni con le associazioni di categoria ed infine organizzare una vera e propria "rete vendita" per settore economico e per comparto in grado di contattare le singole imprese cui si proporranno le risorse umane e professionali gestite dai centri per l'impiego. La formazione del personale addetto a tale funzione nonché il sistema informativo necessario a supportare le azioni di promozione e di raccordo con i dati della preselezione sono gli elementi essenziali per attivare questa funzione.


4. L'attivazione delle precedenti funzioni consentirà così l'avvio del servizio Domanda/offerta

5. La quinta fase deve prevedere infine l'avvio graduale degli altri servizi qualificati a partire dalla funzione orientamento al lavoro e alla formazione.

Fasi per la realizzazione della struttura funzionale dei nuovi Centri all'Impiego



Sviluppo temporale dell'attivazione delle nuove funzioni



Lo schema precedente indica una scansione temporale entro cui si ritiene necessario avviare le nuove funzioni da svolgersi all'interno dei Centri per l'impiego. Tale scansione va intesa come tempo massimo ammissibile per l'avvio delle attività a livello provinciale. Ciò significa che, stante la situazione concretamente già presente nelle SCICA, in molte situazioni l'avvio delle nuove funzioni potrà avvenire anche in tempi più ristretti rispetto a quelli indicati.

Nel periodo di avviamento delle funzioni, secondo la tempistica indicata, andrà prevista una struttura organizzativa transitoria (sperimentale) in grado di supportare l'avvio dei nuovi Centri e non contraddittoria rispetto all'organizzazione che entrerà in funzione a regime.

Questa fase transitoria dovrà garantire continuità alla funzione istituzionale nella fase di passaggio delle competenze, dovrà però costituire un segnale del cambiamento attraverso le nuove funzioni che man mano si avvieranno, dovrà consentire di monitorare costantemente i risultati delle attività ed in particolare quelle connesse con la domanda e l'offerta al fine di procedere agli aggiustamenti che eventualmente si rendessero necessari.

Questa fase sperimentale, appare allo stato attuale, indispensabile anche alla luce delle modifiche che si prevede verranno introdotte con la riforma generale del collocamento attualmente in discussione al Ministero del Lavoro.

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

PROTOCOLLO: 282 - 79693/2000 DEL 5 APRILE 2000

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e FRANCO CAMPIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione degli Assessori Tibaldi e Brunato.

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili e introdotto il principio guida del collocamento mirato;

Visti il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e la legge regionale 14 dicembre 1998, n.41, che individuano le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro attribuiti alle Province, tra cui, in particolare le funzioni relative al collocamento obbligatorio;

Tenuto conto che le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili si collocano nel quadro della più generale riforma del collocamento e che in tale contesto la Provincia ha il compito di disegnare il sistema dei nuovi servizi per l'impiego in modo integrato e di prevedere, in piena coerenza con questo sistema più generale, lo sviluppo di un servizio di collocamento mirato capace di rispondere efficacemente alla domanda di lavoro proveniente dalle persone con disabilità e alle esigenze dei datori di lavoro di realizzare inserimenti lavorativi proficui;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 577-26975/1999 del 24/3/99, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati determinati i criteri generali per l'organizzazione del Servizio Provinciale per la gestione del mercato del lavoro;

Ritenuto di dover specificare, in coerenza con i criteri generali di cui alla deliberazione sopra richiamata e con le finalità occupazionali della nuova legge sul lavoro dei disabili, criteri che realizzino le condizioni per un incontro positivo tra la domanda e l'offerta di lavoro;

Considerato che, a tale scopo, occorre rendere visibile e operante un sistema competente, affidabile, trasparente, capace di trasformare la precedente modalità coercitiva di avviamento in uno stile di lavoro che presuppone la programmazione, il dialogo, la considerazione del disabile come soggetto al centro del processo di inserimento lavorativo e del datore di lavoro non più come soggetto doveroso di adempimenti, ma interlocutore che partecipa intenzionalmente ai processi di integrazione lavorativa delle persone portatrici di disabilità;

Ritenuto di perseguire gli obiettivi sopra individuati mediante interventi concreti che consentano di:

- Organizzare un sistema centrale che possa garantire un sostegno certo ai servizi decentrati per il collocamento in modo da orientarne lo sviluppo in prospettiva di un reale decentramento di gestione;

- Attuare una politica di accreditamento delle strutture (Formazione Professionale, Cooperazione; Imprese; Associazioni di cui all'art. 4 comma 6 della legge 68/99) che si impegneranno nella formazione dei potenziali lavoratori;

- Prevedere un raccordo sistematico con la cooperazione finalizzato a orientare interventi qualitativamente e contrattualmente all'altezza delle aspettative dei potenziali lavoratori e delle imprese;
- Valorizzare l'esperienza degli operatori del collocamento, dei servizi territoriali integrati e della formazione professionale, delle associazioni ex art. 4 comma 6 della legge 68/99, facilitandone la collaborazione in modo che, a regime, sia istituita una rete di servizi di inserimento mirato nei Centri per l'Impiego, efficiente ed efficace;

Tenuto conto che il quadro di riferimento normativo entro cui collocare le linee di intervento sopra indicate non è ancora completato in quanto, per la piena operatività della legge 12 marzo 1999, n. 68, devono ancora essere adottati provvedimenti attuativi da parte degli organi di governo nazionale e regionale;

Tenuto ancora conto:

- dell'esigenza di approfondire la conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei disabili iscritti alle liste del collocamento obbligatorio e le situazioni delle imprese soggette all'obbligo, sia in termini di copertura di posti, sia in termini di ruoli organizzativi e mansioni disponibili;
- della necessità di effettuare una ricognizione dei soggetti che finora hanno operato nel campo dell'inserimento lavorativo dei disabili, degli interventi attuati e delle misure in corso, per promuoverne il coordinamento e l'integrazione;
- della necessità di costruire un rapporto costruttivo con le parti sociali chiamate, attraverso la pratica della concertazione nella sede paritetica della Commissione per le Politiche del Lavoro, a svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche del lavoro;
- della necessità di sperimentare modelli di azione, strumenti, modalità operative da affinare in relazione al processo di costruzione del sistema del collocamento mirato;

Considerato che per le sopra richiamate ragioni di complessità degli interventi da attuare, di pluralità dei soggetti e degli organismi coinvolti, di mancato completamento a livello normativo della riforma introdotta dalla legge 68/99, il percorso di realizzazione degli interventi deve necessariamente svilupparsi in più fasi temporali;

Ritenuto che in questa prima fase sia prioritario adottare indirizzi e direttive che portino alla definizione:

- dei criteri di prima attuazione della legge
- degli accordi e delle collaborazioni da attivare
- degli strumenti e delle metodologie da sperimentare e adottare

con il duplice scopo, da un lato, di avviare la costruzione di un modello di servizio per il collocamento dei disabili che si candida a modello esemplare in campo nazionale, dall'altro di dar modo ai competenti uffici gestionali di conseguire un'immediata operatività degli strumenti che la legge mette a disposizione per il collocamento mirato dei disabili;

Considerato che la scadenza del 31/3/2000 rappresenta il termine ultimo per la presentazione da parte dei datori di lavoro dei prospetti informativi che descrivono le situazioni occupazionali e i posti disponibili per i disabili, e che entro tale termine i datori di lavoro devono presentare ai competenti uffici richiesta di assunzione o convenzione per la copertura dei suddetti posti;

Verificato che, in base a quanto risulta agli atti degli uffici, in provincia di Torino, i datori di lavoro privati e pubblici presenteranno, anche per l'anno 2000, situazioni diffuse di posti non coperti riservati a disabili, per i quali saranno indicate le mansioni disponibili;

Verificato altresì, sempre sulla base degli archivi degli uffici, che gli iscritti alle liste del collocamento obbligatorio sono stati in passato classificati, ai sensi della previgente normativa, con criteri che non consentono l'individuazione delle specifiche qualifiche e del grado di occupabilità posseduti, incrociabili con le indicazioni fornite dai datori di lavoro nei prospetti informativi;

Visto l'art. 11, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che recita: "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3,

del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”;

Considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall'art. 11 della legge 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo tra le aspettative delle persone disabili di un impiego compatibile con la proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l'esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nella propria organizzazione produttiva;

Ritenuta la necessità di fornire agli uffici gestionali indicazioni e indirizzi per l'attuazione della citata disposizione e valutata, in particolare, l'urgenza di definire, in attesa che siano pienamente operanti gli organismi collegiali previsti dalla legge 68/99 e pienamente attuati gli istituti di legge, primi criteri, di carattere del tutto transitorio, per la stipula delle convenzioni, quale strumento per il conseguimento di primi significativi obiettivi occupazionali, diversamente non conseguibili per le problematiche di incrocio domanda offerta sopra evidenziate;

Sentite in più incontri le parti sociali, e le associazioni rappresentative delle categorie dei disabili, con le quali ultime la Provincia ha stipulato un protocollo di intesa in data 31/3/2000 in cui, fra l'altro, la Provincia si impegna ad attivare da subito gli avviamenti al lavoro tramite convenzioni tipo da individuarsi con apposita delibera;

Ritenuto infine, nel quadro degli obiettivi di integrazione delle diverse tipologie di intervento a favore dei soggetti disabili, e del potenziamento delle risorse disponibili, di dover assicurare il coordinamento di più uffici dipartimentali della Provincia che esplicano attività nel campo del lavoro e dell'integrazione sociale dei soggetti portatori di disabilità;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Visto l'art. 47, terzo comma, della Legge 8/6/1990 n. 142;

CON VOTI UNANIMI, ESPRESSI IN FORMA PALESE, LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERA

1. di approvare i seguenti indirizzi, da fornire al Servizio Lavoro, con lo scopo di organizzare, nel primo semestre 2000, le informazioni che consentano gli avviamenti mirati dei disabili:

a) A partire dal 31/3/2000, sulla base dei prospetti informativi dei datori di lavoro relativi alle scoperture d'obbligo e delle informazioni riguardanti le figure professionali richieste e i posti disponibili, saranno elaborati dati organizzati riferiti alla domanda di lavoro.

b) Sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati degli iscritti al collocamento obbligatorio; dell'attività di orientamento svolta presso i Centri per l'Impiego; delle informazioni riguardanti le abilità lavorative dei disabili acquisite anche tramite il raccordo con i soggetti che, a diverso titolo, hanno operato nel settore dell'inserimento lavorativo e formativo dei disabili; delle verifiche diagnostico-funzionali delle Commissioni mediche e del Comitato tecnico, saranno evidenziati:

- i profili professionali degli iscritti e/o le mansioni che sono in grado di svolgere
- gli eventuali fabbisogni di riqualificazione professionale o pre-lavorativa al fine di ottenere il necessario incrocio dei dati tra domanda e offerta di lavoro.

c) I dati elaborati dagli uffici saranno messi a disposizione della Commissione per le Politiche del Lavoro che concerterà i criteri per il ricorso all'art. 11 della L.68/99.

2. Di approvare i seguenti criteri ai quali i competenti Uffici del Servizio Lavoro si dovranno attenere per la definizione del contenuto delle convenzioni da stipularsi con i datori di lavoro ai sensi dell'art. 11 comma 1 della Legge 12/3/1999 n. 68, per il periodo transitorio in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro:

I) DURATA DELLA CONVENZIONE:

9 mesi

II) PROGRAMMI DI ASSUNZIONI GRADUALI PER FASCIA DIMENSIONALE DEI DATORI DI LAVORO

A) Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: sono tenuti ad effettuare l'assunzione del disabile (una unità), previsto come quota d'obbligo, entro i termini di legge, così come precisati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000 del 17 gennaio 2000, ovvero entro dodici mesi dalla prima nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della legge 68/99 (18 gennaio 2000) o entro sessanta giorni dalla seconda nuova assunzione. Se la seconda nuova assunzione viene effettuata entro la data del 30 settembre 2000, l'inserimento del lavoratore disabile può avvenire entro il 31 dicembre 2000.

B) Datori di Lavoro che occupano da 36 a 150 dipendenti: sono tenuti ad effettuare almeno una assunzione entro il termine di validità della convenzione.

C) Datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti: sono tenuti ad effettuare, entro il termine di validità della convenzione, assunzioni di disabili in misura pari al 11% dei posti disponibili risultanti dai prospetti informativi presentati per l'anno 2000.

III) TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE

A) Contratti a tempo indeterminato

B) Contratti di apprendistato

C) Contratti di formazione-lavoro

D) Inserimenti mirati in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, a garanzia di continuità delle esperienze maturate sul territorio, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie A), B) o C).

IV) MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI

È ammessa la richiesta nominativa per tutte le assunzioni oggetto della convenzione.

3. Di approvare le seguenti linee di intervento, allo scopo di creare le condizioni per l'applicazione della legge 68/99 nella sua interezza:

A) Attivazione della concertazione con le parti sociali, attraverso la Commissione per le Politiche del Lavoro, per la definizione nel corso dell'anno 2000, di modelli di convenzione-tipo / convenzione-quadro per l'inserimento lavorativo graduato e mirato dei disabili presso i datori di lavoro, che prevedano la regolamentazione dei seguenti punti, ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, finalizzati al conseguimento degli obblighi di legge:

a) programmazione assunzioni

b) tipologie di contratto ammissibili in convenzione e modalità

c) riconoscimento incentivi

d) servizi di sostegno all'inserimento lavorativo

e) interventi formativi

f) monitoraggio e verifica impegni convenzionali

B) Apertura di un tavolo di concertazione politico e tecnico con i Comuni e le Comunità Montane e i Consorzi Socio Assistenziali per la definizione di convenzioni territoriali con cui si fissano i livelli di collaborazione tra i Centri per l'Impiego e i Servizi per l'Inserimento Lavorativo (SIL), per il raggiungimento dei seguenti fini:

a) collaborazione sistematica/coordinamento tra servizi centrali e decentrati

b) presenza degli operatori SIL nei Centri per l'Impiego (salvaguardone il ruolo e le competenze in un ambito più vasto di interventi socio-assistenziali)

- c) mappatura delle risorse (posti disponibili e caratteristiche) delle imprese del territorio
- d) presa in carico di tutti i soggetti interessati al collocamento mirato
- e) coordinamento funzionale dei SIL

C) Istituzione, sulla base del Protocollo di intesa siglato con le Associazioni maggiormente rappresentative dei disabili in data 31/3/2000 - allegato al presente provvedimento per farne parte sostanziale e integrante - di un tavolo di coordinamento permanente sulla legge 68/99 e sulla legge 104/92;

D) Promozione di un accordo interdipartimentale, tra i Servizi Lavoro, Formazione Professionale e Solidarietà Sociale, finalizzato alla migliore applicazione delle nuove norme e dei principi del collocamento mirato, nella logica dell'integrazione dei servizi e del potenziamento delle risorse a disposizione. L'accordo individua i rispettivi servizi interessati, Collocamento Disabili e Forlav, e ne definisce le modalità di collaborazione;

E) Potenziamento del Centro Informazione Disabili, sviluppato nell'ambito del Progetto MediaFor della Provincia, quale strumento operativo dei dipartimenti interessati per la raccolta, divulgazione, confronto, attraverso le nuove tecnologie, di materiali informativi, buone prassi, case studies, ecc..

F) Definizione e attivazione di un sistema, autorevole e competente, per l'accreditamento e monitoraggio, ai fini dell'applicazione della legge in tutti i suoi aspetti e potenzialità, dei soggetti previsti dall'art. 11, comma 5 della legge 68/99: cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, organismi di cui agli artt. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge.

G) Attivazione nei confronti della Regione Piemonte affinché vengano adottati tutti i provvedimenti per l'istituzione ed il funzionamento del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, previsto dall'art. 14 della legge 68/99, nonché gli ulteriori provvedimenti che la legge attribuisce alla competenza regionale, condizione indispensabile affinché gli uffici possano applicare tutti gli strumenti di legge

4. di demandare ad eventuali successivi provvedimenti l'adeguamento degli indirizzi individuati, in relazione ai criteri in corso di definizione a livello nazionale per l'attuazione della legge 68/99;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to E. Sortino

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

f.to M. Bresso

PROTOCOLLO DI INTESA

La Provincia di Torino rappresentata da:

l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi e l'Assessore alla Solidarietà Sociale Maria Pia Brunato;
e le Associazioni dei Disabili di seguito elencate:

A.N.F.F.A.S.

Ass. Naz. Famiglie Dispersi e Caduti in Guerra;

Ass. Naz. Mutilati e Invalidi del Lavoro;

Ass. Naz. Mutilati e Invalidi di Guerra;

Ass. Naz. Mutilati e Invalidi Civili;

Ass. Naz. Privi della Vista;

Ass. Naz. Vittime Civili di Guerra;

Ass. Piemontese Retinopatici Ipovedenti;

Consulta Persone in Difficoltà;

C.S.A.;

Ente Naz. Protezione e Assistenza Sordomuti;

Gruppo Genitori per il diritto al lavoro;

Unione Italiana Ciechi;

Unione Naz. Mutilati per Servizio

considerato il percorso individuato nella delibera di indirizzi, protocollo n. 282-79693/2000 della Provincia di Torino sul quale si esprime un consenso di massima, convengono quanto segue:

1- l'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra la Provincia di Torino e le Associazioni di Disabili che accompagni e supporti il percorso di applicazione della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992;

2 - la Provincia di Torino si impegna ad attivare da subito i primi avviamenti al lavoro su base minima nelle convenzioni tipo individuate in delibera, entro il 2001 verranno definiti gli indirizzi sulle convenzioni tipo quadro successive, attraverso la concertazione in Commissione Tripartita e consultato il coordinamento delle associazioni;

3 - le parti si impegnano ad organizzare la campagna di informazione, indirizzata ai cittadini disabili, attraverso materiale di larga diffusione e l'organizzazione di momenti pubblici di incontro.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DI VERBALE DELL'ADUNANZA XLIII

5 aprile 2000

Presidenza: Luciano ALBERTIN
Giorgio MORRA DI CELLA
Giovanna ALBERTO

Il giorno 5 del mese di aprile dell'anno duemila, alle ore 15.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale, sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Luciano ALBERTIN e, per la restante parte, dei Vicepresidenti del Consiglio Giorgio MORRA DI CELLA e Giovanna ALBERTO e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Edoardo SORTINO e, per la restante parte, del Vicesegretario Generale Alberto PERRON CABUS, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso in data 28 marzo 2000 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Mercedes BRESSO e i Consiglieri:

Luciano ALBERTIN - Giovanna ALBERTO - Ciro ARGENTINO - Angelo AUDDINO - Giuseppe BAVA - Luigi BIANCO - Levio BOTTAZZI - Mario CASSARDO - Michele CHIAPPERO - Vincenzo CHIEPPA - Massimo COTICONI - Mariella DEPAOLI - Giuseppe DONDONA - Luca FACTA - Alberto FERRERO - Paolo FERRERO - Vincenzo GALATI - Francesco GOIA - Giuseppe IANNO' - Elio MARCHIARO - Giorgio MORRA DI CELLA - Pierluigi MOSCA - Candido MUZIO - Gianfranco NOVERO - Giovanni OSSOLA - Modesto PUCCI - Marta RABACCHI - Salvatore RAPISARDA - Davide RICCA - Massimo ROSTAGNO - Silvana SANLORENZO - Aurora TESIO - Alberto TOGNOLI - Sergio VALLERO - Gian Luca VIGNALE.

Giustificano l'assenza gli Assessori Giuseppe GAMBA - Franco CAMPIA - Giovanni OLIVA e i Consiglieri Lorenzo AGASSO - Piergiorgio BERTONE - Mario BORGHEZIO - Giuseppe CERCHIO - Cesare FORMISANO - Carmela LOIACONI - Massimiliano MOTTA - Amalia NEIROTTI - Giacomo PORTAS - Giancarlo VACCA CAVALOT.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Marco BELLION - Luigi RIVALTA - Antonio BUZZIGOLI - Luciano PONZETTI - Giuseppina DE SANTIS - Maria Pia BRUNATO - Valter GIULIANO - Silvana ACCOSSATO - Barbara TIBALDI - Alessandra SPERANZA - Elena FERRO.

Commissione di scrutinio: Giuseppe BAVA - Mariella DEPAOLI - Pierluigi MOSCA.

(Omissis)

(53529/2000)

OGGETTO: COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E COMITATO TECNICO.

ISTITUZIONE E APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997 N. 469.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la deliberazione, proposta dall'Assessore Tibaldi, a nome della Giunta (seduta 29/3/2000), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 18, comma 2, del Regolamento dal Segretario Generale e il cui testo è allegato sotto la lettera B).

(Seguono:

- l'illustrazione dell'Assessore Tibaldi;
- gli interventi dei Consiglieri Vignale, Pucci, Rostagno e Tesio;

- l'illustrazione dell'Assessore Tibaldi di un proprio emendamento;
- le dichiarazioni di voto relative all'emendamento dei Consiglieri Novero, Rapisarda, Vignale e Chieppa;

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato.)

Il Presidente del Consiglio, non essendoci più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento presentato dall'Assessore Tibaldi, che si allega sotto la lettera C).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Votanti = 33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Iannò - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

L'emendamento risulta approvato.

(Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Pucci, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

Il Presidente del Consiglio, non essendoci più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta sottoriportata, così come risulta in seguito alle modifiche testé approvate.

OGGETTO: COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO E COMITATO TECNICO.

ISTITUZIONE E APROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997 N. 469

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro), come successivamente modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale prevede che la provincia istituisca un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, nonché in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza dei seguenti organi collegiali operanti presso le strutture periferiche del Ministero del lavoro e individuati al comma 2 del medesimo art. 6:

- a) commissione provinciale per l'impiego
- b) commissioni circoscrizionali per l'impiego
- c) commissione regionale per il lavoro a domicilio
- d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio
- e) commissioni comunali per il lavoro a domicilio
- f) commissione provinciale per il lavoro domestico
- g) commissione provinciale per la manodopera agricola
- h) commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola
- i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio

Visti in particolare i principi e i criteri indicati nel citato art. 6, in base al quale:

- a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
- b) la presidenza della commissione è attribuita al Presidente dell'amministrazione provinciale;
- c) della commissione deve fare parte il consigliere di parità;
- d) è possibile costituire sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico;

Ritenuto, sulla base del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 citato, di dover prevedere l'istituzione di un unico organo collegiale, competente anche per le materie relative al diritto al lavoro dei disabili, ferma restando l'integrazione dei suoi componenti con rappresentanti delle categorie interessate e dell'ispettore medico del lavoro;

Ritenuto altresì, di regolamentare all'atto dell'istituzione della commissione:

- a) i compiti
- b) il numero dei componenti
- c) le modalità di costituzione
- d) la durata in carica
- e) le modalità di funzionamento

Rilevata, per quanto attiene alla determinazione del numero dei componenti, l'esigenza di garantire la più ampia rappresentanza alle diverse componenti del mondo produttivo e sociale, tenendo conto della particolare conformazione degli interessi di cui le stesse sono portatrici e di considerare specificamente le caratteristiche del mercato del lavoro e dell'economia della Provincia di Torino, che, seppur ad accentuata vocazione industriale, vede la significativa presenza di tutte le categorie e i settori produttivi;

Valutato altresì opportuno determinare il predetto numero dei componenti entro i limiti strettamente necessari al funzionamento della Commissione e degli organismi che eventualmente si costituiranno al suo interno, in considerazione di esigenze di snellimento e celerità dei processi decisionali e di un principio di economicità di gestione;

Ritenuto congruo, rispetto alle esigenze sopra richiamate, fissare il numero dei componenti in misura pari a sei unità effettive e sei supplenti per ciascuna delle parti sociali rappresentate – datori di lavoro e lavoratori – e pari a cinque unità per le associazioni rappresentative delle categorie individuate dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

Rilevato infine, per quanto attiene ai compiti della Commissione, che gli stessi siano determinabili nell'ambito delle funzioni di consultazione e concertazione ad essa attribuite dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

Visto l'art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della Legge 08.06.90 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, comma 3°, della Legge 08/06/90 n. 142;

DELIBERA

1. di istituire la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro quale sede permanente di consultazione e concertazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, nonché in relazione alle attività e alle funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui all'art. 6 comma 2 del medesimo decreto;

2. di approvare il Regolamento della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di cui

al precedente punto 1., composto da n. 11 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare a successivi provvedimenti dei competenti organi gli impegni concernenti gli oneri di funzionamento degli organismi previsti con la presente deliberazione.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Votanti = 33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Iannò - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Successivamente ...

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Sulla scorta della seguente votazione palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 33

Votanti = 33

Favorevoli 33

(Bresso - Albertin - Alberto - Argentino - Auddino - Bava - Bianco - Bottazzi - Cassardo - Chiappero - Chieppa - Coticoni - Depaoli - Facta - Ferrero Alberto - Galati - Goia - Iannò - Morra Di Cella - Mosca - Muzio - Novero - Ossola - Pucci - Rabacchi - Rapisarda - Ricca - Rostagno - Sanlorenzo - Tesio - Tognoli - Vallero - Vignale).

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to E. Sortino

F.to L. Albertin

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XLIII in adunanza 5 aprile 2000.

AL/ab

**GLI ALLEGATI B E C, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
ESTRATTO DI VERBALE, SONO DEPOSITATI AGLI ATTI**

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, la costituzione e l'articolazione, la durata in carica e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominata Commissione, istituita dalla Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

ART. 2. ATTRIBUZIONI

1. La Commissione svolge compiti di concertazione e consultazione in relazione alle seguenti attività e funzioni:

- a) collocamento ordinario;
- b) collocamento agricolo;
- c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
- d) collocamento obbligatorio;
- e) collocamento degli stranieri;
- f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
- g) collocamento dei lavoratori domestici;
- h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
- i) preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- j) iniziative volte a incrementare l'occupazione e a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Le funzioni consultive sono svolte tramite la formulazione di pareri, che sono obbligatori nei casi previsti dalle disposizioni di legge.

3. La Commissione fornisce indicazioni ai competenti organi della Provincia in relazione all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva già di competenza degli organi collegiali soppressi ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

ART. 3. COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta:

- a) dal Presidente della Provincia, ovvero dall'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
- c) da sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;
- d) dal Consigliere di Parità designato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 aprile 1991 n.125.

2. La Commissione per lo svolgimento dei compiti in materia di diritto al lavoro dei disabili, è integrata:

a) da cinque componenti effettivi e cinque componenti supplenti designati dalle organizzazioni delle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comparativamente più rappresentative in ambito provinciale;

b) da un ispettore medico del lavoro.

3. La Commissione può decidere di articolarsi in sottocommissioni, composte nel rispetto della pariteticità dei rappresentanti delle parti sociali, alle quali viene affidato, in via permanente od occasionale, l'esame di specifiche tematiche.

ART. 4. NOMINA E DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto, a seguito e sulla base delle designazioni effettuate dalle parti sociali e dalle categorie indicate al precedente art. 3, nel rispetto del criterio della rappresentatività.

2. I componenti nominati ai sensi del precedente comma durano in carica tre anni.

ART. 5. VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione sono validamente riunite con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 6. CONVOCAZIONE

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a venti giorni qualora ne pervenga richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti.

3. La convocazione dei componenti è fatta con avviso da fare pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

ART. 7. ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente.

2. È facoltà dei componenti della Commissione proporre per iscritto argomenti da inserire all'ordine del giorno che saranno posti in discussione nella seduta successiva o nella stessa seduta se la richiesta è accolta all'unanimità.

ART. 8. VOTAZIONI

1. Il voto è personale, non sono ammesse deleghe. La proposta si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;

2. Nelle votazioni i componenti che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza;

3. Sono conteggiati al momento del voto esclusivamente i componenti presenti in Commissione.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9. ASSISTENZA E SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Il Dirigente del Servizio Lavoro svolge compiti di collaborazione e di assistenza tecnica nei confronti della Commissione. A tale fine assiste con facoltà di intervento alle riunioni delle Commissioni, per le quali cura il servizio di segreteria e la redazione del processo verbale tramite il personale del Servizio.

**ART. 10. COMITATO TECNICO
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI**

1. La Commissione si avvale del Comitato Tecnico, di seguito denominato Comitato, previsto dall'art. 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che svolge i compiti ad esso attribuiti in materia di disabilità dalla stessa legge e dalle successive disposizioni attuative.

2. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) due esperti del settore sociale, individuati nell'ambito degli operatori dei servizi pubblici di inserimento lavorativo dei disabili, di comprovata esperienza ed elevata professionalità;

b) due esperti del settore medico - legale, individuati tra i medici specialisti operanti in strutture pubbliche;

c) due funzionari dei competenti Servizi della Provincia;

d) un esperto in rappresentanza degli organismi individuati dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 462/1997.

3. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del Servizio Lavoro che ne provvede alla convocazione.

4. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Provincia con proprio decreto e durano in carica tre anni.

5. Il Comitato si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno un esperto per ciascuno dei settori e Servizi di cui al precedente comma 2.

ART. 11. INDENNITÀ

1. Ai componenti della Commissione viene corrisposta un'indennità per la partecipazione ad ogni seduta della medesima e delle sottocommissioni, di entità pari a quella stabilita dalle vigenti disposizioni per il gettone di presenza dei consiglieri provinciali.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale saranno definite le modalità per la corresponsione di eventuali compensi ai componenti del Comitato Tecnico non appartenenti all'amministrazione provinciale.

prot. n. 96038 del 26 aprile 2000

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99

La Giunta Provinciale di Torino ha adottato con delibera n. 282-79693/2000 del 5/4/2000 alcuni criteri transitori per la stipula delle convenzioni di inserimento lavorativo di disabili previste dall'art. 11 della legge 68/99.

Tali criteri transitori, che consentiranno di attuare una prima sperimentazione dello strumento convenzionale, stabiliscono che:

1. le convenzioni abbiano durata di 9 mesi;
2. in tale arco temporale il datore di lavoro sia obbligato a rispettare un programma minimo di assunzioni, nei termini che seguono:

a) Datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: sono tenuti ad affermare l'assunzione del disabile (una unità), previsto come quota d'obbligo, entro i termini di legge, così come precisati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000 del 17 gennaio 2000, ovvero entro dodici mesi dalla prima nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della legge 68/99 (18/1/2000) o entro sessanta giorni dalla seconda nuova assunzione. Se la seconda nuova assunzione viene effettuata entro la data del 30 settembre 2000, l'inserimento del disabile può avvenire entro il 31 dicembre 2000.

b) Datori di lavoro che occupano da 36 a 150 dipendenti: sono tenuti ad effettuare almeno una assunzione entro il termine di validità della convenzione.

c) Datori di lavoro che occupano oltre 150 dipendenti: sono tenuti ad effettuare, entro il termine di validità della convenzione, assunzioni di disabili in misura pari al 11% dei posti disponibili risultanti dai prospetti informativi presentati nell'anno 2000.

3. Le tipologie di contratto di lavoro ammesse sono le seguenti:

a) Contratti a tempo indeterminato.
b) Contratti di apprendistato.
c) Contratti di formazione-lavoro;
d) Inserimenti mirati in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, a garanzia di continuità delle esperienze maturate sul territorio, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie A), B) o C).

4. Le richieste di assunzione possono essere nominative.

5. La convenzione regolarizza l'azienda anche ai fini e per gli effetti degli artt. 17 (certificazione di ottemperanza) e 15 c. 4 (sanzioni) della l. 68/99.

Le convenzioni potranno essere sottoscritte utilizzando i fac-simili allegati, distinti per fascia dimensionale.

In caso di inserimento lavorativo di disabile rientrante in un progetto di inserimento mirato già avviato da parte di servizi pubblici, alla convenzione dovrà essere allegato il progetto stesso.

Le proposte di convenzione dovranno essere presentate al Servizio Lavoro della Provincia di Torino - Ufficio Collocamento Disabili - in Via Valeggio 5, sede competente anche al rilascio del nulla osta relativo alle assunzioni oggetto della convenzione.

L'ufficio resta a disposizione per ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ida Rossi

(aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti)

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68**

Tra la società.....⁽¹⁾, con sede legale in.....

e unità operativa in.....⁽²⁾, con alle proprie dipendenze n.....lavoratori⁽³⁾

e

il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

- considera la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotta dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;

- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori disabili ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l'esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva;

- visti i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.

1) La convenzione ha la durata di nove mesi.

2) L'assunzione del disabile (una unità), previsto come quota d'obbligo, verrà effettuata entro i termini di legge, così come precisati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2000 del 17 gennaio 2000, vale a dire entro dodici mesi dalla prima nuova assunzione successiva all'entrata in vigore della legge n. 68/99 (18 gennaio 2000) ovvero entro sessanta giorni dalla seconda nuova assunzione. Peraltro, se la seconda nuova assunzione viene effettuata entro il 30 settembre 2000, l'inserimento del lavoratori disabile può avvenire entro il 31 dicembre 2000.

3) L'assunzione oggetto della convenzione verrà effettuata con richiesta normativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto a tempo indeterminato;

b) contratto di apprendistato;

c) contratto di formazione e lavoro.

È altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l'inserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavo-

rativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

4) Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:

- i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;

- non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di "esonero parziale";

- non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;

- l'azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell'art. 17 della legge stessa.

5) Qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.

6) Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.

7) In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, l'azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli art. 3 della legge 68/99, entro i termini di legge.

Per l'azienda

.....

Torino, li

Per la Provincia di Torino

.....

⁽¹⁾ Indicare la denominazione sociale dell'azienda.

⁽²⁾ Indicare l'indirizzo dell'unità operativa che insiste nella Provincia di Torino.

⁽³⁾ Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva.

(aziende che occupano da 36 a 150 dipendenti)

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68**

Tra la società.....⁽¹⁾, con sede legale in.....

e unità operativa in.....⁽²⁾, con alle proprie dipendenze n..... lavoratori⁽³⁾

e

il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

- considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotta dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 c. 2 della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;

- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l'esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva;

- visti i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.

1) La convenzione ha la durata di nove mesi.

2) Entro il termine di validità della convenzione verrà effettuata almeno una assunzione di soggetto appartenente alle categorie di cui agli artt. 1 e 18, c. 2 della l. 68/99.

3) L'assunzione oggetto della convenzione verrà effettuata con richiesta normativa, tramite una delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto a tempo indeterminato;

b) contratto di apprendistato;

c) contratto di formazione e lavoro.

È altresì prevista la possibilità di adempiere a quanto stabilito con la presente convenzione tramite l'inserimento mirato del soggetto appartenente alle categorie protette, in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

4) La stipula della presente convenzione, è, comunque, compatibile con l'eventuale "richiesta di compensazione territoriale" di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, e di "esonero parziale" di cui all'art. 5, comma 3 della legge medesima.

5) Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:

- i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
- non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di "esonero parziale";
- non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;
- l'azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell'art. 17 della legge stessa.

6) Qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.

7) Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.

8) In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, l'azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.

Per l'azienda

.....

Torino, li

Per la Provincia di Torino

.....

⁽¹⁾ Indicare la denominazione sociale dell'azienda.

⁽²⁾ Indicare l'indirizzo dell'unità operativa che insiste nella Provincia di Torino.

⁽³⁾ Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva.

(aziende che occupano oltre 150 dipendenti)

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Tra la società.....⁽¹⁾, con sede legale in.....

e unità operativa in.....⁽²⁾, con alle proprie dipendenze n.....lavoratori⁽³⁾

e

il Servizio Lavoro della Provincia di Torino

- considerata la nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie introdotta dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili e appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 c. 2 della l. 68/99, lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori in azienda;

- considerato che lo strumento tecnico-giuridico delle convenzioni previste dall'art. 11 della citata legge n. 68/99 si configura quale mezzo idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo fra le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e l'esigenza delle aziende di un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva;

- visti i criteri approvati dalla Giunta provinciale di Torino con deliberazione n. 282-79693/2000 in data 5 aprile 2000, per la definizione del contenuto delle convenzioni di cui al richiamato art. 11 della legge n. 68/99, per un periodo transitorio, in attesa dei criteri che verranno concertati nella costituenda Commissione Provinciale per le politiche del lavoro.

SI CONVIENE

di stipulare la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 68/99, sulla base dei criteri in appresso indicati.

1) La convenzione ha la durata di nove mesi.

2) Gli inserimenti delle persone appartenenti alle categorie oggetto della convenzione verranno effettuati, entro il termine di validità della medesima, in misura almeno pari all'11% dei posti disponibili risultanti dai prospetti informativi presentati nell'anno 2000.

3) Tutte le assunzioni oggetto della convenzione saranno effettuate con richiesta nominativa, tramite:

- a) contratti a tempo indeterminato;
- b) contratti di apprendistato;
- c) contratti di formazione e lavoro.

Potranno inoltre essere effettuati inserimenti mirati in attuazione o presecuzione di progetti sperimentali in corso, che abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo, finalizzati ad assunzioni di cui alle tipologie indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), come da progetto allegato.

4) La stipula della presente convenzione, è, comunque, compatibile con l'eventuale "richiesta di compensazione" di cui all'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, e di "esonero parziale" di cui all'art. 5, comma 3 della legge medesima.

- 5) Durante il periodo di validità della convenzione, per le sedi operanti in provincia di Torino:
- i Servizi competenti non procedono ad avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti a categorie protette;
 - non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di "esonero parziale";
 - non trova, altresì, applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;
 - l'azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99 anche ai fini dell'art. 17 della legge stessa.
- 6) Qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione stessa deve intendersi sospesa.
- 7) Se il quadro normativo di riferimento dovesse subire sostanziali modifiche, la presente convenzione verrà necessariamente adeguata.
- 8) In caso di mancato o parziale rispetto degli impegni occupazionali di cui alla presente convenzione, salvo giustificato e documentato motivo, l'azienda sarà tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 3 e 18, comma 2 della legge 68/99, entro i termini di legge.

Con riferimento alla convenzione in oggetto, si riporta qui di seguito il programma di inserimenti lavorativi che saranno gradualmente realizzati nel corso del periodo di validità della medesima.

Provincia di Torino	Dipendenti in forza, utili ai fini del computo della quota d'obbligo	Categorie protette in forza	Inserimenti di soggetti appartenenti alle categorie protette previsti entro il termine di validità della convenzione (4)
Unità operativa di.....	n.	n.	n.

Per l'azienda

.....

Torino, li

Per la Provincia di Torino

.....

⁽¹⁾ Indicare la denominazione sociale dell'azienda.

⁽²⁾ Indicare l'indirizzo dell'unità operativa che insiste nella Provincia di Torino.

⁽³⁾ Indicare il numero complessivo dei dipendenti, al netto di quelli esclusi dalla base per il computo della quota di riserva.

⁽⁴⁾ Nel calcolo della quota convenzionale dell'11% le frazioni superiori al 50% si arrotondano all'unità superiore. In caso di risultato inferiore a 1 l'arrotondamento è comunque sempre pari a 1.

NORMATIVE UTILI

*ATTENZIONE: LA PRESENTE NORMA È STATA ABROGATA DALLA LEGGE
12 MARZO 1999, N. 68. VIENE RIPORTATA COME MEMORIA STORICA.*

LEGGE 2 APRILE 1968, N. 482

DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

(Pubblicata nella Gazz. Uff., 30 aprile 1968, n. 109)

TITOLO I

ART. 1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

La presente legge disciplina la assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

ART. 2. INVALIDI DI GUERRA E INVALIDI CIVILI DI GUERRA.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che - non militari - siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella A, di cui al D.Lgt. 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) nella tabella B annessa al R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella B annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi, anche, l'art. 13, L. 26 dicembre 1981, n. 763.

ART. 3. INVALIDI PER SERVIZIO

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e c) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

ART. 4. INVALIDI DEL LAVORO

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

ART. 5. INVALIDI CIVILI

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge⁽²⁾.

ART. 6. PRIVI DELLA VISTA

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

ART. 7. SORDOMUTI

Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 50 (G.U. 7 febbraio 1990, N. 6 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

ART. 8. ORFANI E VEDOVE

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

ART. 9. ALIQUOTE SPETTANTI ALLE SINGOLE CATEGORIE DI RISERVATARI

L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

- invalidi di guerra: 25%;
- invalidi civili di guerra: 10%;
- invalidi per servizio: 15%;
- invalidi del lavoro: 15%;
- orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro: 15%;
- invalidi civili: 15%;
- sordomuti: 5%.

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e della amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi di civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio⁽¹⁾.

ART. 10. TRATTAMENTO, LICENZIAMENTO

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

⁽¹⁾ A far data dall'istituzione dell'unica Commissione provinciale per le politiche del lavoro la commissione di cui al presente comma deve intendersi soppressa ex art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

TITOLO II – SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 11. AZIENDE PRIVATE

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe.

Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari, non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

ART. 12. ENTI PUBBLICI

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 13. ESCLUSIONI, ESONERI

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo. Per il personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

- a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;
- b) guardie e custodi in genere delle stazioni, nella percentuale complessiva del 20 per cento;
- c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Omissis)⁽¹⁾.

(Omissis)⁽¹⁾.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

ART. 14. LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE

Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

ART. 15. ESECUTIVI E IMPUGNATIVE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, la esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

TITOLO III – MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

ART. 16. ORGANI DEL COLLOCAMENTO: UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - COMMISSIONI PROVINCIALI

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio⁽¹⁾, di cui al successivo comma. È istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro⁽²⁾.

[I membri effettivi e supplenti della commissione [o nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni]⁽³⁾. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

ART. 17. COMPITI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

[La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

- a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;
- b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
- c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

⁽¹⁾ A far data dall'istituzione dell'unica Commissione provinciale per le politiche del lavoro la commissione di cui al presente comma deve intendersi soppressa ex art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

⁽²⁾ Lettera abrogata dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

⁽³⁾ A far data dall'istituzione dell'unica Commissione provinciale per le politiche del lavoro la commissione di cui al presente comma deve intendersi soppressa ex art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

- d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
- e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
- f) (Omissis)⁽¹⁾ ⁽²⁾.

ART. 18. SOTTOCOMMISSIONE CENTRALE

Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La sottocommissione ha il compito di:

- 1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;
- 2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.

ART. 19. ELENCHI

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti⁽¹⁾.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16.

⁽¹⁾ Lettera abrogata dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

⁽²⁾ A far data dall'istituzione dell'unica Commissione provinciale per le politiche del lavoro la commissione di cui al presente comma deve intendersi soppressa ex art. 6, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

ART. 20. ACCERTAMENTO SANITARIO

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita ⁽²⁾.

ART. 21. DENUNCE DELLE AZIENDE PRIVATE

(Omissis) ⁽³⁾.

ART. 22. DENUNCE DEGLI ENTI PUBBLICI

(Omissis) ⁽⁴⁾.

TITOLO IV – SANZIONI

ART. 23. CONTRAVVENZIONI

I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 ⁽⁵⁾. I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 4.500 a lire 25.000 ⁽⁶⁾ per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 10, l. 11 maggio 1971, n. 390.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 2 febbraio 1990, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità d'ufficio, del presente articolo, nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

⁽³⁾ Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

⁽⁵⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della stessa legge.

⁽⁶⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo e quinto comma (quest'ultimo con riguardo alla misura massima), l. 24 novembre 1981, n. 689. A norma dell'art. 27 c.p. le pene proporzionali non hanno limite massimo. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera m), della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000⁽¹⁾.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.

ART. 24. DEFINIZIONI DELLE CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'art. 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

ART. 25. DEVOLUZIONE DELLE AMMENDE

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

Le aliquote percentuali fissate negli artt. 11, 12 e 13, nonché quelle stabilite dall'art. 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il parere della sottocommissione di cui all'articolo 18.

ART. 27. PROFUGHI

Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 8, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

ART. 28. VIGILANZA

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

⁽¹⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Si ricorda che la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma lettera m), della stessa citata.

ART. 29. COPERTURA FINANZIARIA

Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'art. 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.

ART. 30. NORMA TRANSITORIA

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

ART. 31. ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle commissioni provinciali e della sottocommissione di cui all'art. 18.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

LEGGE 30 MARZO 1971 N. 118
(IN GAZZ. UFF., 2 APRILE 1971, N. 82)
**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1971, N. 5 E NUOVE
NORME IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ⁽¹⁾**

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8

ART. 1. CONVERSIONE

È convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

ART. 2. NUOVE NORME E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ⁽¹⁾.

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ⁽²⁾.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi ⁽³⁾.

I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento ⁽⁴⁾.

ART. 3. ASSISTENZA SANITARIA

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniora.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

⁽¹⁾ Vedi l'art. 1, d.lg. 23 novembre 1988, n. 509.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 23 novembre 1988, n. 509.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1989, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, l. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, l. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 52, l. 17 maggio 1999, n. 144.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

ART. 4. CENTRI DI RIABILITAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

ART. 5. PERSONALE ED EDUCATORI SPECIALIZZATI

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

ART. 6. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7,

nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

ART. 7. COMMISSIONE SANITARIA PROVINCIALE: COMPOSIZIONE

La commissione sanitaria provinciale è composta:
dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione⁽¹⁾.

ART. 8. COMPITI DELLA COMMISSIONE SANITARIA PROVINCIALE

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psicodiagnostici ed esami attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.

Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

⁽¹⁾ L'art. 3, l. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari commi primo e secondo del presente articolo. Successivamente, l'art. 3, l. 26 maggio 1975, n. 165, li ha così sostituiti con un unico comma.

ART. 9. COMMISSIONI REGIONALI SANITARIE

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolge funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale. La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8⁽¹⁾.

ART. 10. (Omissis)⁽²⁾.

ART. 11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge. Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante.

ART. 12. PENSIONE DI INABILITÀ

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, pre-

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 4, l. 27 dicembre 1973, n. 908.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'art. 5, l. 26 maggio 1975, n. 165.

stazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte⁽¹⁾.

ART. 13. ASSEGNO MENSILE

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 18.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente⁽²⁾.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche.

ART. 14. NORME PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE O DELL'ASSEGNO

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa. Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

ART. 15. RICORSI IN MATERIA DI PENSIONE E DI ASSEGNO

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica

⁽¹⁾ Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi la l. 13 dicembre 1986, n. 912.

⁽²⁾ Importo elevato dall'art. 22, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, conv. in l. 11 agosto 1972, n. 485.

non inferiore a direttore di sezione. La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti. In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

ART. 16. RILASCIO DI CERTIFICATO DA PARTE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

ART. 17. ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO (Omissis)⁽¹⁾.

ART. 18. SCADENZE DELLE RATE

La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

ART. 19. PENSIONE SOCIALE E DECORRENZA DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età⁽²⁾.

ART. 20. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PENSIONE O DELL'ASSEGNO

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia. Le aperture di credito di cui al comma

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 6, l. 21 novembre 1988, n. 508.

⁽²⁾ Vedi art. 67, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti. Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

ART. 21. ACCERTAMENTI SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione. Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

ART. 22. TUTELA GIURISDIZIONALE

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

ART. 23. ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE LAVORO PROTETTO E PROVVEDIMENTI PER LA VITA DI RELAZIONE

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità. L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.

ART. 24. INDENNITÀ DI FREQUENZA AI CORSI

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

ART. 25. SISTEMI DI LAVORO PROTETTO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

ART. 26. CONGEDO PER CURE

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

ART. 27. BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTI PUBBLICI

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 28. PROVVEDIMENTI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

- a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
- b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
- c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

(Omissis)⁽¹⁾.

(Omissis)⁽¹⁾.

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 29. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA NEI CENTRI DEGENZA E DI RECUPERO

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale. L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto. Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria. Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

ART. 30. ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

ART. 31. FINANZIAMENTI

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottototati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

- 1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
- 2) Ministero della sanità:
 - a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
 - b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;

- 3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 32. COPERTURA DELLA SPESA

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni

con le somme già stanziare in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

ART. 34. DISPOSIZIONI FINALI

In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933⁽¹⁾, e 10 aprile 1954, n. 218.

⁽¹⁾ Rectius, l. 10 giugno 1940, n. 932.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

**C159 CONVENTION SUR LA RÉADAPTATION
PROFESSIONNELLE ET L'EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES, 1983**

Convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
(Note: Date d'entrée en vigueur: 20:06:1985.)

Lieu:Genève

Date d'adoption:20:06:1983

Session de la Conference:69

Afficher les ratifications enregistrées pour cette convention

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y
étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante-neuvième session;

Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation
et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en
valeur des ressources humaines, 1975;

Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation profes-
sionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'in-
tervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de
nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de
manière significative;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale
des personnes handicapées, avec pour thème "pleine participation et égalité" et qu'un Programme
d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des
mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de
"pleine participation" des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'"éga-
lité";

Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes in-
ternationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de
chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales
aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle
qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui se-
ra dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handi-
capées, 1983.

PARTIE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1

1. Aux fins de la présente convention, l'expression personne handicapée désigne toute personne
dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser pro-
fessionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment
reconnu.

2. Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

3. Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.

4. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.

PARTIE II. PRINCIPES DES POLITIQUES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

ARTICLE 2

Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.

ARTICLE 3

Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.

ARTICLE 4

Ladite politique devra être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.

ARTICLE 5

Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.

PARTIE III. MESURES À PRENDRE AU NIVEAU NATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ET D'EMPLOI POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

ARTICLE 6

Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.

ARTICLE 7

Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres

services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.

ARTICLE 8

Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

ARTICLE 9

Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

DISPFIN

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 11

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ARTICLE 12

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 13

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui

lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 15

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 16

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

ARTICLE 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

CROSS REFERENCES

Recommandations: R99: Recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelle des invalides, 1955

Recommandations: R150: Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail et des droits de l'homme (NORMES) au Tél: +41.22.799.7126, Fax: +41.22.799.6926 ou par email: (infleg@ilo.org)

Copyright © 1999 Organisation Internationale du Travail (OIT)

Déni de responsabilité

webinfo@ilo.org

LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56

(IN GAZZ. UFF., 3 MARZO 1987, N. 51).

- NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO ^{(*) (**)}.

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8

TITOLO I – NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1. COMMISSIONI E SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione⁽¹⁾, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione⁽²⁾ ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce dispo-

⁽¹⁾ A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l'impiego; commissione circoscrizionale per l'impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1 gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).

⁽²⁾ Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

⁽³⁾ Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

⁽⁴⁾ Gli organi di cui al presente articolo sono stati soppressi dal d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469.

sizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264]⁽¹⁾.

ART. 2. COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA

1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione⁽²⁾ ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La commissione dura in carica tre anni⁽³⁾.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socioeconomiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola⁽⁴⁾ di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione⁽⁵⁾, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

⁽¹⁾ Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 9, d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996, n. 608.

⁽³⁾ Soppressa dall'art. 4, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.

⁽⁴⁾ Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

⁽⁵⁾ Modifica l'art. 4, comma 1, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

ART. 3. PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI LOGISTICI E FINANZIARI DELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI E DEI RECAPITI PERIODICI E DELLE SEZIONI DECENTRATE.

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 4. COMMISSIONE CENTRALE E COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

1. (Omissis)⁽¹⁾.

2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando.

ART. 5. COMPITI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle

⁽¹⁾ Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;

e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe (lettera abrogata dall'art. 13, DPR 10/1/2000, n. 218);

g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;

h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro⁽¹⁾ e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni;

h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli Enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi⁽²⁾.

ART. 6. GETTONE GIORNALIERO E PERMESSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI REGIONALI, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI

1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonché ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente legge è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

ART. 7. DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

(1) Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 197, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 8. OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa:

- a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;
- b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;
- c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;
- d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c);
- e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dello ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate⁽¹⁾.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

ART. 9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DELLE IMPRESE

1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

⁽¹⁾ Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, conv. in l. 1 giugno 1991, n. 169.

2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro territorialmente competente.

3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e qualitative di occupazione.

4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro⁽¹⁾ e della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati.

5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le associazioni medesime.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo e le direttive per l'attività dell'Ispettorato del lavoro in materia⁽¹⁾.

ART. 10. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

a) 1^a classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo⁽²⁾;

b) 2^a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1^a classe, che aspirino a diversa occupazione;

c) 3^a classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.

4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.

ART. 11. DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL COLLOCAMENTO

1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attività delle commissioni regionali per l'impiego.

⁽¹⁾ Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

⁽²⁾ Lettera aggiunta dall'art. 8, l. 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 12. CANCELLAZIONE DALLE LISTE

1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste⁽¹⁾.

ART. 13. SERVIZIO DI LEVA

1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della formazione della graduatoria delle predette liste.

ART. 14. ACCERTAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ

1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.

ART. 15. RICHIESTA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E RILASCIO DEL NULLA OSTA. CONTROLLO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione regionale, per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste.

ART. 16. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti⁽²⁾.

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 30, l. 23 luglio 1991, n. 223.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in l. 20 maggio 1988, n. 160.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 30, l. 23 luglio 1991, n. 223.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. (Omissis)⁽¹⁾.

ART. 17. CONVENZIONI TRA IMPRESE E COMMISSIONI REGIONALI O CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per la approvazione

⁽¹⁾ Comma abrogato dall'art. 4, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in L. 20 maggio 1988, n. 160.

alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attività formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 18. SURROGAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce alla organizzazione inadempiente.

ART. 19. NORME PER I DETENUTI E GLI INTERNATI

1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

ART. 20. ORGANI PROVINCIALI DEL COLLOCAMENTO E RICORSI

1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'Ufficio regiona-

le del lavoro e della massima occupazione⁽¹⁾, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro⁽²⁾, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.

3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunci legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronuncia entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione⁽²⁾. Scaduto tale ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.

ART. 21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

⁽¹⁾ Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

⁽²⁾ Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

**ART. 22. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21
E 22 DELLA LEGGE N. 25 DEL 1955**

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

ART. 23. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE

1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro⁽¹⁾.

3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo successivo⁽²⁾.

4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.

TITOLO II – ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 24. ISTITUZIONE DELLE AGENZIE PER L'IMPIEGO

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:

- a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 9-bis, d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 54, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali per lo svolgimento dell'attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione regionale per l'impiego.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con propri decreti, sentite la commissione centrale e quelle regionali per l'impiego, nonché gli organi di governo delle regioni interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto di diritto privato a termine rinnovabile.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il funzionamento delle agenzie.

5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore, personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli enti pubblici.

7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.

8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 25. POTERI DEROGATORI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione⁽¹⁾, all'approvazione del Ministro

⁽¹⁾ Ora, Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.

del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

ART. 26. SANZIONI

(Omissis)⁽¹⁾.

ART. 27. SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI

(Omissis)⁽²⁾.

ART. 28. RAPPORTO ALL'ISPettorato PROVINCIALE DEL LAVORO⁽³⁾.

1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26, secondo e terzo capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è presentato all'Ispettorato provinciale del lavoro⁽³⁾ competente per territorio.

ART. 29. DISCIPLINA SPECIALE PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini di coordinare l'attività dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30. COPERTURA FINANZIARIA

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del mercato del lavoro nonché per il potenziamento dei servizi statali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la graduale istituzione delle agenzie per l'impiego.

2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130 miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Servizio nazionale dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentale» e «Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e

⁽¹⁾ Sostituisce l'art. 27, L. 29 aprile 1949, n. 264.

⁽²⁾ Sostituisce con quattro commi i primi sette commi dell'art. 20, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 luglio 1970, n. 83.

⁽³⁾ Ora, Direzione provinciale del lavoro, ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

Basilicata»; quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti: «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», «Agenzie del lavoro sperimentali» e «Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro».

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 31. ABROGAZIONE DI NORME

1. È abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
(IN GAZZ. UFF., 17 FEBBRAIO 1992, N. 39, S.O.)

**LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA,
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

AGGIORNATO ALLA G.U. DEL 12/01/2000, N. 8

ART. 1. FINALITÀ

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

ART. 2. PRINCIPI GENERALI

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

ART. 3. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

ART. 4. ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

ART. 5. PRINCIPI GENERALI PER I DIRITTI DELLA PERSONA HANDICAPPATA

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicappati, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

ART. 6. PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attua-

no nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotilità;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

ART. 7. CURA E RIABILITAZIONE

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

ART. 8. INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE SOCIALE

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

ART. 9. SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

- b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
 - c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ART. 10. INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, comunità-alloggio e centri socio riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

2. Le strutture di cui alla lettera 1. e le attività di cui alla lettera m. del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

ART. 11. SOGGIORNO ALL'ESTERO PER CURE

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,

¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162.

primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

ART. 12. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata⁽¹⁾.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

⁽¹⁾ Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 427.

ART. 13. INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16⁽¹⁾.

ART. 14. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INTEGRAZIONE

1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, l. 28 gennaio 1999, n. 17.

di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

ART. 15. GRUPPI DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

ART. 16. VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. è consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato⁽¹⁾.

5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo⁽²⁾.

ART. 17. FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18. INTEGRAZIONE LAVORATIVA

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17.

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

ART. 19. SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

ART. 20. PROVE D'ESAME NEI CONCORSI PUBBLICI E PER L'ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART. 21. PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DI SEDE

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

ART. 22. ACCERTAMENTI AI FINI DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

ART. 23. RIMOZIONE DI OSTACOLI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E RICREATIVE

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate⁽¹⁾.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

ART. 24. ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al

⁽¹⁾ Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 in base all'art. 16, D.L. 23 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

ART. 25. ACCESSO ALLA INFORMAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

ART. 26. MOBILITÀ E TRASPORTI COLLETTIVI

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

ART. 27. TRASPORTI INDIVIDUALI

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: «titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie».

3. (Omissis)⁽¹⁾.

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad

un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

ART. 28. FACILITAZIONI PER I VEICOLI DELLE PERSONE HANDICAPPATE

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

ART. 29. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

ART. 30. PARTECIPAZIONE

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

ART. 31. RISERVA DI ALLOGGI

1. (Omissis) ⁽²⁾.

2. (Omissis) ⁽³⁾.

3. (Omissis) ⁽³⁾.

4. (Omissis) ⁽³⁾.

ART. 32. AGEVOLAZIONI FISCALI

(Omissis) ⁽⁴⁾.

ART. 33. AGEVOLAZIONI

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge

⁽¹⁾ Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L. 9 aprile 1986, n. 97.

⁽²⁾ Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L. 5 agosto 1978, n. 457.

⁽³⁾ Comma abrogato dall'art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv. in L. 27 luglio 1994, n. 473.

30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno⁽¹⁾.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

ART. 34. PROTESI E AUSILI TECNICI

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

ART. 35. RICOVERO DEL MINORE HANDICAPPATO

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

ART. 36. AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PENALI

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà⁽²⁾.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

⁽¹⁾ Per un'interpretazione autentica dell'espressione « hanno diritto a tre giorni di permesso mensile », vedi l'art. 2, d.l. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

ART. 37. PROCEDIMENTO PENALE IN CUI SIA INTERESSATA UNA PERSONA HANDICAPPATA

1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

ART. 38. CONVENZIONI

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

ART. 39. COMPITI DELLE REGIONI

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio⁽¹⁾:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

⁽¹⁾ Alinea così modificato dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162.

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i) e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati⁽¹⁾;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia⁽¹⁾.

ART. 40. COMPITI DEI COMUNI

1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

⁽¹⁾ Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162.

**ART. 41. COMPETENZE DEL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
E COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE
PER LE POLITICHE DELL'HANDICAP**

1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418⁽¹⁾;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1992, n. 406, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato « si avvale di», anziché « è composto da».

ART. 41-BIS. CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL'HANDICAP

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente ⁽¹⁾.

ART. 41-TER. PROGETTI SPERIMENTALI

1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo ⁽²⁾.

ART. 42. COPERTURA FINANZIARIA

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
- b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
- c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
- d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162.

- e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
 - f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
 - g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
 - h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
 - i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
 - l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
 - m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
 - n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
 - o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
 - p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
 - q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provedimenti in favore di portatori di handicap».
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 43. ABROGAZIONI

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

ART. 44. ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE**

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
Art. 6 <i>«Prevenzione e diagnosi precoce»</i>		Disciplinano gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni (Art. 6, comma 2).	
Art. 7 <i>«Cura e riabilitazione»</i>		Assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero (Art. 7, comma 2).	
Art. 8 <i>«Inserimento e integrazione sociale»</i>	MINISTERO SANITÀ Decreto per la definizione degli standard dei Centri socio-riabilitativi (di concerto con il MIN. AFFARI SOCIALI, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) (Art. 8, comma 1, lett. 1).	Possono provvedere in materia, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (art. 39, comma 1).	Possono concedere contributi ad associazioni in favore di persone handicappate presenti sul territorio che intendono costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi per i fini previsti dal comma 1, lettere h - i - l dell'art. 8 (Art. 38, comma 2).
Art. 9 <i>«Servizio di aiuto al personale»</i>		Disciplinano con legge i criteri relativi all'istituzione e funzionamento dei servizi di aiuto personale (Art. 39, comma 2, lett. g).	Possono istituire, nei limiti delle proprie risorse di bilancio, il servizio di aiuto personale, per quei cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno. Il servizio comprende prestazioni di interpretariato per i cittadini non udenti (Art. 9, comma 1).
Art. 10 <i>«Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità»</i>			Possono realizzare comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità, sia con proprie ordinarie risorse di bilancio che contribuendo con appositi finanziamenti o mediante convenzioni, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali attribuite dalla legge 142/90 e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge. 184/83 (Art. 10, comma 1).
Art. 11 <i>«Soggiorno all'estero per cure»</i>	MINISTERO SANITÀ La commissione centrale esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni	Autorizzano, sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanata ai sensi dell'art. 5 della legge 833/78, gli interventi di soggiorno all'estero per cure (Art. 11, comma 2)	

Segue: 1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
Art. 13 <i>«Integrazione scolastica»</i>	<p>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto per la stipula degli accordi di programma in materia di integrazione scolastica d'intesa come MIN. SANITÀ e MIN. AFFARI SOCIALI (Art. 13, comma 1, lett. a).</p> <p>MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA Decreto per l'attribuzione di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle Università per studenti non udenti (Art. 13, comma 1, lett. d).</p>		<p>Stipulano accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142/90, con altri organi scolastici e le unità sanitarie locali, rispettivamente nell'ambito delle proprie competenze, previo indirizzo fissato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di intesa con i Ministri degli Affari Sociali e della Sanità (Art. 13, comma 1, lett. a).</p> <p>Prevedono, anche in forma associativa, insieme alle comunità montane, alle province e alle unità sanitarie locali, l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati (Art. 13, comma 2).</p>
Art. 14 <i>«Modalità di attuazione dell'integrazione»</i>	<p>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Formazione e aggiornamenti personale docente, forme sistematiche di orientamento per studenti disabili; organizzazione scolastica secondo criteri di flessibilità; continuità educativa.</p>		
Art. 15 <i>«Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica»</i>	<p>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Disposizioni e criteri per costituzione gruppi di lavoro presso i provveditorati (Art. 15, comma 1).</p>		
Art. 17 <i>«Formazione professionale»</i>	<p>MINISTERO DEL LAVORO Decreto per la determinazione dei criteri e delle procedure per le iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale (Art. 17, comma 5).</p>	<p>Realizzano l'inserimento delle persone handicappate negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 8 della legge 845/78. A tal fine le regioni devono fornire ai centri sussidi e attrezzature necessarie (Art. 17, comma 1).</p> <p>Adeguano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale (Art. 17, comma 3).</p>	

Segue: 1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
Art. 18 <i>«Integrazione lavorativa»</i>	MINISTERO LAVORO Decreto per la definizione dello schema tipo per la stipula della convenzione tra comuni, tra comuni e provincie con gli organismi che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con handicap, di concerto con il MIN. SANITÀ e MIN. AFFARI SOCIALI (Art. 18, comma 4)	Disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate (Art. 18, comma 1). Disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo regionale (Art. 18, comma 3). Possono provvedere, con proprie leggi, a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per lo svolgimento di attività lavorative autonome (Art. 18, comma 6, lett. a). Possono provvedere, con proprie leggi, a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro, anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate (Art. 18, comma 6, lett. b).	
Art. 23 <i>«Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative»</i>	MINISTERO SANITÀ Decreto per la definizione di protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate (Art. 23, comma 1).	Realizzano, insieme ai comuni, ai consorzi di comuni e al CONI, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte delle persone handicappate (Art. 23, comma 2).	Realizzano, insieme alle regioni, ai consorzi dei comuni ed al CONI, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate (Art. 23, comma 2).
Art. 24 <i>«Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche»</i>			Adeguano i propri regolamenti edilizi in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (Art. 24, comma 11).
Art. 26 <i>«Mobilità e trasporti collettivi»</i>	MINISTERO TRASPORTI Decreto per l'omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi e di vagoni ferroviario (Art. 26, comma 5).	Elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento di infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione dei accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90 (Art. 26, comma 3).	Assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici (Art. 26, comma 2).

Segue: 1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
Art. 28 <i>«Facilitazione per i veicoli delle persone handicappate»</i>			Assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi pubblici che privati (Art. 28, comma 1).
Art. 29 <i>«Esercizio del diritto di voto»</i>			Organizzano, in occasione di consultazioni elettorali, i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale (Art. 29, comma 1).
Art. 30 <i>«Partecipazione»</i>		Prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati alla redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata.	
Art. 31 <i>«Riserva di alloggi»</i>			Determinano una quota di riserva di alloggi. A tale scopo dispongono di una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati, nonché di nuclei familiari con disabili.
Art. 34 <i>«Protesi e ausili protesici»</i>	MINISTERO SANITÀ Decreto per l'inserimento nella revisione e ridefinizione del nomenclatore tariffario delle protesi di apparecchi e attrezzature elettroniche e altri ausili tecnici per persone con handicap fisico e sensoriale (Art. 34).		
Art. 37 <i>«Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata»</i>	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA MINISTERO INTERNO MINISTERO DIFESA Decreto di disciplina delle modalità di tutela della persona handicappata nel corso di procedimenti penali e nei luoghi di custodia.		
Art. 39 <i>«Compiti delle regioni»</i>		Possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,	

Segue: **1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:**
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
		<p>educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturale (Art. 39, comma 1).</p> <p>Possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:</p> <p>a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;</p> <p>b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche di intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari alla attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;</p> <p>c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;</p> <p>d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;</p> <p>e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;</p> <p>f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli inter-</p>	

Segue: 1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
		<p>venti di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 9, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;</p> <p>g) a disciplinare, con legge, i criteri relativi all'istruzione ed al funzionamento dei servizi di aiuto personale;</p> <p>h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;</p> <p>i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;</p> <p>l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni private, i quali trasmettono alle regioni, i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime (Art. 39, comma 2).</p>	
<p>Art.40</p> <p><i>«Compiti dei comuni»</i></p>			<p>Attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti (Art. 40, comma 1). Attraverso gli statuti comunali disciplinano le modalità di coordinamento dei suddetti servizi e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti (Art. 40, comma 2).</p>
<p>Art. 41</p> <p><i>«Competenze del Ministero per gli Affari Sociali e costituzione del Comitato Nazionale per le politiche dell'handicap»</i></p>	<p>MINISTERO AFFARI SOCIALI</p> <p>Coordina le attività delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia (Art. 41, comma 1).</p>		

Segue: 1.2. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE

Contenuti	Ministeri	Regioni	Comuni
	<p>Dà il proprio concerto obbligatorio a tutti i disegni di legge del governo e dei singoli ministeri ed ai regolamenti ed agli atti di carattere generale riguardanti la condizione delle persone handicappate (Art. 41, comma 2). Presenta (entro il 15 aprile di ogni anno) la relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché, sugli indirizzi che saranno seguiti (Art. 41, comma 8).</p>		
<p>Art. 42 <i>«Copeertura finanziaria»</i></p>		<p>Provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione (Art. 42, comma 4).</p>	

**1.3. LEGGE-QUADRO 104/92:
STATO DI ATTUAZIONE
QUADRO RIASSUNTIVO**

Art.	Comma	Lettera	Ambito	Competenze	Attuazioni
4	1		Accertamento dell'handicap	Ministero Sanità	Per le attestazioni delle condizioni di persona handicappata in ordine all'istruzione scolastica è stato disposto inizialmente il D.L. n. 324/93 (e successive reiterate), convertito in legge n. 423 del 27 ottobre 1993.
6	2	a), b), c), d), e), f), g), h), i)	Prevenzione e diagnosi precoce	Ministero Sanità	È stato predisposto nei contenuti tecnici l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome per l'individuazione delle modalità di controllo che le USL dovranno attuare nell'ambito dei loro servizi per la diagnosi precoce delle malformazioni e per l'individuazione ed il trattamento delle patologie di cui alla lettera g, comma 2, del presente articolo.
6	2	a), b), c), d), e), f), g), h), i)	Prevenzione e diagnosi precoce	Regioni	La Liguria e le Marche hanno emanato disposizioni nell'ambito delle normative regionali di applicazione della L. 104/92. Altre regioni devono disciplinare in materia.
8	1	l)	Inserimento ed integrazione sociale	Ministero Sanità di concerto con Ministero Affari Sociali sentita la Conferenza Stato-Regioni	Deve essere emanato il decreto per la definizione degli standard dei centri socio-riabilitativi. È stato istituito un apposito gruppo tecnico.
11	2		Soggiorni all'estero per cure	Ministero Sanità	Da emanarsi l'atto di indirizzo e coordinamento con il quale disciplinare i criteri per il rimborso e l'acconto per il soggiorno dell'assistito e dell'accompagnatore in alberghi e strutture collegate a centri esteri di altissima specializzazione.
12	5, 6, 7, 8		Diagnosi funzionale Profilo dinamico-funzionale PEI	Ministero Sanità Ministero Pubblica Istruzione Conferenza Stato-Regioni	È stato emanato con D.P.R. 24 febbraio 1994 l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti da attribuire alle U.U.S.S.L.L. in materia di integrazione scolastica.
13	1	a)	Integrazione scolastica	Ministero Pubblica Istruzione di concerto con Ministero Affari Sociali e Ministero Sanità	Sono stati emanati, con decreto interministeriale del 9 luglio 1992, «criteri per la stipula degli accordi di programma fra amministrazione scolastica, enti locali, unità sanitarie locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap»
13	1	d)	Integrazione scolastica	Ministero Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica	Deve essere emanato il decreto per attribuzione di incarichi professionali ad interpreti, da destinare alle università, per studenti non udenti.
15	1		Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica	Ministero Pubblica Istruzione	Emanati con decreto 26 giugno 1992 e successiva modificazione 31 luglio 1992, «criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali».
17	3		Formazione professionale	Regioni	Devono essere adeguati i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per attività di formazione professionale.

**1.3. LEGGE-QUADRO 104/92:
ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE
QUADRO RIASSUNTIVO**

Art.	Comma	Lettera	Ambito	Competenze	Attuazioni
17	5		Formazione professionale	Ministero Lavoro	Deve essere emanato il decreto per la determinazione dei criteri delle procedure per iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale.
18	1		Integrazione lavorativa	Regioni	Devono disciplinare in merito a: istituzione e tenuta albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative ed organizzazioni del volontariato.
18	3		Integrazione lavorativa	Regioni	Devono disciplinare sulle modalità di revisione e aggiornamento biennale dell'albo regionale.
18	4		Integrazione lavorativa	Ministero Lavoro di concerto con Ministero Sanità e Ministero Affari Sociali	Emanato il decreto interministeriale 30 novembre 1994 per la definizione dello schema tipo per la stipula convenzione tra enti locali e organismi che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
23	1		Rimozione ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.	Ministero Sanità	Emanato il decreto ministeriale 4 marzo 1993 per le definizioni di protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva delle persone handicappate.
24	11		Eliminazione barriere architettoniche	Comuni	Devono adeguare i propri regolamenti edilizi alle disposizioni previste in materia.
26	3		Mobilità e trasporti collettivi	Regioni	Devono elaborare piani di mobilità per le persone handicappate da attuarsi anche mediante accordi di programmi (art. 27 legge 142/90).
26	5		Mobilità e trasporti collettivi	Ministero Trasporti	Si deve provvedere alla omologazione di un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi e di vagoni ferroviario.
27	4		Trasporti individuali	Ministero Trasporti	Il Comitato Tecnico, di cui all'art. 81, comma 9 T.U. sulla disciplina stradale, è stato integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate.
33			Agevolazioni sul lavoro per familiari disabili e disabili lavorativi	Dipartimento Funzione Pubblica Ministero Lavoro	Emanata in data 27/10/93 la legge n. 423 che all'art. 2 comma 3 ter. chiarisce che il permesso mensile di cui al comma 3 del presente articolo deve essere retribuito. Altre disposizioni sono state emanate dal Ministero del Lavoro, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'I.N.P.S.
34	1		Protesi e ausili tecnici	Ministero Sanità	Emanato in data 28/12/92 il decreto per l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi, di apparecchi ed attrezzature elettroniche e altri ausili tecnici. Con D.M. 2/6/93 si è ricostituita la Commissione di studio per la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici.
37			Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata	Ministero Grazia e Giustizia	È stato emanato il D.M. 17 gennaio 1995, il quale prevede interventi per il superamento di barriere architettoniche negli istituti di pena.

D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA
DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO,
A NORMA DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421

CAPO III – UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI

**ART. 30. INDIVIDUAZIONE DI UFFICI E PIANTE ORGANICHE;
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

(Omissis) ⁽¹⁾.

**ART. 31. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI
E DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE IN SEDE
DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO**

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
- a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
 - b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);
 - c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro ⁽¹⁾.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 43, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta^{(2) (3)}.

ART. 32. RICOGNIZIONE DELLE VACANZE DI ORGANICO.

(Omissis)⁽⁴⁾.

ART. 33. PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE.

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza⁽⁵⁾.

2. (Omissis)⁽⁶⁾.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2^{(7) (8)}.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 11, D.lg. 18 novembre 1993, n. 470.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 11, D.lg. 18 novembre 1993, n. 470.

⁽³⁾ In base alle disposizioni di cui all'art. 75, D.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono sopresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

⁽⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 43, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 20, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dall'art. 20, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

⁽⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 18, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽⁸⁾ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 45, comma 22, D.lg. 80/1998 cit.).

ART. 33-BIS. SCAMBIO DI FUNZIONARI APPARTENENTI A PAESI DIVERSI E TEMPORANEO SERVIZIO ALL'ESTERO

1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato Italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati⁽¹⁾.

ART. 34. PASSAGGIO DI DIPENDENTI PER EFFETTO DI TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428⁽²⁾⁽³⁾.

ART. 35. ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA

Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 19, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽³⁾ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 45, comma 22, D.lg. 80/1998 cit.).

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153^{(1) (2) (3)}.

ART. 35-BIS. GESTIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITÀ

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 12, D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 20, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽³⁾ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 45, comma 22, D.lg. 80/1998 cit.).

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto^{(1) (2)}.

ART. 36. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa⁽³⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 21, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽²⁾ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 45, comma 22, D.lg. 80/1998 cit.).

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2, D.l. 17 giugno 1999, n. 180, conv. in L. 2 agosto 1999, n. 269.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 22, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

ART. 36-BIS. NORME SUL RECLUTAMENTO PER GLI ENTI LOCALI

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36⁽¹⁾.

ART. 36-TER. ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUE STRANIERE NEI CONCORSI PUBBLICI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica⁽²⁾.

ART. 37. ACCESSO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA⁽³⁾

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale⁽⁴⁾.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

ART. 38. CONCORSI UNICI

(Omissis)⁽⁵⁾.

Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 23, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 13, D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

⁽³⁾ Rubrica così modificata dall'art. 24, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 24, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽⁵⁾ Articolo abrogato dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

**ART. 39. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO UNICO
ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

(Omissis)⁽¹⁾.

ART. 40. CONCORSI CIRCOSCRIZIONALI

(Omissis)⁽²⁾.

ART. 41. REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ CONCORSUALI

(Omissis)⁽³⁾.

**ART. 42. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE
E TIROCINIO PER PORTATORI DI HANDICAP.**

1. (Omissis)⁽⁴⁾.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

⁽²⁾ Articolo abrogato dall'art. 43, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽³⁾ Articolo abrogato dall'art. 43, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 43, D.lg. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 22, D.lg. 29 ottobre 1998, n. 387.

⁽⁵⁾ Articolo così sostituito dall'art. 19, D.lg. 23 dicembre 1993, n. 546.

DECRETO MINISTERIALE 25 MARZO 1998, N. 142
REGOLAMENTO RECANTE NORME
DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E DEI CRITERI
DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA L. 24 GIUGNO 1997, N. 196,
SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(AGGIORNATO ALLA G.U. DEL 12/01/2000, N. 8)

ART. 1. FINALITÀ

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

ART. 2. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi⁽¹⁾;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

⁽¹⁾ In base alle disposizioni di cui all'art. 75, D.lg. 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del medesimo art. 75, sono soppressi le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

ART. 3. GARANZIE ASSICURATIVE

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

ART. 4. TUTORATO E MODALITÀ ESECUTIVE

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale di inserimento.

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

ART. 5. CONVENZIONI

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 6. VALORE DEI CORSI

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

ART. 7. DURATA

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 8. ESTENSIBILITÀ AI CITTADINI STRANIERI

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 9. PROCEDURE DI RIMBORSO

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti

ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;

c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

ART. 10. NORME ABROGATE

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(SCHEMA)**

**(ART. 3, QUINTO COMMA, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)**

TRA

Il/La(soggetto promotore)
con sede in
codice fiscale.....
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal
sig.
nato a.....
il.....

E

.....
(denominazione dell'azienda ospitante, con sede legale in.....
codice fiscale.....
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal
sig.
nato a.....
il.....

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7), possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (11).

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7), la
.....(riportare la denominazione dell'azienda ospitante)
si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.....
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di.....
.....(riportare la denominazione del soggetto promotore),
ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997 (7).

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 (7) non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., (data)

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

⁽⁷⁾ Riportata al n. XIX.

⁽¹¹⁾ Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(rif. Convenzione n.
stipula in data

Nominativo del tirocinante
nato a.....
il.....
residente in.....
codice fiscale.....

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola seconda superiore
- universitario
- frequentante corso post-diploma
- post-laurea
- allievo della formazione professionale
- disoccupato/in mobilità
- inoccupato
- (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) SI NO

Azienda ospitante

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio).....

Tempi di accesso nei locali aziendali.....

Periodo di tirocinio n. mesi dal.....al.....

Tutore (indicato dal soggetto promotore).....

Tutore aziendale.....

Polizze assicurative:

– Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.

– Responsabilità civile posizione n.

compagnia

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Facilitazioni previste

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Obblighi del tirocinante:

– seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze

– rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

– rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....

Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

